

## SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO PROCESSUALE

Con atto come in epigrafe identificato, la soc. Italflorex in persona del suo liquidatore Silvio Ascheri nato a Ventimiglia (IM) il 29/07/1965 e residente in Sanremo, Corso Inglese 462, c.f./SCH SLV 65L29 L741X, in qualità di liquidatore della società ITALFLOREX S.r.l. con sede in Ventimiglia, via Cavour 12, già in liquidazione e cessata il 22/11/1994, con c.f./P.iva: 01082390087, rappresentato e difeso nel presente procedimento dal Dott. Vincenzo Calonico, presso il cui Studio in Sanremo, Via Giovanni Marsaglia n. 81, è elettivamente domiciliato, giusta delega in calce al ricorso; proponeva appello avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Imperia della quale chiedeva la riforma con il conseguente annullamento della cartella esattoriale emessa dalla Sestri Spa per incarico della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della provincia di Imperia, considerando come non dovuto l'importo ivi contenuto di Euro 479,92 per la non sussistenza del presupposto impositivo. Con vittoria delle spese processuali

APPELLATO: Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Imperia;

ATTO IMPUGNATO: cartella esattoriale n. 052 2006 00085312 82 di Euro 479,92 emessa dalla Sestri SpA di Imperia, emessa per omesso versamento del diritto annuale per l'anno 2001, da effettuarsi ai sensi del D.M. n. 54 del gennaio 2005 e della C. M. a.p. n. 3587/C del giugno 2005;

### FATTO

In data 22.11.1994 la Soc. Italflorex veniva sciolta e liquidata con atto a rogito notaio Suetta, rep. 86830, con il quale i soci dichiaravano estinta la società medesima, e approvavano il bilancio finale di liquidazione senza alcuna riserva:

Tale atto veniva regolarmente depositato a cura del notaio rogante.

Afferma il ricorrente che in data 30/12/1994, veniva presentata istanza di cancellazione alla CCIAA di Imperia; però di tale atto non è stato possibile reperire documentazione presso la camera e a sua volta il ricorrente dichiara di non possedere più alcuna documentazione in quanto eliminata decorsi i termini di legge per la sua conservazione.

L'Ufficio chiede la conferma del proprio operato sottolineando che non risulta depositata alcuna istanza di cancellazione prima di quella recente del 2/2/2007.

La Commissione provinciale respingeva il ricorso osservando che in via preliminare la presentazione del ricorso medesimo sana ogni questione relativa alla notifica della cartella. Nel merito in quanto il ricorrente non aveva fornito la prova

del proprio assunto e pertanto deve essere considerata come valida l'istanza di cancellazione depositata in data 1.9.2007.

Il ricorrente motivava l'appello sostenendo che la Camera di Commercio non ha mai sollevato alcun dubbio, né ha mai comunicato alcunché al ricorrente mentre avrebbe potuto attivarsi con le modalità consuete, consone a comunicare al ricorrente la necessità di perfezionare la cancellazione della società dal Registro, posto che comunque alle uffici erano a conoscenza del contenuto dell'atto sopra richiamato, per essere stato ritualmente depositato dal notaio rogante.

In merito alla notifica della CARTELLA ESATTORIALE. Richiamava l'art. 8 del D.M. Industria 359/2001 - richiamato dall'art. 3 del D.M. Attività Produttive 27 gennaio 2005, n. 54, che recita che "le camere di commercio provvedono ed inviano entro il 15 maggio di ogni anno a tutti i soggetti iscritti nel registro delle imprese un apposito modulo, contenente i dati del soggetto passivo, la sua posizione nei confronti della camera di commercio, l'ammontare complessivo del diritto dovuto per i soggetti iscritti nelle sezioni speciali, nonché i dati necessari all'autodeterminazione come previsto dai successivi commi 5 e 6, del diritto dovuto dai soggetti iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese. Il diritto dovuto dai contribuenti è versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte (..)".

Non si può contestare un mancato adempimento dodici anni dopo e cioè ben oltre il decorso del termine di prescrizione: e non lo si può fare proprio perché la società non è più in grado di poter validamente provare il proprio esatto comportamento per aver correttamente fruito di un diritto che la legge riconosce e sancisce all'art. 2220 del codice civile.

CONCLUDEVA per la riforma della sentenza impugnata, e l'annullamento della cartella esattoriale.

Controdeduceva l'Ufficio sostenendo che alla Camera di Commercio risulta, essere pervenuta regolare istanza di cancellazione solo il 2 febbraio 2007. (come da visura che allegava).

Precedentemente a tale data non risulta essere stato depositato alcun documento idoneo a predisporre la cancellazione, se si esclude una comunicazione che controparte asserisce di aver inviato alla Camera di Commercio istante in data 30 dicembre 1994, ma di cui la controparte stessa non ha alcuna prova o documentazione di invio e la C.C.I.A.A., nonostante le ricerche effettuate sia sulla documentazione cartacea del protocollo, sia sulla documentazione telematica, non ha trovato alcun riscontro.



Pertanto nell'anno 2001, anno in cui le società in liquidazione sono tornate ad essere debtrici del diritto annuale camerale ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.M. 11 maggio 2001 la società di cui trattasi risultava regolarmente iscritta al Registro delle Imprese e quindi debitrice del diritto annuale.

La CCIAA precisava che sono state effettuate tutte le comunicazioni previste dall'attuale regolamentazione della materia in merito inviando apposite comunicazioni prima all'indirizzo della società, poi all'indirizzo dell'amministratore o amministratori liquidatori ed infine come nel caso di specie all'indirizzo segnalato alla società incaricata della riscossione dei diritti camerale (SESTRI S.P.A.) dal sistema informatico dell'anagrafe tributaria.

Concludeva per la conferma della sentenza di primo grado. Vinse le spese e gli onorari.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e deve essere respinto.

Infatti il tributo camerale è dovuto se l'interessato non provvede alla cancellazione. Alla Camera non risulta che l'interessato si sia mai cancellato e del resto il ricorrente non ha alcun elemento dal quale risulti la richiesta di cancellazione.


La questione relativa alla notifica della cartella è stata già risolta dai primi giudici i quali hanno ritenuto sanata ogni questione relativa alla notifica in quanto il ricorrente si è costituito.

Pertanto deve essere confermata la sentenza dei primi giudici che hanno ritenuto che l'unica valida istanza di cancellazione sia quella depositata in data 2/2/07.

P Q M

La Commissione Tributaria Regionale della Liguria respinge l'appello e conferma la decisione della CTP. Spese compensate.

Il relatore



il Presidente





DOGANE

**1. Sentenza 93/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Chiti**

Intitolazione:

**1. TRIBUTI DOGANALI – valore delle merci – valore di transazione – inattendibilità – ricorso al metodo del valore di transazione delle merci similari – legittimità.**

**2. TRIBUTI DOGANALI – ricorso al metodo del valore di transazione delle merci similari – sistema “M.E.R.C.E.” – applicabilità.**

**3. TRIBUTI DOGANALI – rappresentante indiretto – responsabilità solidale con l’importatore - sussistenza**

Massima:

*1. Nel caso in cui il valore imponibile delle merci importate risulti inattendibile (come nel caso in cui l’Ufficio sospetti una sottofatturazione della merce rispetto al valore reale) l’Autorità Doganale può legittimamente non applicare il metodo della determinazione del valore previsto dall’art. 29 del C.D.C. (ossia il “valore di transazione”) per far ricorso ad uno dei criteri di determinazione previsto dall’art. 30 CDC tra cui quello del “valore di transazione delle merci similari”.*

*2. Quando l’Autorità doganale abbandona il metodo del valore di transazione può determinare il valore in dogana delle merci importate attraverso il sistema informatico “M.E.R.C.E.”. Tale sistema deve ritenersi attendibile in quanto, sulla base dei dati raccolti nelle numerose transazioni avvenute nel territorio nazionale, consente di determinare il valore medio delle transazioni per un determinato settore delle merci importate.*

*3. In caso di rappresentanza indiretta, il rappresentante è solidalmente responsabile con l’importatore, dal momento che la dichiarazione in dogana è resa per conto altrui ma in nome proprio con la conseguenza che, analogamente a quanto avviene per la rappresentanza “civilistica”, gli effetti della dichiarazione di riflettono anche sul dichiarante.*



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI GENOVA

SEZIONE 1

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1643/10

UDIENZA DEL

13/10/2011

ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>SOAVE</b>	<b>GIOVANNI</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>CHITI</b>	<b>ALFREDO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>ZANONI</b>	<b>PIER LUIGI</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SENTENZA

N°

93

PRONUNCIATA IL:

13/10/2011

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

13 LUG, 2012

Il Segretario

*Olmi*

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull' appello n° 1643/10 depositato il 06/08/2010
- avverso la sentenza n° 136/01/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LA SPEZIA contro: AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA

**proposto dal ricorrente:**

CENTRO ASSISTENZA DOGANALE CAD LA SPEZIA SRL  
VIA XX SETTEMBRE 42/5 16121 GENOVA GE

**difeso da:**

ARMELLA SARA  
VIA XX SETTEMBRE 42/5 16121 GENOVA GE

**Atti impugnati:**

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 36911

## FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Dogane di La Spezia notificava alla Ditta Jenny Calzature IMP/EXP e al C.A.D. La Spezia S.r.l. avviso di accertamento relativamente a importazione di scarpe provenienti dalla Cina, imputando una sottofatturazione della merce rispetto al valore reale.

Avanzava diversi motivi di nullità dell'accertamento quali: 1) La omessa o insufficiente motivazione in relazione all'art. 29 Reg. 2913/92 C.D.C. e art. 150 D.A.C.; 2) Erronea valutazione del valore probatorio della documentazione offerta dalla ricorrente; 3) Erroneità e contraddittorietà della motivazione sulla responsabilità oggettiva del C.A.D.

L'Agenzia delle Dogane contestava l'assunto della ricorrente e ribadiva la legittimità della rettifica chiedendo il rigetto del ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia respingeva il ricorso.

Avverso detta decisione proponeva appello il C.A.D. La Spezia S.r.l. che ribadiva i motivi di nullità dell'accertamento già esposti in primo grado, chiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento dei seguenti motivi di appello: 1) Nullità della sentenza per violazione della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato non avendo i Giudici di primo grado deciso sull'intero contenuto della domanda.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e segg. C.D.C. e dell'art. 181 bis D.A.C .

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 201 e 202 C.D.C.

4) Carenza di negligenza e dolo e applicabilità dell'art. 220 e 239

C.D.C. circa la buona fede della ricorrente.

L'Agenzia delle Dogane si costituiva in giudizio contestando dettagliatamente i singoli motivi di appello e chiedendo il rigetto dello stesso e la conferma della sentenza impugnata.

#### M O T I V I

Sul primo motivo di appello questa Commissione osserva che la sentenza ha effettivamente statuito sul punto.

Sul secondo motivo di appello relativo alla violazione dell'art. 29 Regg. 2913/92 CDC e art. 150 DAC si deve considerare che nel caso in cui il valore imponibile risulti inattendibile è consentito alla Autorità Doganale ( art. 181 bis DAC ) di non applicare il metodo della determinazione del valore di cui all'art. 29 CDC, bensì di utilizzare uno dei criteri previsti dall'art. 30 CDC.

Tale metodo del valore di "transazione di merci similari" ( art. 30 lett.b CDC e 151 DAC ) è stato correttamente applicato dall'Autorità Doganale.

Così, infatti, recita l'art. 181 bis DAC : " Le Autorità Doganali non sono tenute a determinare il valore in Dogana delle merci importate in base al metodo del valore di transazione in esito alla procedura di cui al paragrafo 2, se hanno fondati dubbi che il valore dichiarato rappresenti l'importo totale pagato e da pagare ai sensi dell'art. 29 CD.

La correttezza di tale procedura è stata confermata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, causa C - 263/06.

Sul terzo motivo di appello si osserva che l'Ufficio ha dato sufficiente motivazione della rettifica effettuata, svolgendo una disamina



approfondita della documentazione contabile unita alla dichiarazione doganale ed un attento esame delle merci importate e della loro origine e provenienza.

Nel contempo la Dogana ha comparato il valore della dichiarazione a quello medio di transazione di prodotti simili importati da altra ditta nell'anno di riferimento.

Infine ha utilizzato il sistema M.E.R.C.E per la individuazione dei valori medi da utilizzare per la attribuzione finale del valore della merce.

Tale sistema, realizzato dalla SOGEI, risulta attendibile, in quanto sulla base dei dati raccolti nelle numerose transazioni avvenute nel territorio nazionale, determina il valore medio delle transazioni per un determinato settore di merci importate. Nella specie l'anno preso a riferimento per l'importazione su tutto il territorio nazionale di calzature con tomaia in cuoio naturale e soles in gomma era il 2007.

Sul quarto motivo di doglianza si osserva che il C.A.D. quale rappresentante indiretto dell'importatore è solidalmente responsabile con esso dell'obbligazione, come previsto dall'art. 201 comma 3 CDC.

Infatti la dichiarazione doganale è fatta per conto altrui ma in nome proprio e per questo gli effetti della stessa si riflettono sul dichiarante in modo analogo a quanto avviene in campo civilistico.

Tale procedura di domiciliazione ha il beneficio per l'importatore di ridurre notevolmente i tempi di svincolo delle merci e conseguente risparmio di costi e riduzione della probabilità che le merci siano assoggettate a verifica.

Sul quinto motivo di appello questa Commissione osserva che il

principio della buona fede del dichiarante della merce importata non può essere esaminato in quanto non è stato proposto al momento della presentazione della domanda in primo grado e pertanto deve considerarsi inammissibile. La complessità della materia, giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.

Genova li 13/10/2011

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



**2. Sentenza 95/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Soave, Relatore: Zanoni**

Intitolazione:

**TRIBUTI DOGANALI – recupero dazi – termine – tre anni – fatto previsto come reato – proroga del termine – “notitia criminis” – necessità**

Massima:

*Qualora l'obbligazione doganale sorga a seguito di un atto che, nel momento in cui è stato commesso, era perseguibile penalmente, la comunicazione al debitore può essere effettuata anche dopo la scadenza del termine di tre anni dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale; ai fini dell'applicazione di tale proroga non è sufficiente l'esistenza di un fatto (astrattamente) perseguibile penalmente occorrendo la formulazione di un'ipotesi di reato sulla base di una “notitia criminis” che riguardi il soggetto destinatario dell'accertamento e non altri soggetti comunque allo stesso collegati.*



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>SOAVE</b>	<b>GIOVANNI</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>ZANONI</b>	<b>PIER LUIGI</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>VENTURINI</b>	<b>MARIO CARLO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 590/12  
depositato il 27/04/2012

- avverso la sentenza n. 43/4/12  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LA SPEZIA  
contro: AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA

**proposto dal ricorrente:**

LIOTTA BRUNO  
VIA XX SETTEMBRE 425 16121 GENOVA GE

**difeso da:**

AVV. TI ARMELLA-ORSI  
VIA XX SETTEMBRE 42/5 16121 GENOVA GE

**Atti impugnati:**

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° N 3017 DOGANE DAZI  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° N 3162 RU DOGANE DAZI

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 590/12

UDIENZA DEL

16/07/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

95

PRONUNCIATA IL:

16/7/2012

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

27 LUG. 2012

Il Segretario

*efem*

La vertenza (R.G.A. 590/12, discussa all'udienza del 16.07.2012) riguarda il ricorso presentato da **LIOTTA Bruno** contro due avvisi di rettifica dell'Ufficio Dogane di La Spezia e precisamente:

- 1) l'avviso di rettifica di accertamento n. 3017/U del 29.01.2010, ricevuto dal contribuente il 29.04.2010 e riferito alle dichiarazioni di importazione IM4 n. 23240/L del 19.12.2006, IM4 n. 2485/H del 7.02.2007, IM4 n. 4748/E del 14.03.2007, con richiesta all'importatrice ASCONFINZ GROUP Ltd. ed a 16 co-obbligati in solido - fra i quali il ricorrente - di pagamento della complessiva somma di € 343.735,80, per diritti doganali, oltre interessi e accessori di legge;
- 2) l'avviso di rettifica di accertamento n. 3162/RU del 30.01.2010, ricevuto dal contribuente il 10.05.2010 e riferito alle dichiarazioni di importazione IM4 S n. 3558/W del 18.01.2007 e IM4 S n. 18731/C del 2.04.2007, con richiesta alla stessa Società importatrice e ad altri 15 coobbligati in solido - fra i quali il ricorrente - di pagamento della somma complessiva di € 259.511,16 per diritti doganali, oltre interessi e accessori.

Gli accertamenti facevano seguito alle risultanze di una missione Olaf compiuta in Malesia e di un'indagine di Polizia Giudiziaria Tributaria della Guardia di Finanza di Firenze, nei confronti della Società DURALAMP S.p.A., dalle quali emergeva che le lampade fluorescenti compatte elettroniche (CFL - I) venivano apparentemente importate dalla Malesia, ma erano di produzione cinese, come confermava la circostanza che i certificati di esportazione delle Autorità malesi fossero poi stati dichiarati nulli e revocati.

Il ricorrente dichiarava di essere soltanto un dipendente della INTERGLOBO TRANSUNION PTE Ltd. (SEA), che ha curato la



spedizione delle merci dalla Malesia all'Italia e di non aver ricoperto ruoli operativi nelle importazioni ed eccepiva, quindi:

- la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al debito daziario;
- la violazione dell'art. 11 D. L.vo 374/90 per mancata indicazione dei presupposti di legge ed erroneità dei dati di fatto contestati;
- la prescrizione dell'azione di accertamento per il decorso di 3 anni dal momento del fatto;
- la violazione dell'art. 12, comma VII, L. 212/2000 per mancata concessione del termine di 60 giorni fra notifica del verbale e avviso di rettifica;
- la violazione delle norme comunitarie sulla cooperazione amministrativa, in quanto i certificati di origine dell'importazione in questione non sono stati assoggettati a controllo successivo;
- il difetto assoluto di prova circa la falsità delle importazioni;
- in subordine, la mancata applicazione delle esimenti di cui all'art. 220 C.D.C., ovvero la mancata applicazione dello sgravio di cui all'art. 239 C.D.C., stante la buona fede del ricorrente.

Si costituiva l'Agenzia delle Dogane contestando le difese avversarie e richiamandosi alle indagini svolte dai funzionari Olaf in Malesia ed alle attività di Polizia Giudiziaria condotte dalla Guardia di Finanza di Firenze.

I primi Giudici hanno ritenuto che gli accertamenti effettuati dall'Olaf consentano di ritenere fondate le rettifiche e hanno quindi respinto il ricorso, compensando le spese.

Ha proposto appello il Sig. LIOTTA sulla base delle seguenti considerazioni:

- l'indagine comunitaria Olaf è stata effettuata fra il 15 ed il 31.05.2006 in ordine alle importazioni di CFL-I dalla Malesia, mentre le importazioni per cui è causa sono state successivamente svolte dalla Società svizzera ASCOFINZ, i cui titolari sono indagati penalmente nel processo penale R.G. 18410/06 pendente presso il Tribunale di Firenze, che non coinvolge l'appellante;
- il ricorrente infatti è solo un dipendente della INTERGLOBO TRANSUNION PTE Ltd. (SEA), con sede in Singapore (come attesta la busta paga prodotta sub 10), mentre la Società interessata dai fatti di causa è la INTERGLOBO TRANSUNION SDN BHD, Società malese peraltro controllata dal datore di lavoro del ricorrente.

Il Sig. LIOTTA è stato chiamato invece a rispondere penalmente per importazioni in precedenza operate dalla Società DURALAMP, in un procedimento successivamente concluso da decreto di scioglimento e conforme sentenza (doc. 4).

Tale circostanza - assume l'appellante - conferma la sua estraneità rispetto ai fatti di causa, che riguardano operazioni doganali intervenute negli anni 2006/2007 e quindi successive al rapporto di chiusura dell'Olaf.

Il Sig. LIOTTA evidenzia ancora che INTERGLOBO TRANSUNION ha un fatturato annuo di 17.000.000 USD e che i certificati di origine relativi alle importazioni in questione non sono mai stati invalidati.

Il ricorrente eccepisce quindi, in fatto, che le operazioni di importazione di cui agli avvisi di rettifica non sono state interessate dagli accertamenti dell'Olaf, anche se in esse figura la TRANSUNION come casa di spedizione e, in particolare, ribadisce il proprio difetto di legittimazione passiva, per non aver mai preso

parte direttamente alle operazioni in questione, con conseguente inapplicabilità dell'art. 201 C.D.C..

Ne consegue, fra l'altro, l'impossibilità, anche ai sensi dell'art. 11 D. L.vo 374/90, di estendere al ricorrente la responsabilità per le violazioni doganali che eventualmente esistessero.

In ogni caso, le operazioni risalivano ai primi mesi del 2007, mentre la notifica degli avvisi impugnati è avvenuta ad aprile-maggio del 2010 e quindi è successiva alla scadenza del termine triennale di cui all'art. 11 del D. L.vo 374/1990.

Nel frattempo, al ricorrente non è pervenuta alcuna *notitia criminis*, con la conseguente impossibilità di derogare al termine triennale, non sussistendo alcun procedimento penale nei suoi confronti, posto che quello citato dall'Agenzia risale al 2006 ed è quindi precedente alle operazioni doganali in questione.

Il ricorrente ribadisce poi il mancato rispetto del termine di 60 giorni fra contestazione e avviso di rettifica, nonché le ulteriori eccezioni già proposte in 1° grado; in subordine, chiede in ogni caso l'applicazione degli artt. 220-239 C.D.C., stante la propria buona fede ed il fatto che i certificati di origine relativi alle 5 importazioni revisionate sono tuttora validi.

Si è costituita l'Agenzia delle Dogane ricordando che l'esistenza di importazioni elusive dei dazi *antidumping* fra Cina e Malesia è ormai un fatto ampiamente accertato attraverso le ispezioni dell'Oiaf, delle quali riporta i contenuti.

Anche dopo la conclusione della missione Olaf, sono continuati i traffici incriminati, utilizzando una nuova Società malese, la TRADEFORD MARKETING SDN BHD, come emerge dalle conversazioni di posta elettronica del 15.05.2009, cui ha partecipato anche Bruno LIOTTA; la nuova Società infatti da allora

ha iniziato a comparire quale fornitrice di lampade CFL-I dalla Malesia ed è intestataria della fattura di vendita allegata alla dichiarazione 18731/C, oggetto di revisione.

Anche nel caso di specie, opera quale intermediario la INTERGLOBO TRANSUNION SDN BHD di Singapore e le operazioni coinvolgono anche la DURALAMP.

La stessa DURALAMP, dopo le rotte commerciali fraudolente poste in essere prima con le Filippine e poi con la Malesia, dal mese di giugno 2006 ha abbandonato tale rotta commerciale, iniziando a rivolgersi per acquisti di beni - precedentemente oggetto di importazioni dirette ed in elusione dei dazi *antidumping* - alla Società svizzera ASCOFINZ GROUP Ltd, coinvolgendo le attività dei Sigg.ri Maurizio FRATTI, Paolo DODDI e Gabriele COTTONI; si è accertata quindi l'esistenza di un sodalizio criminale fortemente radicato nel mercato cinese, presente in virtù di precedenti esperienze lavorative maturate proprio in seno alla DURALAMP e che sono continuate anche dopo il distacco di Gabriele COTTONI ad una Società del Gruppo TARGETTI, la TARGETTI SANKEI S.p.A..

I vertici delle tre Società DURALAMP, TARGETTI e ASCOFINZ sono stati quindi tutti imputati nei procedimenti penali di cui si è detto, perché si associavano tra loro e con Melina LOH (dipendente della INTERGLOBO TRANSUNION), allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti di contrabbando doganale, ai danni dello Stato Italiano e della Comunità Europea.

Tali indagini hanno coinvolto anche Bruno LIOTTA quale Managing Director della Compagnia di spedizioni internazionale INTERGLOBO TRANSUNION, con sede in Singapore.

Tanto accertato in fatto, ne deriva che il LIOTTA - essendo direttamente coinvolto nella progettazione delle frodi, intervenute

con la cooperazione delle aziende malesi - quale vertice di DURALAMP S.p.A. era al corrente della frode ed ha agito in modo da indurre in errore le Autorità doganali, presentando documentazione parziale o falsa, a sostegno della origine malese della merce.

Ne consegue il fondamento degli avvisi che sono stati trasmessi e l'inopponibilità della prescrizione, in quanto l'esistenza di un fatto penalmente perseguibile rende possibile l'avviso al debitore anche oltre il termine triennale di prescrizione.

L'Agenzia delle Dogane ribadisce ancora che non vi è stata alcuna violazione del contraddittorio né dell'art. 12, c. VII, Statuto del Contribuente; conferma che la completa informativa fornita dalle indagini Olaf esclude di dover attivare tramite cooperazione amministrativa la verifica sulla autenticità dei certificati delle esportazioni; contesta l'applicabilità degli artt. 220-239 del C.D.C., non potendosi nella fattispecie ritenere sussistente la buona fede del contribuente ed insiste per la conferma degli accertamenti.

Ha replicato il ricorrente con memoria depositata il 3.07.2012, contestando che la qualifica rivestita dal Sig. LIOTTA, quale Direttore di una Società di spedizioni comunque diversa da quella che ha curato le operazioni di esportazioni, debba necessariamente comportare la conoscenza dei reati commessi attraverso la elusione dei dazi *antidumping*.

Il ricorrente ribadisce di non essere coinvolto direttamente nelle operazioni in questione e che non vi è alcuna imputazione penale pendente a suo carico, con riferimento ai fatti per cui è causa.

Contesta ulteriormente l'insufficiente motivazione della sentenza e ribadisce che, ai fini della proroga del termine triennale, deve essere quantomeno comunicata al debitore una *notitia criminis*,



mentre il giudizio penale di cui tratta l'Ufficio riguarda operazioni doganali antecedenti quelle per cui è causa e quindi fatti diversi.

L'appellante conferma quanto al resto anche la richiesta di applicazione degli artt. 220 e 239 C.D.C., sottolineando che la sua posizione lavorativa non può aver influenzato la redazione della dichiarazione doganale, né influito sulle informazioni in essa comprese.

L'appello è fondato e va accolto, risultando assorbente la preliminare eccezione di prescrizione.

Sul punto, sembra il caso di rilevare che, in presenza di operazioni di rilevante complessità sottoposte dall'Autorità Giudiziaria ad indagini penali di ampia estensione e pluriennale durata, indubbiamente note agli Uffici Finanziari, sembrerebbe conseguente la possibilità per l'Amministrazione di provvedere tempestivamente agli accertamenti ed alle rettifiche di sua competenza, evitando di completare la fase istruttoria in prossimità dello scadere del termine prescrizione, nella fattispecie poi compiutosi per effetto dei sopravvenuti tempi di notifica al contribuente, residente all'estero; anche se, comprensibilmente, violazioni di minor rilievo, quand'anche si presentino come più dubbie, sono di più agevole verifica.

Nel caso, le presunzioni cui si appella l'Agenzia appaiono peraltro fondate anche ad un primo sommario esame.

Secondo l'*id quod plerumque accidit*, un Dirigente di Azienda che opera nel settore da anni, ai massimi livelli organizzativi, in linea di massima - se non nel dettaglio - ben conosce l'oggetto dell'attività posta in essere dalla sua Società o da quella ad essa collegata; questo a maggior ragione ove risultino - come nel caso - comunicazioni informatiche nel corso delle quali il Sig. LIOTTA si

mostra ampiamente al corrente delle attività commerciali poste in essere dal Gruppo societario che contribuisce a dirigere.

Fra l'altro, la Società che ha curato le esportazioni faceva appunto parte dello stesso Gruppo ed aveva a sua volta sede in Singapore.

Tanto premesso, nel caso in esame non risulta peraltro rispettato il termine triennale entro il quale deve essere notificato al contribuente l'accertamento che lo riguarda; né può essere utilizzata la previsione derogatoria di cui all'art. 221 c.d.c., secondo il quale *"qualora l'obbligazione doganale sorga a seguito di un atto che era - nel momento in cui è stato commesso - perseguibile penalmente, la comunicazione al debitore può essere effettuata ... dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3"*.

Come infatti riconosce ormai costantemente la giurisprudenza (cfr. *ex plurimis*, Cass. 19193/2006) per l'applicazione della norma occorre la formulazione di un'ipotesi sulla base di una *notitia criminis* che, nel caso in esame e per quanto attiene agli accertamenti impugnati, non riguarda comunque il Sig. LIOTTA.

Se, infatti, come pure annota la S.C., fosse consentito di sanare la mancata o tardiva attivazione dell'Amministrazione riaprendo un termine ormai scaduto, sarebbe evidentemente compromessa la certezza dei rapporti giuridici.

Sulla stessa linea si rinviene un recente parere dell'Avvocatura Generale dello Stato in data 24.01.2011 che, facendo riferimento a pronunce della Corte di Giustizia e della S.C., rileva come la notizia di reato determini e giustifichi il differimento del termine a condizione che intervenga *"nel corso dell'originario termine triennale di prescrizione dell'azione di recupero dei diritti evasi e non dopo la sua scadenza, poiché diversamente argomentando il termine di revisione dei dazi sarebbe privo di riferimento temporale e dilatabile"*

*all'infinito, con grave pregiudizio del principio generale indefettibile della certezza del diritto.*

Fra l'altro, nel caso neppure è stata provata l'invalidità dei certificati malesi di origine dell'importazione, che non sono stati assoggettati neppure a controllo successivo e che pertanto - fino a prova contraria - costituiscono un elemento probatorio che, se non certifica l'origine malese, comunque neppure attesta quella cinese, asserita dall'Agenzia.

Quand'anche si volesse - presuntivamente - ritenere provata la partecipazione dell'appellante alle operazioni accertate, con la sua solidale responsabilità ex art. 201 c.d.c., quale persona che ha fornito i dati necessari alla stesura delle dichiarazioni, l'indicata circostanza costituirebbe comunque ulteriore motivo di esclusione di profili di colpevolezza in capo al contribuente.

Gli accertamenti per cui è causa vanno pertanto annullati per intervenuta prescrizione del diritto impositivo, con riforma della sentenza appellata.

Stante la natura puramente procedimentale dell'eccezione accolta, sussistono comunque giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.

La Commissione

P. O. M.

in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'illegittimità degli avvisi di rettifica di accertamento impugnati e compensa le spese del presente grado.

Genova 16.07.2012.

Il Relatore

(Avv. Pier Luigi ZANONI)

Il Presidente

(Dott. Giovanni SOAVE)

**3. Sentenza 2/6/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Di Mattei, Relatore: Teppati**

Intitolazione:

**DAZI DOGANALI- Dazi antidumping – Certificato origine merci - Paese esportatore – Omesso controllo - Paese importatore – Omesso controllo – Periodi pregressi – Importazioni quantità notevoli – Merci stesso tipo – Attività accertativa – Rettifica dazi – Mancata contestazione - Buona fede importatore - Sussiste – Illegittimità pretesa – Consegue**

Massima:

*E' illegittima l'applicazione dei dazi antidumping qualora le autorità doganali dei paesi esportatori ed importatori non abbiano adeguatamente verificato l'origine della merce e sussista inoltre la buona fede del soggetto importatore qualora questi abbia importato nei periodi pregressi notevoli quantità della medesima merce senza subire contestazioni (Nel caso di specie la contribuente risultava destinataria nell'anno d'imposta 2005 di un avviso di rettifica per avere immesso in libera pratica nella Comunità europea prodotti tessili con certificato di origine rilasciato erroneamente dalle autorità malesi in ordine a merce di probabile provenienza cinese, già importata peraltro già importata in notevoli quantità in periodi passati senza contestazione alcuna).*



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI GENOVA

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DI MATTEI	BERNARDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	TEPPATI	LODOVICO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MORINO	MARILENA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n° 927/09  
spedito il 08/05/2009
- avverso la sentenza n° 175/04/2007  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LA SPEZIA  
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LA SPEZIA

**proposto dal ricorrente:**

POLETTI FIORELLA  
VIA DEI MOLINI 361 19038 SARZANA SP

**difeso da:**

D.SSA DINALE PAOLA  
VIA LUNIGIANA 329 19125 LA SPEZIA SP

**Atti impugnati:**

MANCATO/MINOR RIMBORSO n° AVV RETT. 602340/95 I.V.A. 1992

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 927/09

UDIENZA DEL

05/10/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

PRONUNCIATA IL:

03 OTT. 2011

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

**18 GEN. 2012**

Il Segretario



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Appello **RGA N.927/09**, proposto da **Poletti Fiorella**. avverso la Sentenza n. 175/4/07 della CTP di La Spezia, sez. 04 depositata il 25/02/2008, controparte: **Agenzia delle Entrate Ufficio di Sarzana**.

Oggetto della Sentenza: mancato minor rimborso avviso di rettifica n. 602340/95 IVA anno 1992.

Con ricorso proposto in data 11/02/2005, RGA 259/05, la Signora Poletti Fiorella impugnò il provvedimento di diniego, prot. N. 29400 del 13/12/2004, inerente una propria istanza tesa ad ottenere il rimborso della somma di £. 51.180.000 pari ad €26.432,26, quale ammontare, ritenuto non dovuto, di IVA, sanzioni e interessi, di cui all'avviso di rettifica n. 602340/95 emesso dall'ex Ufficio Provinciale IVA di La Spezia per l'anno d'imposta 1992.

La Contribuente sosteneva, nel ricorso di prima istanza che l'Ufficio nell'atto di rettifica, non teneva conto di n. 4 note di accredito per merci rese ai fornitori per cui aveva richiesto in pagamento somme non legittime. Il tutto confortato dagli esiti favorevoli alla Contribuente stessa, del procedimento in sede di giustizia e di una perizia del C.T.U..

La ricorrente chiedeva pertanto l'annullamento di quanto pagato in più relativamente alle note di accredito in discussione.

Propone appello la Signora Poletti Fiorella, non contestando le eccezioni mosse dalla CTP laddove viene riferito che già esiste una sentenza a riguardo di un precedente ricorso della Contribuente che, in pratica, formulava la legittimità della stessa istanza di rimborso di cui al ricorso in discussione.

Neppure viene contestato, che l'iniziale atto di rettifica dell'ex Ufficio IVA si è reso definitivo per mancata impugnazione della Contribuente.

Nel merito, viene sostenuto che l'esercizio dell'autotutela della P.A. individua, tra le cause che possono determinare tale provvedimento, quelle di errore materiale, errore sul presupposto d'imposta o mancanza di documentazione sanata per cui l'Ufficio IVA di La Spezia doveva tener conto dell'importo di cui alle note di accredito di "reso merce"; la Contribuente chiede, pertanto, l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza della CTP, che si proceda al rimborso della somma di £. 51.180.000 già versata e non legittimamente richiesta dall'Amministrazione Finanziaria. Con vittoria delle spese di giudizio.

L'Ufficio si costituisce in giudizio presentando controdeduzioni, evidenziando che i giudici di prima istanza hanno correttamente ritenuto che la Contribuente non può

pretendere alcun rimborso in ordine alle somme pagate a titolo di IVA/ sanzioni e interessi sull'accertamento n. 602340/95 dell'ex Ufficio IVA di La Spezia.

Inoltre, nella fattispecie pare proprio che non manchino le motivazioni in fatto e in diritto che possano giustificare le conclusioni alle quali sono pervenuti gli stessi Giudici Provinciali.

D'altra parte è lo stesso DM citato dalla Contribuente (il n. 37 dell'11/02/1997) che all'art. 2, comma 2, dispone che non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione Finanziaria.

### **Motivi della decisione:**

La Commissione respinge l'appello della Contribuente per il seguente motivo:

- come rilevato dalla CTP di La Spezia, con sentenza n. 5/3/02 del 28/02/02, la medesima CTP si è già pronunciata sul ricorso della Contribuente avverso il silenzio rifiuto dell'Ufficio alla richiesta di rimborso parziale di quanto versato in seguito alla notifica dell'avvisi di rettifica in argomento. La citata sentenza ha ritenuto il ricorso infondato e quindi non meritevole di accoglimento;
- essendo l'atto di rettifica dell'Ufficio IVA della Spezia divenuto esecutivo per mancata impugnazione da parte dell'appellante, non può essere proposto un nuovo ricorso e in questa sede un appello, in relazione a una questione di pari oggetto;

la Commissione pertanto ritiene giusto uniformarsi a quanto già in precedenza deciso dalle sentenze della CTP di La Spezia che hanno respinto il ricorso per mancata impugnazione dell'avviso di rettifica dell'ex Ufficio IVA della Spezia e pertanto respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Considera che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese giudiziali fra le parti ai sensi del primo comma dell'art. 15 del D.Lgs. n.546/92 e secondo comma dell'art. 92 del CPC.

**P.Q.M.**


Respinge l'appello. Spese compensate.

Genova, 05/10/2011

IL RELATORE  
Dr Lodovico Teppati



IL PRESIDENTE  
Dr. Bernardo Di Mattei



**4. Sentenza 32/7/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Cardino, Relatore: Chiti**

Intitolazione:

**TRIBUTI DOGANALI – valore della merce – vendite successive – valore determinato sulla prima vendita - condizioni**

Massima:

*Nel caso di più vendite successive, la determinazione del valore della merce può essere effettuata sulla vendita anteriore a condizione che sia provato che la vendita è stata conclusa sin dall'inizio per l'esportazione verso uno stato membro: al riguardo, deve quindi essere provato che le merci sono state prodotte nel rispetto delle caratteristiche comunitarie, che i marchi apposti sulle stesse facciano escludere una destinazione diversa e che siano state ordinate da un intermediario con l'impegno di spedirle nel territorio comunitario.*

**5. Sentenza 12/8/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Delucchi, Relatore: Teppati**

Intitolazione:

**IVA – deposito doganale – regime agevolato di cui all’art. 50-bis d.p.r. n. 633/1972 – introduzione fisica della merce - necessità**

Massima:

*Ai fini dell’applicazione del regime di esenzione dell’IVA all’importazione, previsto dall’art. 50-bis d.p.r. n. 633/1972, non è sufficiente la mera presa in carico documentale della merce, essendo al contrario necessario la sua introduzione fisica nel deposito IVA in quanto volta a consentire all’Amministrazione finanziaria di svolgere le attività di controllo previste dalla indicata disposizione.*



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI GENOVA

SEZIONE 8

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DELUCCHI	RENATO	Presidente
<input type="checkbox"/>	TEPPATI	LODOVICO	Relatore
<input type="checkbox"/>	D AVANZO	FRANCESCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 1220/10 depositato il 07/06/2010
- avverso la sentenza n° 99/04/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LA SPEZIA proposto dall'ufficio: AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA

**controparte:**  
PREQU' ITALIA SRL  
VIA NAZARIO SAURO 1 41100 MODENA MO

**Atti impugnati:**  
RETTIFICA O REVISIONE ACCERTAMENTO n° N.18 PIU' N.1 SANZ.AMMIN. DAZI

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 1220/10

UDIENZA DEL

25/10/2011 ore 09:30

SENTENZA

N°

12

PRONUNCIATA IL:

25/10/11

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

06/02/12

Il Segretario

*[Handwritten signature]*  
*[Circular stamp: TRIBUNALE REGIONALE DI LA SPEZIA]*

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:

Appello RGA N. 1220/10 avverso la Sentenza N. 99/4/09 della CTP di La Spezia, sez. 4 depositata il 31/03/2009, proposto dall'**Agenzia delle Dogane Circostrizione Doganale di La Spezia**.

Controparte: **Prequì Italia S.r.l.** che presenta appello incidentale in punto spese.

Oggetto della Sentenza: avviso di accertamento di n. 18 più n.1 sanzioni amministrative.

Con la citata sentenza veniva parzialmente accolto il ricorso, ritenendo non dovuta l'IVA, ma soltanto le sanzioni e gli interessi moratori e compensate le spese.

### Fatto:

L'Agenzia delle Dogane di La Spezia ha emesso, n. 18 avvisi di rettifica dell'accertamento e un atto di contestazione volti al recupero di maggiori diritti accertati sulle corrispondenti dichiarazioni doganali per un importo complessivo pari ad €. 185.615,15 a titolo IVA all'importazione, nonché €.3.364,46 a titolo di sanzione per omesso versamento del tributo.

Durante gli anni 2005 e 2006, il C.A.D. La Spezia, soggetto titolare di procedura di domiciliazione presentava presso l'Ufficio delle Dogane di La Spezia diciotto dichiarazioni doganali d'importazione per conto della Società Prequì Italia S.r.l..

In tutte le occasioni la merce veniva sdoganata con la corresponsione dei dazi doganali, mentre l'IVA non era corrisposta in quanto veniva dichiarata la destinazione al deposito doganale gestito dalla Società Franco Vago S.p.A., sito in provincia di Firenze.

In data 18/06/2007, l'Ufficio delle Dogane di Firenze, a conclusione di una verifica ordinaria sull'attività del suddetto deposito emetteva il PVC prot.14072/2007 con cui rilevava una serie di violazioni sostanziali venute alla luce nel corso dell'indagine.

Pertanto l'Ufficio ha provveduto alla liquidazione d'ufficio delle importazioni effettuate presso il suo ambito territoriale e destinate al deposito Franco Vago S.p.A., adottando 18 avvisi di rettifica successivamente impugnati dalla Società Prequì Italia S.p.A., unitamente a una sola dichiarazione doganale.

Viene rilevato che il procedimento penale R.G.N.R. 11840/2007 del Tribunale ordinario di Firenze instaurato a seguiti della verifica ordinaria de qua, iscritto a carico del rappresentante legale pro tempore della Franco Vago S.p.A., per il reato di cui all'art. 483 CP (falso ideologico), si è concluso con



sentenza n. 868/2008 applicativa del rito del c.d. "patteggiamento" ai sensi dell'art. 444 e segg. CPP.

L'Agenzia delle Dogane – Ufficio di La Spezia interpone appello avverso la sentenza il epigrafe, alla stregua dei motivi di seguito enunciati:

1. Motivazione illogica e contraddittoria. Di ritiene che la sentenza sia inficiata dal vizio della contraddittorietà nella motivazione, infatti si rileva l'anomalia di una situazione in cui il pagamento del tributo in un primo momento viene dichiarato accertato ("questa Commissione ritiene che alla data odierna l'IVA in questione sia stata comunque corrisposta all'Erario"), per poi essere avvolto subito dopo dal carattere dell'incertezza ("se così fosse") (pag.5 dell'appello). la normativa IVA non prevede la possibilità di compensazione fra l'imposta versata all'atto della importazione delle merci (il cui accertamento è di competenza dell'Agenzia delle Dogane) con quella eventualmente versata con l'autofatturazione a seguito dell'estrazione della merce dal deposito IVA (che invece ricade sotto il controllo dell'Agenzia delle Entrate), che questa Amministrazione, una volta constatata la violazione, era tenuta a richiedere il versamento dell'IVA non corrisposta all'atto dell'importazione.
2. Violazione e/o falsa applicazione della normativa in materia fiscale di deposito fiscale ai fini IVA (in particolare, art. 50 bis del D.L. n. 331/1993, convertito con modifiche con L. n. 427/1993 e successive modificazioni, nonché art. 17, comma 3 del DPR n. 633/1972). Pare di poter affermare che la CTP abbia applicato in modo erroneo la normativa in tema di deposito fiscale ai fini IVA in quanto, pur considerando provata dagli atti prodotti in giudizio dall'Ufficio l'omessa introduzione fisica delle merci nel deposito, tuttavia non ha voluto trarre da tale acclarato presupposto di fatto le logiche e corrette conseguenze in punto di tributo evaso. Al riguardo, dalla disciplina del deposito fiscale gestito come deposito IVA, si ricava che esso è configurato come un vero e proprio "luogo fisico" in cui le merci entrano, stazionano ed escono, sia pure senza un tempo minimo di giacenza e senza che tali merci siano necessariamente scaricate dai mezzi di trasporto. Tale operazione è strettamente collegata alle attività di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria previste dal quinto comma dell'art. 50 bis del D.L. n. 331/1993, consistenti soprattutto nella verifica fisica dei beni custoditi nel deposito e dei locali adibiti allo scopo. Non è quindi ammessa una gestione meramente cartolare del deposito IVA. La destinazione al deposito fiscale ha permesso alla società importatrice di beneficiare di una sospensione del versamento



dell'imposta, se non di una vera e propria esenzione IVA in dogana quale diritto di confine. Quanto alla sostenuta duplicazione d'imposta, si evidenzia che, nell'ipotesi fisiologica di introduzione effettiva dei beni nel deposito IVA, l'imposta deve essere assolta solo successivamente, all'atto dell'estrazione dei beni dal deposito, se ed in quanto destinati al consumo nel territorio dello Stato, mediante emissione di autofattura ai sensi dell'art. 17, comma 3 del DPR n. 633/1972. Si tratta del così detto "reverse charge", meccanismo in funzione del quale il cliente soggetto passivo d'imposta in Italia deve emettere, appunto, un'autofattura con cui egli applica l'IVA dovuta; tuttavia, detto documento sarà contabilizzato, oltre che nel registro delle fatture emesse, anche in quello degli acquisti, cosicché il contribuente, all'atto della liquidazione del tributo, potrà annullare il debito IVA con un corrispondente ammontare di imposta detratta, senza quindi maturare alcun effettivo obbligo di versamento in relazione a detta operazione, neutralizzando così di fatto l'imposta. Nella fattispecie, la società importatrice ha utilizzato impropriamente l'istituto dell'autofattura, la cui emissione è da ritenersi illegittima, in quanto posta in essere in carenza dei necessari presupposti normativi, consistenti in primis nella materiale estrazione della merce dal deposito.

3. Omessa pronuncia circa la configurazione nella fattispecie della figura giuridica di derivazione comunitaria dell'abuso delle forme giuridiche con conseguente omessa inversione dell'onere della prova. L'Amministrazione ha assolto in primo grado all'onere della prova su di essa incombente, evidenziando e dimostrando l'impiego abusivo di una forma giuridica; l'Ufficio, inoltre, ha provveduto ad indicare i vantaggi fiscali per cui sono state effettuate le operazioni di introduzione virtuale in deposito, individuandole nel fatto che, in pratica, per i beni introdotti nei depositi IVA la parte non ha sopportato un effettivo ed immediato esborso di denaro per il pagamento dell'imposta, in quanto la stessa è stata liquidata soltanto nel momento della presunta estrazione dei beni dal deposito, procrastinando così nel tempo gli effetti finanziari connessi all'IVA. La parte, al contrario, non ha fornito la benché minima prova circa l'esistenza di seri contenuti economici sottesi alle operazioni dalla medesima effettuate evidentemente soltanto da un punto di vista cartolare e contabile.
4. Violazione e/o falsa applicazione della normativa di natura sanzionatoria (in particolare, art. 70 DPR n. 633/1972 e art. 6, comma 6 bis D.Lgs. n. 471/1977). L'Ufficio ha ritenuto che il tributo non è mai stato versato dalla parte, la quale quindi è incorsa non in un ritardato pagamento bensì in un vero e proprio omesso pagamento dell'IVA. Si ritiene che la CTP sia



incorsa, più che in un vizio di ultrapetizione (ritenendo nella sua potestas iudicandi non solo il potere di qualificare giuridicamente l'azione proposta, ma anche quello di procedere ad un'autonoma ricerca delle norme su cui fondare la decisione), in una palese erronea applicazione dell'art. 6, comma 9 bis del D.Lgs. n. 471/1997, dal momento che, nella fattispecie in esame, si contesta alla parte non l'omessa autofatturazione bensì, all'opposto, l'omesso pagamento del tributo pur in presenza di formale autofatturazione emessa in carenza dei presupposti normativi richiesti.

Chiede, in totale riforma della sentenza n. 99/4/2009, adottata dalla CTP di La Spezia:

- Respingere la domanda avversaria per le ragioni di cui infra e, per l'effetto, confermare la legittimità degli avvisi di rettifica in questione e, in termini più generali, della legittimità dell'operato dell'Amministrazione Tributaria nella fattispecie de qua;
- Condannare controparte alla rifusione delle spese processuali in entrambi i gradi di giudizio.

La Società Prequì Italia S.r.l. presenta controdeduzioni all'appello e presenta appello incidentale, con le motivazioni di seguito riassunte:

- la motivazione della sentenza della CTP non può essere accolta nei limiti in questa sede dedotti:
  - A) per quanto concerne la corresponsione degli interessi moratori da parte della Società, decisa dalla CTP, occorre rilevare che l'assunto è da censurare per due di ragioni:
    - essendo stato deciso, nel caso in esame, la non applicabilità dell'obbligazione principale (pagamento dell'IVA da parte della Società ricorrente), necessariamente risulta non dovuta l'obbligazione accessoria (interessi moratori per il ritardato pagamento dell'IVA).
    - Nella sentenza non è contemplato il periodo di tempo in cui detti interessi moratori sarebbero dovuti (né il "dies a quo" né il "dies ad quem").
  - B) Per quanto concerne l'applicabilità della sanzione amministrativa a carico della Prequì, è da rilevare che il giudice di prima istanza non ha fornito una legittima e compiuta motivazione sul punto. La difesa della Società ricorrente in ricorso introduttivo aveva eccepito l'illegittimità dell'atto di contestazione amministrativa pecuniaria, fondato da parte della Dogana di La Spezia su una presunta violazione dell'art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997. Infatti, poiché il provvedimento opposto

si basava sull' "omesso pagamento dell'IVA all'importazione" relativo alla bolletta doganale oggetto della revisione dell'accertamento, tenuto conto che nella specie l'IVA all'importazione si identifica quale diritto doganale, la relativa ed eventuale violazione si identifica quale diritto doganale, la relativa ed eventuale violazione dovrà essere punita ai sensi e per gli effetti della legge doganale, e non, come sostiene controparte ed il giudicante, per violazione dell'art. 13 D.Lgs. n. 471/1997. Quest'ultima norma in realtà disciplina esclusivamente le infrazioni concernenti la mancata riscossione, totale o parziale, di versamenti diretti, in conto o a saldo, ivi i versamenti periodici previsti dalla legislazione sull'IVA, laddove invece l'imposta relativa alle importazioni è disciplinata dall'art. 70 del DPR n. 633/72 che prevede; "si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine".

Chiede:

- In via principale e nel merito il rigetto del ricorso in appello proposto dall'Amministrazione delle dogane;
- Per l'appello incidentale proposto la riforma della stessa sentenza, limitatamente alla parte di motivazione impugnata;
- Condannare l'appellante a rifondere le spese, diritti e onorari dei due gradi di giudizio.

**MOTIVI DELLA SENTENZA:**

La Commissione dall'esame degli atti rileva nella fattispecie quanto di seguito esposto:

- risulta provata dagli atti prodotti dall'Ufficio l'omessa introduzione fisica delle merci nel deposito fiscale, da parte della Società Prequ Italia S.r.l., pertanto si configura la violazione da parte della medesima della normativa in materia di deposito fiscale ai fini IVA di cui all'art. 50bis del D.L. n.331/1993, convertito con modifiche con L. n. 427/1993 e successive modificazioni e art. 17, comma 3 del DPR n. 633/1972. Dalla normativa vigente, che disciplina il deposito fiscale gestito come deposito IVA, risulta che il medesimo è un luogo fisico nel quale entrano le merci, vi stazionano e quindi ne escono. Tale operazione deve consentire all'Amministrazione Finanziaria di svolgere le attività di controllo previste dal 5° comma dell'art. 50bis del D.L. n. 331/1993. Per usufruire del beneficio di cui all'art. 50bis del D.L. n. 331/1993 le merci devono essere materialmente introdotte nel deposito, non essendo sufficiente la mera presa in carico documentale delle stesse;



- per quanto riguarda la possibilità di riscossione dell'IVA in sede doganale, quale diritto di confine su merce estera, la medesima risulta essere legittima, per quanto stabilito dall'art. 70 del D.P.R. n. 633/72 che al 1° comma dispone: "l'imposta relativa alle importazioni è accertata e riscossa per ciascuna operazione. Si applicano, per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine";
- non si è verificata nessuna duplicazione di imposta, ma un recupero dell'IVA non corrisposta alla Dogana, una volta accertata l'irregolarità dell'introduzione della merce e della relativa estrazione, essendosi l'importazione, in conseguenza dell'irregolarità riscontrata, trasformata in importazione definitiva con pagamento dell'IVA, l'inosservanza del disposto delle prescrizioni dell'art. 50bis cit. fa venir meno lo speciale regime agevolato;
- tale assunto assorbe ogni altra considerazione inerente il caso di specie con particolare riferimento ai contenuti dell'appello incidentale della Società relativi alla corresponsione degli interessi moratori decisi dalla CTP e all'applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria a suo carico.

Sulla base di quanto sopra esposto la Commissione accoglie l'appello dell'Agenzia delle Dogane Ufficio di La Spezia e respinge l'appello incidentale della Società Prequ Italia S.r.l.. Considera che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese giudiziali fra le parti ai sensi del primo comma dell'art. 15 del D.Lgs. n.546/92 e secondo comma dell'art. 92 del CPC.

**P.Q.M.**

in riforma


dell'impugnata sentenza, rigetta l'appello incidentale del contribuente e accoglie l'appello dell'Agenzia delle Dogane Circostrizione Doganale di La Spezia, ritenendo dovuto dalla Prequ s.r.l. quanto indicato nell'avviso di accertamento impugnato;

dichiara

compensate tra le parti le spese del giudizio.

Genova, 25/10/2011.

IL RELATORE  
Dr. Lodovico Teppati



IL PRESIDENTE  
Dr. Renato Delucchi



**6. Sentenza 35/8/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Delucchi, Relatore: Teppati**

Intitolazione:

**IMPOSTE DOGANALI – tariffa doganale – personaggi Disney – note esplicative della nomenclatura combinata – figure “umanoidi” – riconducibilità – sussiste**

Massima:

*Ai fini dell'applicazione della tariffa doganale, i giocattoli rappresentanti i personaggi Disney non sono riconducibili alla voce tariffaria propria dei “giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani”, bensì alla voce tariffaria relativa alle figure “umanoidi”, cioè quelle figure che, secondo le “Note esplicative della nomenclatura combinata” della Comunità europea, “rappresentano per esempio personaggi di film, fiabe o fumetti, indiani, astronauti o soldati, senza parti mobili e senza indumenti staccabili, fissati su un supporto, un piedistallo o una base simile, che consente alle figurine di mantenere la posizione senza sostegno”: tale qualificazione è giustificata dal fatto che i personaggi della Disney presentano caratteristiche che li rendono affini ad esseri umani, in quanto parlano, ragionano, camminano in posizione eretta, sono dotati di mani ed indossano vestiti.*



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 8

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>DELUCCHI</b>	<b>RENATO</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>TEPPATI</b>	<b>LODOVICO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>D AVANZO</b>	<b>FRANCESCO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull' appello n° 1847/10 depositato il 05/10/2010
- avverso la sentenza n° 35/01/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA proposto dall'ufficio: AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI GENOVA

**controparte:**

PROMOPLAST S.R.L. (CON UN UNICO SOCIO)  
CORSO LOMBARDIA N. 79 10099 SAN MAURO TORINESE TO

**difeso da:**

ARMELLA SARA  
E CRISTINA ZUNINO  
VIA XX SETTEMBRE 42/5 16100 GENOVA GE

**Atti impugnati:**

AVVISO IRROGAZIONE SANZIONI DOGANE DAZI

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 1847/10

UDIENZA DEL

24/01/2012 ore 09:30

SENTENZA

N°

35

PRONUNCIATA IL:

24/01/12

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

24/05/12

Il Segretario



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:

Appello **RGA N. 1847/10** avverso la Sentenza N. 35/1/10 della CTP di Genova, sez. n. 1, depositata il 24/02/2010.

Proposto da: **Agenzia delle Dogane Ufficio delle Dogane di Genova.**

Controparte: **Promoplast s.r.l.**, che presenta appello incidentale.

Oggetto della Sentenza impugnata: contestazione n. 54450 dazi.

Con la citata sentenza veniva annullato l'atto di contestazione della sanzione impugnata e compensate integralmente tra le Parti le spese di giudizio.

### Fatto:

la società Promoplast s.r.l. presentava ricorso nanti la CTP di Genova per richiedere l'annullamento dell'atto di contestazione delle sanzioni in evidenziato epigrafe emesso dalla Dogana di Genova con riferimento alle bollette doganali IM S 48834Y del 26/11/2008 e IM4S 5141B del 10/02/2010, con il quale ha irrogato sanzione amministrativa pecuniaria.

L'Ufficio aveva accertato che i prodotti importati dalla Promoplast s.r.l. dalla Cina dovevano essere inquadrati non sotto la voce doganale 9503004990 dichiarata dall'importatore – propria dei “giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani” – ma, trattandosi di “figure umanoidi” da classificare come “modelli ridotti e modelli simili per il divertimento – altri”, sotto la diversa voce 9503009500, che prevede l'applicazione del dazio al 4,7%..

La CTP di Genova accoglieva il ricorso con la sentenza in oggi impugnata.

L'Agenzia delle Dogane propone appello sostenendo il proprio operato, con i motivi di seguito enunciati:

- Secondo le note esplicative pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, i codici che vanno dal 95030081 al 95030099 comprendono “le figure umanoidi, che rappresentano per esempio personaggi di film, fiabe o fumetti, senza parti mobili e senza indumenti staccabili, fissati su un supporto, un piedistallo o una base simile, che consente alle figure di mantenere una posizione senza sostegno”. Pertanto la merce di cui trattasi non può essere classificata come “giocattoli raffiguranti animali” e deve invece essere ricondotta alla diversa voce accertata dall'Ufficio.

### Chiede:

- che codesta CTR disattesa ogni avversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, in accoglimento del presente appello voglia riformare la sentenza di primo grado, dichiarando la legittimità degli atti di contestazione delle sanzioni amministrative oggetto del giudizio.
- Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.

La Società Promoplast s.r.l. presenta le controdeduzioni e appello incidentale, con le motivazioni di seguito richiamate:

- In ordine alla correttezza della qualificazione doganale della merce effettuata dall'importatore: la CTP ha correttamente ritenuto che le figure di Topolino (topo), Gambadilegno (gatto), Zio Paperone (papero), Pippo, Pluto (cani) e

Archimede (gallo) riproducano fattezze di animali come comunemente inteso. Alla medesima conclusione era già giunta, peraltro, la stessa Dogana, dal momento che la classificazione doganale VD 9503004990 è stata adotta dalla Società in tutte le operazioni effettuate e non mai stata oggetto di contestazione da parte dell'Ufficio. Anche relativamente all'importazione per cui è causa, la merce, pur sottoposta a verifica fisica da parte della stessa Agenzia delle Dogane, è stata ritenuta conforme al dichiarato.

- Sono classificati come umanoidi, a titolo d'esempio, i protagonisti dei film e fummetti dall'aspetto umano, come Barbie, Cenerentola, La Bella addormentata nel bosco, Spider man, Batman, riproduzioni di personaggi televisivi "Walker Texas Ranger", "007" o, ancora, robot con aspetto umano, ecc.. in tutti questi casi descritti il giocattolo può ascrivere alla categoria degli "umanoidi", in quanto riproduce le fattezze umane, seppur con alcune significative caratterizzazioni essenziali per imporsi all'immaginazione del bambino.

#### Appello Incidentale:

- Carenza di motivazione in ordine alla violazione dell'art. 10 Statuto dei diritti del Contribuente: la CTP ha ommesso di riconoscere l'evidente violazione dello stato di legittimo affidamento in cui la contribuente ha versato in ragione dell'assenza, nelle analoghe e numerose importazioni effettuate, di rilievi e contestazioni.
- Carenza di motivazione in ordine alla violazione dell'art. 303, comma terzo, DPR n. 43/1973: la motivazione della sentenza di primo grado è carente, altresì, nella parte in cui omette di ravvisare l'illegittimità degli atti di contestazione sanzioni, i quali pretendono di applicare una sanzione non prevista nell'ordinamento giuridico per la fattispecie in esame. La norma prevede tre esimenti in presenza dei quali la sanzione non si applica, in particolare: "... quando è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce ..." come avvenuto nel caso in esame.
- Carenza di motivazione in ordine alla violazione dell'art. 5, primo comma, D.Lgs. n. 472/1997: che prevede che, nelle violazioni punite con sanzioni amministrative, ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, dolosa o colposa. Nel caso di specie nessuna consapevolezza può essere imputata alla società esponente, oltre a fare affidamento sulle precedenti verifiche della Dogana che hanno giudicato la merce conforme al dichiarato, era a conoscenza di un'informazione tariffaria vincolante avente a oggetto la medesima merce.
- Carenza di motivazione in ordine all'inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza sulla portata e l'ambito di applicazione della norma.
- Carenza di motivazione in ordine all'erronea applicazione dell'art. 12, D.Lgs. n. 472/1997 relativo al concorso di violazione e continuazione.

#### Chiede:

- In via principale, voglia codesta on. Le CTR respingere perché infondato l'appello ex adverso proposto, confermando l'impugnata sentenza.

- In via subordinata, per i motivi illustrati, voglia codesta on.le CTR riformare la sentenza di primo grado e dichiarare illegittimi ed annullare gli avvisi di rettifica dell'accertamento impugnati.
- Con vittoria delle spese diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.

### **MOTIVI DELLA SENTENZA:**

La Commissione motiva il giudizio sulla base di quanto di seguito esposto:

- le note esplicative pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee per i codici della N.C. che vanno dal 95030081 al 95030099 comprendono "le figure umanoidi, che rappresentano per esempio personaggi di film, fiabe o fumetti ... senza parti mobili e senza indumenti staccabili, fissi su un supporto, un piedistallo o una base simile, che consente alle figurine di mantenere la posizione senza sostegno". I prodotti importati dalla Promoplast s.r.l., come da documentazioni in atti, presentano proprio tali caratteristiche, sia per la struttura, sia per quanto riguarda la tipologia dei personaggi raffigurati, che non possono essere considerati semplici animali;
- i personaggi della Disney presentano una serie di caratteristiche che li rendono affini a esseri umani, parlano, ragionano, camminano in posizione eretta, sono dotati di mani, indossano vestiti, per cui debbono, senza ombra di dubbio, essere considerati "umanoidi". Ovvero "forniti di caratteri simili o tendenti all'umano" come definiti dal dizionario della lingua italiana "Zingarelli".

La Commissione, sulla base di quanto sopra esposto, accoglie l'appello della Agenzia delle Dogane Ufficio di Genova; tale decisione riveste carattere assorbente di ogni altra motivazione inerente il giudizio, ivi compreso l'appello incidentale, che viene rigettato anche nel merito in quanto i motivi in esso esposti, con riferimento al caso di specie, non presentano un riscontro giuridico tale da poter far dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato. Ritiene che sussistano giusti motivi per poter compensare le spese.


### **P.Q.M.**

accoglie l'appello dell'Agenzia delle Dogane  
 rigetta l'appello incidentale della Promoplast  
 e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara legittimo l'atto  
 impugnato

dichiara  
 compensate tra le parti le spese del giudizio.

Genova, 24/01/2012.

IL RELATORE  
 Dr. Lodovico Teppati



IL PRESIDENTE  
 Dr. Renato Delucchi





**7. Sentenza 37/8/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Delucchi, Relatore: Teppati**

Intitolazione:

**DAZI DOGANALI – Importazione giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani – Inquadramento Voce Doganale 95030049990 – Esclusione - Classificazione “figure umanoidi”– Inquadramento Voce Doganale 9503009500 – Conseguenze - Regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 (“Codice Doganale Comunitario”)**

Massima:

*Ai fini della corretta corresponsione del dazio doganale i giocattoli importati dalla Cina e raffiguranti le figure di Topolino (topo), Gambadilegno (gatto), Zio Paperone (papero), Pippo e Pluto (cani) e Archimede (gallo) non riproducendo fattezze di animali devono essere ricondotti alla categoria degli “umanoidi” che riproducono fattezze umane e in quanto tali assolvere il dazio del 4,7 per cento (Nel caso di specie, la ricorrente risultava destinataria di un atto di contestazione sanzioni per errata corresponsione di dazio doganale in relazione all’importazione avvenuta in data 15 gennaio 2009 di prodotti originariamente dichiarati quali giocattoli ma in realtà appartenenti alla categoria degli “umanoidi”, ovvero di personaggi di Walt Disney che, ancorché raffiguranti animali, riproducono fattezze umane).*

**8. Sentenza 70/11/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Proto, Relatore: Locci**

Intitolazione:

**1. TRIBUTI DOGANALI – art. 221 CDC – obbligazione doganale – termine – tre anni – proroga – atto perseguibile penalmente – astratta configurabilità – sussiste.**

**2. TRIBUTI DOGANALI – art. 220 CDC – contabilizzazione a posteriori – condizioni – errore dell’Autorità doganale – comportamento attivo - necessità**

Massima:

*1. Ai sensi dell’art. 221 C.d.C., la comunicazione al debitore dell’importo dovuto può anche avvenire dopo il termine di tre anni dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale se la mancata percezione del dazio è dovuta a causa di un atto perseguibile penalmente; al fine dell’applicazione di tale disposizione è sufficiente la possibilità che l’atto stesso sia qualificabile come illecito penale (nella specie, la notizia criminis era comunque stata effettuata nel termine triennale).*

*2. In base all’art. 220, par. 2, C.d.C., non si procede alla contabilizzazione a posteriori se, unitamente alle altre condizioni previste dalla disposizione, la mancata contabilizzazione deriva da un errore delle stesse Autorità doganali: tale errore, per essere rilevante ai fini della disposizione, deve risultare da un comportamento attivo delle autorità doganali, non essendo configurabile nel caso in cui le autorità siano state tratte in inganno dalle false dichiarazioni sull’origine dei prodotti rese dall’esportatore.*



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 11

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>PROTO</b>	<b>CESARE</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>LOCCI</b>	<b>LUCIANO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>LAURENZANA</b>	<b>DOMENICA</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 1947/10  
depositato il 19/10/2010

- avverso la sentenza n. 156/1/10  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA  
contro: AGENZIA DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI GENOVA

**proposto dal ricorrente:**

TESSIL TEX DUE SRL  
V SABBIONI 21 10028 TROFARELLO TO

**difeso da:**

BRUNO FILIPPO E CARDONE MICHELE  
VIA XX SETTEMBRE 14/17 16100 GENOVA GE

**Atti impugnati:**

ATTO DI CONTESTAZIONE n° 53895/RAU 5559 DOGANE DAZI

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 1947/10

UDIENZA DEL

22/06/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

70

PRONUNCIATA IL:

22 GIU. 2012

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

9 AGO. 2012



**C.T.R. di GENOVA SEZ. N. 11 UDIENZA DEL 22/06/2012  
RG APPELLI 1947/10**

L'Agenzia delle Dogane notificava alla Tessil-Text Due S.r.l. un atto di contestazione che veniva impugnato e la C.T.P. respingeva il ricorso e compensava le spese di lite .  
La Tessil-Text Due S.r.l. ha proposto appello chiedendone l'integrale riforma e pertanto l'annullamento dell'atto di contestazione .

**1- ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE**

**APPELLO**

L'obbligazione doganale si considera esigibile fin dall'epoca della sua nascita che è originata dal momento della dichiarazione in dogana che realizza il presupposto impositivo. Ne consegue che il diritto all'esazione non è differito e/o condizionato al momento in cui viene determinato e liquidato il tributo, ma rimane sempre collegato al momento dell'insorgenza dell'obbligazione ovvero all'effettuazione delle operazioni di importazione che segnano il verificarsi di tutti gli elementi costitutivi della pretesa tributaria. Alla data in cui è stata azionata la pretesa erariale con gli inviti di pagamento prodromici alla succedanea ingiunzione ed alla comunicazione della notizia di reato alla Procura della Repubblica di Genova), il termine triennale di prescrizione era ormai definitivamente scaduto rispetto all'epoca delle importazioni di cui è causa.

**CONTRODEDUZIONI**

L'art 11 lgs. n. 374 /90 integrante la normativa nazionale, non appare come l'unica base giuridica di riferimento per vagliare la tempestività dell'esercizio del potere revisionatorio, unitamente all'art 84 TULD per ciò che concerne la riscossione concreta dei diritti.

Del resto, l'intervenuta decadenza evidenziata nel segno dell'art. 11 citato, - ordinario termine triennale di perenzione che riconosce quale dies a quo la data di accettazione della bolletta doganale- è aspetto che non possa non tenere conto del combinato disposto dell'art 221 Codice Doganale Comunitario con il medesimo art 11 del d.lgs.n. 374/90, nonché conseguentemente del più generalmente rapporto tra i due livelli di normativa, il diritto comunitario e quello domestico;

Sarebbe rilevante in effetti, che la revisione dell'accertamento ex art 11 cit., avvenga entro il relativo termine decadenziale, ma in condizioni per così dire "ordinarie" di esercizio dello stesso potere di revisione, ma non "anomale" e pertanto qualora il mancato rispetto di tale termine trovi giustificazione nel fatto astratto di reato all'interno del quale si colloca la pretesa tributaria; infatti - qualora si consideri tutta la vicenda tributaria nel suo complesso, l'emergere di ipotesi astrattamente delittuose, modifica la tempistica procedimentale .

L'art. 221 C.D.C., ha lo scopo esclusivo di consentire all'autorità doganale di rimediare ad una percezione scorretta o insufficiente dei dazi causata da un fatto perseguibile penalmente e la cui portata, con tale restrittiva interpretazione, viene ingiustificatamente svuotata.

Tali principi sono affermati dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, la quale, con la sentenza 18 dicembre 2007, resa nel procedimento C-62/07, ha statuito che, ai fini della corretta interpretazione dell'art. 3 del Reg. CEE n. 1697/79, poi trasfuso nell'art. 221, comma 4, del C.D.C., *la qualificazione di un atto come "passibile di un'azione giudiziaria repressiva" rientra nella competenza delle stesse autorità che, a causa della commissione di tale atto, non hanno potuto percepire i dazi doganali dovuti, quindi nella competenza delle autorità doganali, in quanto autorità cui spetta determinare l'importo esatto dei dazi ed avviare l'azione di recupero a posteriori "*.

**2. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 220 DEL REGOLAMENTO CEE**

**APPELLO**

La contabilizzazione a posteriori è illegittima anche ai sensi del comma II lettera b del succitato articolo in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, risultano sussistenti tutte le condizioni che impongono il divieto di contabilizzazione a posteriori ossia:

- mancata contabilizzazione per errore dell'Autorità competente;
- buona fede del debitore che non poteva ragionevolmente scoprire l'errore dell'autorità;
- rispetto da parte del debitore di tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana.

L'errore dell'autorità malese è da individuarsi nel rilascio di un certificato di origine che, sulla base di quanto sostenuto dalla controparte, parrebbe non corretto.

La buona fede della TESSILTEX DUE srl risulta chiaramente dalle seguenti circostanze:

- a) la TESSILTEX DUE srl non avrebbe potuto e dovuto effettuare ulteriori accertamenti sulla veridicità dei certificati dal momento che neppure le autorità del paese di esportazione hanno ritenuto di svolgere ulteriori accertamenti. Per cui se l'autorità locale omette di richiedere certificazioni di esistenza di un ente soprattutto nei passaggi di maggior rilievo economico non può non essere indotta in errore sull'esistenza o meno di un esportatore. Si tratta perciò di un errore attivo perché l'autorità locale non può non ritenersi obbligata ad attivarsi verificando la conformità di un ente alla registrazione locale.
- b) inoltre è da rilevare che la TESSILTEX DUE srl ha acquistato i prodotti dall'intermediaria Hybal Limited e dunque non aveva diretto contatto, con conseguente possibilità di maggior controllo, con la società malese produttrice.

### **CONTRODEDUZIONI**

Pare opportuno precisare che l'art. 220 paragrafo 2, lett. b) del CDC intende tutelare il legittimo affidamento del debitore circa la fondatezza dell'insieme degli elementi che intervengono nella decisione di recuperare o meno i dazi.

Il primo periodo della lett. b) di tale articolo detta la regola di carattere generale: i dazi all'importazione e/o all'esportazione non vengono contabilizzati "a posteriori" quando sussistono **contemporaneamente** quattro condizioni: **1)** la mancata contabilizzazione risulta da un errore delle stesse Autorità doganali **2)** tale errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore **3)** il debitore deve aver rispettato tutte le disposizioni della normativa in vigore riguardo la dichiarazione in dogana **4)** il debitore ha agito in buona fede.

Come più volte messo in evidenza dalla Corte di Giustizia, l'errore commesso, per essere rilevante ai sensi dell'art. 220 CDC lett. b), deve risultare da un comportamento attivo delle Autorità doganali (Corte di Giustizia sentenza Macanarte C-348/89, punto 23 - sentenza Illumitronica C-251/00, punto 42 - sentenza Helwett. Packard C-250/91, punto 21).

Orbene nessun errore attivo della Dogana è possibile individuarsi nel caso di specie, ove ampiamente è dimostrato che la stessa Dogana è stata tratta in inganno dalle false dichiarazioni dell'esportatore, sull'origine dei prodotti, riprodotte nel certificato successivamente rivelatosi irregolare (Corte di Giustizia - sentenza Faroe Seafood C-153/94 e C204/94 - art. 220, lett. b) comma 2 e 3).

### **3. SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA**

### **APPELLO**

La dichiarazione doganale, con cui è stata dichiarata l'origine malese della merce importata, è stata rilasciata, come risulta dal riquadro 14, da Carnemolla Vincenzo in qualità di rappresentante diretto della TESSIL TEX DUE.

Ai sensi dell'art. 201 del Codice doganale comunitario (Reg. Cee 2913/92) il debitore dell'obbligazione doganale è il dichiarante, e solo in caso di rappresentanza indiretta è debitore anche il rappresentato.

Ad ulteriore sostegno della suddetta tesi la circostanza che l'atto impugnato è stato notificato a mani dello spedizioniere doganale succitato.

È dunque Carnemolla Vincenzo e non la ricorrente il soggetto legittimato passivo delle imposizioni e delle sanzioni doganali conseguenti alla suddetta dichiarazione.

L'atto impugnato, quindi, deve essere dichiarato nullo o annullato per difetto di legittimazione passiva.

### CONTRODEDUZIONI

Preliminarmente si osserva che lo spedizioniere doganale Sig. Carnemolla Vincenzo ha operato in **rappresentanza diretta**, come emerge chiaramente dalla compilazione del campo n. 14 della bolletta doganale in esame, ha pertanto firmato in nome e per conto del dichiarante, legittimo proprietario della merce ossia della Tessil Tex Due srl, con la conseguenza che gli effetti giuridici della sua attività si producono direttamente ed unicamente nella sfera giuridica del rappresentato.

L'art. 201 del Codice Doganale Comunitario stabilendo che il debitore dell'obbligazione doganale è il dichiarante, pone come eccezione il caso della rappresentanza indiretta, che può esser conferita dal dichiarante a chiunque, che risponde in solido con esso, ma questo non è il caso che qui interessa.

La ricorrente porta a sostegno della propria tesi il fatto che l'atto impugnato sia stato notificato allo spedizioniere doganale suddetto, ma in ciò non si ravvisa alcunché di irrituale e/o illegittimo, neppure infatti ai sensi dell'art. 40 del Testo Unico delle Leggi Doganali *ogni qualvolta le disposizioni doganali prescrivono al proprietario della merce di fare una dichiarazione o di compiere determinati atti o di osservare speciali obblighi e norme ovvero gli consentono di esercitare determinati diritti il proprietario stesso può agire a mezzo di un rappresentante*, la stessa norma precisa inoltre che la rappresentanza per il compimento delle operazioni doganali può esser conferita esclusivamente ad uno spedizioniere doganali.

#### 4. SUL DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI PROVA

### APPELLO

Dal poco comprensibile e immotivato atto impugnato pare risultare che l'ufficio delle dogane di Genova, a differenza di quanto dichiarato all'atto dell'importazione e da quanto risulta dal relativo certificato di origine, abbia riconosciuto origine cinese alla merce in quanto, in base ai *cargo manifest* della China Shipping, la merce importata risulta essere partita dalla Cina, trasbordata in Malesia e pervenuta in Italia.

La motivazione dell'Agenzia delle dogane risulta viziata sotto un duplice profilo: in primo luogo è fondata su mere presunzioni che non legittimano la rettifica dell'accertamento dell'origine della merce importata, ed inoltre si pone in evidente contrasto con l'art. 24 del Regolamento Cee del 12.10.1992 n. 2913 che nel disciplinare l'origine delle merci attribuisce rilevanza al luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e non già alla mera provenienza della merce stessa.

L'atto impugnato, dunque, risulta non adeguatamente motivato e del tutto privo di supporto probatorio, e per tali ragioni deve essere dichiarato nullo

### CONTRODEDUZIONI

Con questo motivo l'appellante non propone alcuna censura alla decisione impugnata, bensì ripropone il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, carenza che si sottolinea il giudice di prime cure non ha ravvisato, anzi ha rilevato che *sia sotto l'aspetto fattuale che sotto quello giuridico, l'atto appare congruamente motivato*.

Si chiede pertanto l'inammissibilità del presente motivo di appello.

#### 5. SULL' ORIGINE DELLA MERCE IMPORTATA

### APPELLO

#### a) *ORIGINE COMUNITARIA DELLA MERCE.*

Il Giudice di prime cure ha omissis l'esame dell'eccezione sul punto e quindi sull'applicazione alla fattispecie della Convenzione internazionale di Kyoto del 18.5.1973 accettata dalla Comunità Europea con la decisione del Consiglio n. 415 del 3 Giugno 1977 .

Detta Convenzione nell'allegato D. 1, ai fini della determinazione dell'origine delle merci, ha introdotto il criterio della percentuale *ad valorem*. Secondo tale criterio un prodotto si considera originario di un Paese

**C.T.R. di GENOVA SEZ. N. 11 UDIENZA DEL 22/06/2012**  
**RG APPELLI 1947/10**

se le lavorazioni ivi effettuate hanno generato un incremento economico superiore ad una percentuale rilevante, calcolata sul valore del bene prima di essere sottoposto a trasformazione.

I colli di fiocco di poliestere acquistati dalla TESSIL TEX DUE srl risultano dunque originari di Stati comunitari e dunque, ai sensi dell'art. 23 del Trattato istitutivo della Comunità Europea del 25.3.1957, non possono essere soggetti né a dazi doganali né a qualsiasi tassa di effetto equivalente.

Ne consegue l'inapplicabilità dei dazi *antidumping* previsti per la merce di origine cinese e il diritto alla restituzione delle somme pagate a titolo di dazi applicati su merce di origine malese

L'ultima trasformazione sostanziale della merce acquistata dalla TESSIL TEX DUE srl è avvenuta in Malesia per i seguenti motivi che risultano tra l'altro suffragati dai documenti versati in causa :

- a) in Malesia la JCC Fiber Industrial Sdn. Bhd. trasformava la fibra di poliestere (tow di poliestere) proveniente dalla Cina in fiocchi di poliestere (doc. 9 fascicolo I grado);
- b) ai sensi dell'art. 37 del Reg. Ce del 2.7.1993 n. 2454 si considerano trasformazioni complete le lavorazioni o trasformazioni che hanno l'effetto di classificare i prodotti ottenuti in una voce della nomenclatura combinata diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti non originari utilizzati. L'azienda cinese produceva fasci di filamenti sintetici di poliestere (tow di poliestere), identificati con codice doganale 5501 200000, mentre a seguito della lavorazione malese si otteneva il fiocco di poliestere individuato con codice 5503 200000. Tale cambio di codice costituisce di per sé un'evidenza dell'ottenimento di un prodotto nuovo o comunque del fatto che la lavorazione malese ha rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione (doc. 10 fascicolo I grado).

**CONTRODEDUZIONI**

Per ben comprendere la vicenda in esame, occorre premettere che le regole comunitarie che disciplinano l'origine preferenziale sono distinte da quelle previste per l'origine non preferenziale della merce.

Le regole sull'origine preferenziale si applicano ai casi in cui, all'atto dell'importazione siano previsti trattamenti tariffari agevolati (riduzione o esenzione daziaria) per le merci che rispondono ai requisiti fissati dalle regole medesime a fronte di accordi comunitari che accordano benefici a taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo; le regole dell'origine non preferenziale si applicano invece in assenza di trattamenti tariffari agevolati e determinano una tariffa comune e di altre misure non tariffarie alle merci oggetto di scambio.

Nel caso in esame, l'Olaf ha accertato che in Malesia non veniva effettuata alcuna *fabbricazione* del prodotto in argomento, conseguentemente è evidente che la Convenzione di Kyoto con la quale è stato introdotto il criterio della percentuale *ad valorem* ai fini della determinazione dell'origine, non può trovare applicazione, in quanto per stabilire l'origine del fiocco di poliestere, l'unica regola applicabile è quella contemplata nel citato allegato alle disposizioni di attuazione del codice doganale comunitario; su questo fondamentale aspetto, la ricorrente non fornisce alcuna prova atta a dimostrare la produzione in Malesia di fiocco di poliestere a partire dalle materie prime sopradette.

Risulta assai difficile comprendere ciò che controparte irragionevolmente sostiene circa l'origine del prodotto, né cinese né malese, bensì europea, ritenendo al riguardo che il valore apportato dalle lavorazioni effettuate in Cina e in Malesia, non può far conseguire ai fiocchi di poliestere il carattere di prodotto originario di tali paesi.

Parallelamente l'OLAF informava la Dogana di Spagna e Francia dei risultati di detta indagine, in quanto paesi destinatari di centinaia di importazioni del prodotto in questione. Al riguardo è significativo rimarcare che dopo l'entrata in vigore del dazio antidumping istituito con Regolamento CE n. 428/05, per le importazioni di fiocchi di poliestere di origine cinese, si è verificata un' esponenziale crescita dell'esportazione di PSF dalla Cina verso Comunità attraverso la Malesia;

Nel marzo 2008, i funzionari dell'Olaf partecipavano ad una riunione di coordinamento a Kuala Lumpur, nel corso della quale i rappresentanti del Ministero del commercio internazionale e dell'industria malese (MITI) hanno informato l'Olaf circa i risultati di una verifica preliminare effettuata su spedizioni di fiocco di poliestere, dalla verifica è emersa la non validità di *tutti i certificati d'origine non preferenziale emessi a nome della JCC Fiber* in quanto emessi sulla base di false informazioni fornite dalla società stessa; il MITI ha

**C.T.R. di GENOVA SEZ. N. 11 UDIENZA DEL 22/06/2012**  
**RG APPELLI 1947/10**

altresì segnalato che i competenti uffici malesi non avevano mai emesso certificati a nome delle alcune società tra le quali la Jumbo Bonanza, che ha presentato detto certificato nell'importazione per cui si discute.

6- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 1 REG. CEE N. 428/2005 DEL 10.3.05

**APPELLO**

La sentenza impugnata ha poi ritenuto contraddittoriamente di non accogliere l'eccezione sollevata dalla ricorrente in merito alla violazione e/o falsa applicazione ad opera della controparte della disposizione dell'art. 1 del Reg. Cee del 10.3.05 n. 428.

La contraddittorietà è palese se si considera che il Giudice di prime cure ha ritenuto da una parte di respingere il ricorso della società ricorrente sul presupposto della veridicità del verbale redatto dall'OLAF in merito all'origine della merce importata dalla ricorrente ritenendola, a torto per i motivi sopra svolti, di origine cinese e dall'altra di non attribuire credibilità al suddetto verbale laddove afferma a pag. 3 dell'all. 3 del doc. 1 che il fabbricante della merce spedita dalla Cina alla Malesia era Jiangyn Changlong Chemical Fiber Co. Ltd Houxiang Industrial Zone, Changjing, Jiangsu 214411 China addossando alla ricorrente l'onere di fornire la prova che effettivamente la merce importata sia stata prodotta da quest'ultima. Tale prova risulta a rigore dalla dichiarazione resa dall'Agenzia Internazionale Zhang Jia dela Suzhou Siyaun Agenzia Internazionale di trasporto alla società Jiangyn Changlong Fibre Chimiche S.r.l. e dal contratto di spedizione oltre che dal bollettino doganale della merce di importazione della dogana della Repubblica cinese(doc.14 , 15 el6) nonché dalle fatture prodotte con i numeri da 17 a 21.

Detto regolamento, che istituisce un dazio *antidumping* definitivo sulle fibre di poliestere in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese, stabilisce all'art. 1 che l'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto è pari al 24,6%

**CONTRODEDUZIONI**

Il Regolamento CE n. 428 /2005 stabilisce per alcune società produttrici espressamente indicate nel regolamento medesimo, (tra le quali la J.C.C. Fiber) aliquote di dazio antidumping applicabili a titolo individuale esclusivamente applicabile alle importazioni del prodotto originario dei paesi interessati e fabbricati dalle società in questione.

E' evidentemente infondata la pretesa della ricorrente circa l'applicazione dell'aliquota di dazio antidumping "individuale" per l'importazione che qui interessa per le seguenti ragioni:

- innanzitutto il fiocco di poliestere in argomento, veniva dichiarato all' importazione di origine malese;
- inoltre la fattura n. 05TEX007-1 del 6.05.2005 relativa al container TRLU5727643 allegata alla dichiarazione doganale in esame, risulta emessa dalla società **Hybal Limited** con sede ad Hong Kong, società che non è indicata tra le aventi diritto alle "agevolazioni" previste dal Reg. (CE) n. 428/05, a nulla possono rilevare altre fatture indicate oggi dalla controparte, per documentare la fornitura della merce da parte della ditta JCC Fiber e poter fruire del dazio individuale.

Il Regolamento CE n. 428/05 prevede che per beneficiare dell'aliquota di antidumping individuale, pari al 24,6%, il fiocco di poliestere debba esser oltre che **prodotto spedito e fatturato** dalle società che, per i loro requisiti sono state riconosciute " meritevoli" di un differente trattamento da parte della U.E, di tutto ciò la ricorrente, si vuol ribadire non ha fornito alcun elemento probatorio.

Oltre a ciò si fa presente che il principio secondo cui nessuna agevolazione daziaria, o riduzione, può esser concessa in caso di comportamento doloso o colpevole dell'obbligato si rinviene in diverse disposizioni del Codice Doganale Comunitario, Reg. CEE 2913/1992: si vedano ad esempio gli articoli 236 3° comma, 239 1° comma e 212 bis.

**MOTIVAZIONI**

**1- PRESCRIZIONE**

La doglianza dell'appellante non può essere accolta, come correttamente ha fatto il primo Giudice, in quanto il quarto comma dell'art. 221 del Codice Doganale Comunitario, dispone che la comunicazione al debitore dell'importo dovuto può avvenire anche dopo il termine di tre anni dalla data in cui è insorta



**C.T.R. di GENOVA SEZ. N. 11 UDIENZA DEL 22/06/2012**  
**RG APPELLI 1947/10**

l'obbligazione doganale, allorché la mancata determinazione del dazio sia dovuta a causa di un atto perseguibile penalmente. Quindi non è necessario che si debba accertare se per tale reato sia iniziata la procedura essendo sufficiente la possibilità di qualificare l'atto stesso come illecito penale. La Dogana, in presenza di una ipotesi delittuosa, poteva iniziare l'azione di recupero dei diritti evasi in quanto il reato ipotizzato era perseguibile secondo il nostro codice penale.

La "notizia criminis" è avvenuta con la comunicazione OLAF la cui riunione operativa a Bruxelles del 29.04.2008 riferita alle indagini Olaf svolte in Malesia nel febbraio 2008 è intervenuta nel corso del termine triennale e quindi ha legittimato la proroga del termine prescrizione rendendo tempestivi gli avvisi di rettifica e gli atti di contestazione emessi dall'Agenzia.

Nel caso in esame, l'OLAF aveva accertato che in Malesia non veniva effettuata alcuna *fabbricazione* del prodotto oggetto del contenzioso.

La denuncia penale promossa dall'Agenzia è stata fatta per ogni singolo comportamento fraudolento, ovvero per ogni bolletta, in base alla notizia di reato nata dalle informazioni OLAF che, con una rilevante documentazione probatoria, ipotizzava una truffa ai danni della CEE in quanto il prodotto era in realtà importato dalla Cina e successivamente riesportato in Europa..

**2- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 220 DEL REGOLAMENTO CEE**

Il primo periodo della lett. b) l'art. 220 paragrafo 2, del CDC detta la regola di carattere generale: i dazi all'importazione e/o all'esportazione non vengono contabilizzati "a posteriori" quando sussistono **contemporaneamente** quattro condizioni: **1)** la mancata contabilizzazione risulta da un errore delle stesse Autorità doganali **2)** tale errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore **3)** il debitore deve aver rispettato tutte le disposizioni della normativa in vigore riguardo la dichiarazione in dogana **4)** il debitore ha agito in buona fede.

L'errore sarebbe consistito nell'essersi astenuta dal formulare qualsiasi obiezione, malgrado il numero e l'importanza delle operazioni compiute dal debitore. Ma, come più volte messo in evidenza dalla Corte di Giustizia, l'errore commesso, per essere rilevante ai sensi dell'articolo sopra visto, deve risultare da un comportamento attivo delle Autorità doganali che invece è stata tratta in inganno dalle false dichiarazioni dell'esportatore sull'origine dei prodotti.

**3- SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA**

Anche questo motivo di doglianza non può essere accolto. La ricorrente porta a sostegno della propria tesi il fatto che l'atto impugnato sia stato notificato allo spedizioniere doganale ma questi ha firmato in nome e per conto del dichiarante, legittimo proprietario della merce ossia della Tessil Tex Due srl, con la conseguenza che gli effetti giuridici della sua attività si producono direttamente ed unicamente nella sfera giuridica del rappresentato.

**4- SUL DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI PROVA**

L'ufficio chiede l'inammissibilità del motivo di appello in quanto l'appellante non ha proposto alcuna critica alla decisione appellata limitandosi a riproporre tali e quali le argomentazioni del ricorso.

Questa Commissione ritiene di condividere tale rilievo e conferma pertanto che la sentenza è motivata sia sotto l'aspetto fattuale e sia sotto quello giuridico anche perché la dogana ha fondato la propria pretesa in base agli elementi contenuti nei rapporti dell'OLAF e, soprattutto, sulla documentazione fornita dall'agenzia di navigazione.

**5- SULL' ORIGINE DELLA MERCE IMPORTATA**

Anche su questo rilievo valgono le considerazioni fatte sul punto che precede. In particolare si evidenzia che il metodo introdotto dalla Convenzione di Kyoto, relativo alla comparazione tra il valore delle materie prime ed il valore dei prodotti primi non ha nessun rilievo nel caso in esame, in quanto i principi per conferire al prodotto carattere originario sono quelli tassativamente indicati nell'allegato X delle DAC. Da ciò deriva l'inapplicabilità dell'art. 23 del Trattato Istitutivo della Comunità Europea del 25.03.1957 richiamato da ricorrente. Infatti in tale articolo viene stabilito di non applicare dazi doganali a prodotti originari degli Stati membri. Ne discende che il motivo di doglianza risulta infondato essendo l'intera produzione del materiale importato effettuata in Cina e non già nella Comunità europea. A conferma di quanto già valutato è interessante la testimonianza dei rappresentanti dell' Autorità malese

**C.T.R. di GENOVA SEZ. N. 11 UDIENZA DEL 22/06/2012  
RG APPELLI 1947/10**

relativamente alla ditta JCC Fiber. Infatti la Camera di Commercio ed Industria malese ha raccolto una rilevante documentazione probatoria che conferma che il PSF era importato dalla Cina e successivamente riesportato alla Comunità Europea. Da tale verifica è emerso che tutti i certificati d'origine non preferenziale emessi a nome della JCC Fiber non erano validi in quanto emessi sulla base di false informazioni fornite dalla società stessa. Tutto ciò confermato dagli atti prodotti in causa. Inoltre si evidenzia che in data 29 aprile 2008 l'Olaf l'Ufficio Antifrode Europeo, effettuava una missione in Malesia a seguito di un fondato dubbio di importazioni fraudolente nella Comunità manifestato dalla Dogana del Belgio relativamente a *polyester staple fibres* originario della Repubblica Popolare Cinese e dichiarato originario della Malesia.

**6- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 1 REG. CEE N. 428/2005 DEL  
10.3.05.**

E' evidentemente infondata la pretesa della ricorrente circa l'applicazione dell'aliquota di dazio antidumping "individuale" per l'importazione ai sensi della norma sopracitata  
Per prima cosa si evidenzia che il fiocco di poliestere in argomento veniva dichiarato all' importazione di origine malese , ed inoltre la fattura allegata alla dichiarazione doganale in esame, risulta emessa dalla società Hybal Limited con sede ad Hong Kong, società che non è indicata tra le aventi diritto alle "agevolazioni" previste dal Regolamento CE citato.

**P.Q.M.**

Rigetta l'appello e condanna l'appellante a pagare alla Agenzia delle dogane le spese di questo grado che liquida in € 1.000,00 oltre gli accessori di legge.


Così deciso a Genova il 22 giugno 2012.

IL RELATORE

Dott. Luciano Locci



IL PRESIDENTE  
Dott. Cesare Proto



**9. Sentenza 1/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Quatraro, Relatore: Giusti**

Intitolazione:

**DOGANE – soggettività all'imposta – coinvolgimento ad una frode internazionale – mancata dimostrazione del compimento di operazioni doganali – soggettività – esclusione.**

Massima:

*E' soggetto passivo dell'obbligazione doganale il contribuente che essendo titolare della merce oggetto di scambio è il diretto debitore, o che è comunque solidalmente tenuto con il debitore avendo posto in essere operazioni di importazione od esportazione della merce: pertanto, se manca la prova che l'accertato coinvolgimento di un soggetto ad una frode internazionale abbia implicato il compimento di operazioni doganali, tale soggetto non può comunque essere considerato soggetto passivo dell'imposta.*

**10. Sentenza 21/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Fenizia, Relatore: Bruni**

Intitolazione:

**IMPOSTE DOGANALI - Reg. n. 2913/92 CEE - rappresentanza indiretta - responsabilità solidale tra il dichiarante e colui per conto del quale è stata presentata la dichiarazione - sussistenza.**

Massima:

*In materia doganale, ai sensi del Reg. n. 2913/92/CEE, nell'ambito di una rappresentanza indiretta, esiste una responsabilità solidale tra il soggetto rappresentato, per conto del quale viene presentata in dogana la dichiarazione, ed il dichiarante, che ha agito in nome proprio ma per conto altrui. Analogamente, è prevista comunque la sussistenza di un'obbligazione doganale tra lo spedizioniere doganale dichiarante in nome proprio ed il proprietario della merce oggetto di importazione.*

**11. Sentenza 49/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Quatraro, Relatore: Silvano**

Intitolazione:

**1. DOGANE – fattispecie astrattamente qualificabile come reato – accertamento - oltre il termine triennale - legittimità.**

**2. DOGANE – buona fede dell'importatore – certificato di origine preferenziale della merce – dovere di diligenza - necessità**

Massima:

*1. In tema di diritti doganali, il loro recupero può avvenire oltre il termine di decadenza triennale qualora la mancata determinazione del dazio sia dovuta a causa di atto perseguibile penalmente; a tal fine, non è necessario attendere la sentenza penale di condanna, essendo sufficiente che l'atto integri una fattispecie astrattamente prevista come reato.*

*2. L'importatore non è esentato dalla responsabilità per l'adempimento dell'obbligazione doganale facendo affidamento sulla validità del certificato preferenziale in quanto accettato dall'Autorità doganale: spetta infatti all'importatore dimostrare di aver agito con diligenza per assicurare il rispetto di tutte le condizioni per il trattamento preferenziale.*

**12. Sentenza 22/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Fenizia, Relatore: Galletto**

Intitolazione:

**TRIBUTI DOGANALI – accertamento – garanzie del contribuente sottoposto a verifiche - contraddittorio – poteri degli Uffici – rispetto Statuto dei diritti del contribuente – sussistenza.**

Massima:

*In materia di accertamento di tributi doganali, non costituisce violazione dello Statuto dei diritti del contribuente l'emissione dell'avviso di accertamento suppletivo prima della scadenza del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, c. 7, L. n. 212/2000: infatti, se l'Ufficio procede ad accessi, ispezioni e verifiche, al contribuente si applicano le garanzie previste dall'art. 52, d.p.r. n. 633/1972 applicabile ai tributi doganali per espresso richiamo dell'art. 11 d.lgs. n. 374/1990; se l'Amministrazione non si avvale di tale mezzo istruttorio, il sistema doganale è comunque rispettoso dei criteri dettati dallo Statuto dei diritti del contribuente a tutela del contraddittorio, avendo previsto una serie di garanzie peculiari per il contribuente, quale la contestazione amministrativa, la compilazione di un apposito verbale che raccolga le osservazioni ed i motivi di reclamo del contribuente ai fini della successiva controversia doganale.*

**13. Sentenza 36/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Mignone, Relatore: Mazza**

Intitolazione:

**DAZI DOGANALI - cavi d'acciaio - buona fede dell'importatore - paese esportatore - Corea del Sud - paese produttore - Cina - dazi antidumping - certificati di origine della merce - diligenza dell'importatore - importatore "medio" - necessità**

Massima:

*La buona fede dell'importatore non lo esime dalla sua responsabilità per l'adempimento dell'obbligazione doganale essendo egli il dichiarante della merce importata, quand'anche scortata da certificati inesatti o falsificati a sua insaputa. Ai fini della buona fede, il comportamento dell'importatore va valutato alla stregua dell'importatore medio che sa, o dovrebbe sapere, che nel settore in cui commercia il trattamento daziario può variare in misura considerevole a seconda del paese d'origine della merce importata (fattispecie in cui il contribuente aveva importato cavi d'acciaio da un esportatore della Corea del Sud il quale, a sua volta, li aveva acquistati dal Paese di origine, ossia dalla Cina, destinatario di misure antidumping; per giustificare la sua buona fede, il contribuente aveva allegato alla documentazione presentata in dogana il certificato di origine della merce rilasciato dalla Camera di Commercio Coreana).*

**14. Sentenza 37/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia - Presidente: Grandinetti, Relatore: Del Medico**

Intitolazione:

**1. DAZI DOGANALI – obbligazione doganale - termine per l’invio della comunicazione – obbligazione sorta a seguito di atto penalmente perseguibile – invio della comunicazione oltre il triennio – legittimità.**

**2. DAZI DOGANALI – responsabilità dello spedizioniere doganale – consapevolezza della frode – affidamento nel certificato di origine della merce rilasciato dall’autorità del paese extracomunitario – mancata individuazione della frode da parte dell’autorità italiana – inconfigurabilità.**

Massima:

*1. Ai sensi dell’art. 221 del Codice doganale comunitario, la comunicazione al debitore può essere inviata oltre tre anni dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale qualora l’obbligazione doganale sia sorta a seguito di un atto che, nel momento in cui è stato commesso, era penalmente perseguibile.*

*2. Affinché lo spedizioniere doganale possa essere considerato coobbligato al pagamento dei dazi ai sensi dell’art. 221, c. 1, punto 3, è necessario che sia chiaramente provato che costui era a conoscenza della falsità dei dati esposti nella dichiarazione doganale. Al riguardo, non può essere considerato a conoscenza della frode lo spedizioniere che abbia fatto affidamento sull’autenticità del certificato di origine della merce rilasciato dal Ministero dell’Industria del paese extracomunitario esportatore, tanto più che la falsità non è stata rilevata neppure dal Ministero dell’Industria Italiano che ha rilasciato il permesso ad importare.*



**15. Sentenza 51/3/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona - Presidente: Pellegrini, Relatore: Trucco**

Intitolazione:

**Ditta acquirente di merce all'estero con contestuale vendita ad altra ditta che importava a dazio agevolato con successiva rivendita a prezzo maggiorato all'originario acquirente – Verbale di revisione della dichiarazione doganale per abuso di diritto – Illegittimità, non essendo ravvisabile indebito risparmio d'imposta, trattandosi di operazioni commerciali non vietate e sorrette da valide ragioni economiche.**

Massima:

*Disattendendo precedente orientamento, la Commissione ha ritenuto che l'acquisto di merce allo stato estero e contestuale vendita ad altra ditta che, a sdoganamento avvenuto, rivende la stessa merce all'originario acquirente, costituisce negozio a scopo di lucro, non vietato dalle disposizioni comunitarie e nazionali. In alternativa, la ditta importatrice avrebbe potuto cedere i certificati conferenti il diritto di importare a dazio agevolato con successiva rivendita a prezzo maggiorato, in neutralità fiscale delle transazioni. Rilevato che l'Agenzia delle Dogane non ha assolto l'onere di provare, l'esistenza di un disegno elusivo, va esclusa la ravvisabilità dell'abuso del diritto.*



## IMPOSTA DI BOLLO

***1. Sentenza 52/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona - Presidente: Picozzi, Relatore: Lomazzo***

Intitolazione:

**Imposta di bollo - Atto di cessione gratuita di nuda proprietà da genitore a figlio in attuazione di accordo contenuto in sentenza dichiarativa di scioglimento del matrimonio – Regime agevolativo di cui all'art.19 L. 74/87 – Compete.**

Massima:

*Richiamate le sentenze n. 154/99 della Corte Costituzionale e n. 11458 del 30/5/2005 della Corte di Cassazione, si è ritenuta compresa nell'ambito applicativo della L. 74/87 la cessione gratuita della proprietà di immobili dal padre al figlio in attuazione dell' accordo contemplato nella sentenza divorzile, in quanto connessa con la regolazione dei complessivi rapporti economici tra gli ex coniugi volti ad esplicitare effetti favorevoli per la prole, visti i doveri di mantenimento gravanti sui genitori.*

**2. Sentenza 37/2/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona - Presidente: Schito, Relatore: Caputo**

Intitolazione:

**IMPOSTA DI BOLLO - Richiesta di trascrizione di impugnazione di acquisti per causa di morte -**

Massima:

*E' dovuta, l'imposta di bollo non avendo l'atto di trascrizione natura procedimentale , ai sensi dell'art. 18 DPR 115/2002 sulle spese di giustizia, né legame funzionale rispetto all'adozione del provvedimento finale del giudice. La nota di trascrizione dell'atto di impugnazione di acquisti per causa di morte non ha natura processuale né collegamento funzionale con il provvedimento del giudice, costituendo invece un onere per la parte che promuove l'azione al fine di opporre ai terzi gli effetti dell'eventuale pronuncia favorevole del giudice. E' perciò soggetta all'imposta di bollo.*



## IMPOSTA SULLE DONAZIONI

**1. Sentenza 10/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente e relatore: Torti**

Intitolazione:

**IMPOSTA SULLE DONAZIONI – accertamento – “abuso del diritto” – fondazione – società partecipata deputata all’esercizio di attività commerciale – soggetto interposto - vantaggio economico – esenzione dall’imposta sulle donazioni – sussistenza - fattispecie - ragioni economiche non meramente marginali - assenza**

Massima:

*E’ da considerarsi “abusiva” l’acquisizione di una società, da parte di una fondazione, che sia specificamente deputata allo svolgimento di attività commerciali riconducibili alla fondazione stessa, se ed in quanto diretta al perseguimento del risparmio fiscale rappresentato nella fruibilità, da parte della fondazione, dell’esenzione dall’imposta sulle donazioni sulle liberalità ricevute, a fronte di ragioni economiche del tutto marginali (nella specie, il carattere abusivo dell’operazione era circostanziato dal fatto che la fondazione aveva realizzato solo alcuni dei propri fini statuari, intratteneva stretti rapporti con società commerciali, godeva degli utili prodotti dalla società partecipata ed aveva finanziato l’acquisto da parte della società “interposta” di un immobile con finanziamenti infruttiferi iscritti in conto capitale. La fondazione eccepiva che l’aver concentrato l’esercizio di attività commerciali in un soggetto autonomo assolveva alla ragione economica di tenere indenne la fondazione stessa da tutte le vicende negative e pregiudizievoli legate allo svolgimento di attività commerciali. La Commissione non ha tuttavia ritenuto predominanti tali ragioni affermando che «per rendere impermeabile il patrimonio della fondazione dalle vicende commerciali operative è del tutto sufficiente attenersi ad una chiara e corretta gestione senza arrivare ad una “segregazione” giuridica del medesimo patrimonio”).*



## IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ



**1. Sentenza 83/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Soave, Relatore: Venturini**

Intitolazione:

**IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – base di determinazione del tributo – superficie sul quale è contenuto il messaggio – esenzione – cabina fotografica – insegna – superficie inferiore a 5 metri quadrati – dimostrazione – necessità – contribuente - incombenza**

Massima:

*L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della "minima figura piana geometrica" in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti; pertanto l'unica base di determinazione del tributo è rappresentata dalla superficie del mezzo pubblicitario utilizzato. Conseguentemente, ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 17, comma 1-bis d.lgs. n. 507/93 (che esenta da imposta sulla pubblicità le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati) il contribuente dovrà sempre dimostrare che la superficie su cui è apposto il messaggio contestato è comunque inferiore al detto limite di 5 metri quadrati (fattispecie in tema di cabine fotografiche).*



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>SOAVE</b>	<b>GIOVANNI</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>VENTURINI</b>	<b>MARIO CARLO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>CATTANEO</b>	<b>ALBERTO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull' appello n° 209/11  
spedito il 27/01/2011
- avverso la sentenza n° 80/06/2010  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA  
contro: AIPA SPA

**proposto dal ricorrente:**

DEDEM AUTOMATICA SRL  
VIA CANCELLIERA, 59 00040 ARICCIA RM

**difeso da:**

AVV. FOLGORI ROBERTO  
VIA CANCELLERIA 59 00040 ARICCIA RM

**Atti impugnati:**

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 62 PUBBLICITA' 2009

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 209/11

UDIENZA DEL

27/02/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

83

PRONUNCIATA IL:

27/2/2012

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

13 LUG. 2012

Il Segretario

*ofoni*

*TR*



(segue)

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'AIPA, società di gestione del servizio riscossione imposta di pubblicità del comune di Loano, emette l'avviso di accertamento di cui si discute per € 130,00 relativamente all'anno 2009, ritenendo soggetti a imposizione i messaggi pubblicitari apposti sulle cabine fotografiche della società DEDEM AUTOMATICA srl disposte, appunto, nel territorio di Loano,

La società ricorre presso la CTP di Savona, richiamando nel ricorso pag.2 della circolare ministeriale n.3/DPF del Ministero dell'Economia e della Finanze; assume di essere esente dal pagamento dell'imposta in parola nel presupposto assorbente di ritenere gli impianti pubblicitari in questione quali insegne di esercizio e come tali appunto esenti, in ragione anche della dimensione non superiore a mq. 5, ai sensi dell'art. 2 bis comma 1 Legge 75/2002 e dell'art. 10 della Legge 448/2001.

Al ricorso come sopra proposto si oppone la società concessionaria la quale chiede la conferma del proprio operato e richiama numerose sentenze di merito che avrebbero definito identiche controversie confermando gli avvisi opposti.

La CTP di Savona respinge il ricorso con condanna alle spese sia sul presupposto che l'intero complesso scritturale e informativo apposto sulle pareti delle cabine costituisca messaggio pubblicitario, sia che comunque la società DEDEM non ha provato che la superficie interessata è inferiore ai 5 mq.

La società propone successivamente appello presso questa CTR contestando gli assunti dei primi giudici. Secondo la Società appellante alle indicazioni in questione si attaglia perfettamente la nozione di insegna di esercizio, esse indicando, appunto, il luogo di esercizio e la tipologia dell'attività svolta. In sostanza ogni cabina sarebbe sede e luogo di esercizio dell'attività, fatto che sarebbe confermato da Cass. 6200/95, prodotta. Inoltre contesta il criterio di misurazione del messaggio, atteso che non dovrebbe comprendere tutta la superficie su cui è scritto, ma solo la minima figura geometrica piana che contiene i messaggi stessi.

Non risulta costituzione dell'AIPA, dalla quale l'appello risulta essere stato ricevuto a mezzo posta raccomandata il 03.01.2011.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, letti gli atti di causa, ritiene che i motivi di impugnazione non possano essere accolti.

La società, come in primo grado, assume:

>>che i presunti mezzi pubblicitari hanno le caratteristiche di insegna di esercizio, in quanto tesi ad indicare quale attività si svolge nell'esercizio stesso.

>>che comunque i messaggi ricoprono superficie inferiore ai 5 mq, e quindi sono esenti ex comma 1 art. 2 bis L. 75/2002 e art. 10 L. 448/2001.

Richiama in proposito il dettato della circolare n3 sopra citata.

I primi giudici hanno ritenuto: sul primo punto che il messaggio al pubblico riportato sulle cabine -valutato nel suo complesso- costituisca messaggio pubblicitario giacché richiama la gamma dei servizi offerti; sul secondo punto che la società non ha dimostrato che la superficie complessiva del messaggio - complessivamente considerato- sia inferiore ai 5 mq.

Nell'atto di appello la società insiste sul fatto che ogni singola cabina è luogo di esercizio dell'attività, e conseguentemente (richiama e produce estratto

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 209/2011

UDIENZA DEL

27/2/2012 ore 09:



(segue)

di Cass.6200/95) le scritte su essa apposte configurano semplice insegna e non messaggio pubblicitario. Insiste inoltre sull'erronea misurazione effettuata dall'AIPA, che avrebbe comunque errato nel considerare l'intera superficie recante i messaggi anziché quella della minima figura piana geometrica che contiene i messaggi stessi.

La Commissione preliminarmente osserva che nessuna delle parti ha offerto a comprova delle proprie tesi una rappresentazione grafica o fotografica delle scritte e/o dei messaggi in questione; il giudice, pertanto, per costituire il proprio convincimento, deve avvalersi delle dichiarazioni delle parti. In particolare, va osservato che a fronte della precisa affermazione dell'AIPA che riporta in controdeduzioni la presenza di n. sei mezzi di comunicazione pubblicitaria recanti la scritta "fototessera - foto a colori-" di complessivi mq. sei, parte privata si limita ad affermare in atto di appello che il metodo di valutazione è errato (e riporta i criteri di calcolo espressi nella circolare 3DPF citata), ma non dimostra l'assunto.

Pertanto, letti gli atti e richiamata la normativa sopra citata, la Commissione è dell'avviso che:

>1 L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

>2 Le affermazioni di parte, secondo cui ogni cabina deve essere intesa come sede dell'attività imprenditoriale, restano indimostrate, atteso che la sentenza Cass.6200/95 prodotta in atti non attiene alla predetta problematica, ma al diritto di occupare spazi per l'esercizio di attività imprenditoriale attraverso la posa in opera di cabine fototessera. Inoltre, le numerose comunicazioni di dispositivo di sentenza favorevole alla società non offrono alcuno spunto di utilità ai fini del giudizio, atteso che non vengono prodotte le relative sentenze dalla cui motivazione trarre indicazioni.

>3 Comunque, anche a voler dar credito alle affermazioni di parte, secondo le quali in base al punto precedente si sarebbe in presenza di semplice insegna apposta sul luogo di esercizio dell'attività e in quanto tale non riportante alcun messaggio pubblicitario ma solo indicazione della tipologia di servizio offerto, va rilevato che il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 17, comma 1 bis aggiunto dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 10 che esenta dall'imposta le insegne di attività commerciali e di produzione di beni o servizi nei limiti di una superficie complessiva fino a cinque metri quadrati, non consente di introdurre distinzioni in relazione al concorso dello scopo pubblicitario con la funzione propria dell'insegna stessa, purché la stessa, oltre ad essere installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie, e ad avere la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività, si mantenga nel predetto limite dimensionale (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26174 del 2011). Con riferimento a tale limite, va osservato che l'imposta sulla pubblicità è calcolata in base alla superficie della "minima figura piano geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti"; tale norma prevista dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 15 novembre 1997, n. 507, prende dunque come unica base di determinazione del tributo la superficie del mezzo pubblicitario utilizzato; nella fattispecie, a fronte dell'affermazione di AIPA (a base dell'accertamento oggi opposto) che il messaggio nel suo complesso si estende su superficie di 6 metri, parte privata non offre prove valutabili

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 209/2011

UDIENZA DEL

27/2/2012 ore 09:

3



(segue)

da questo giudice, ma solo asserzioni, pertanto non si rilevano profili di illegittimità dell'avviso.

Tanto ritenuto e considerato, l'appello della società DEDEM AUTOMATICA srl va respinto e la sentenza di primo grado confermata. Quanto alle spese, non vi è luogo a provvedere in assenza di costituzione dell'appellata AIPA.

p.q.m.

La Commissione conferma la sentenza di primo grado. Nulla sulle spese in assenza di costituzione dell'appellata.

Così deciso in Genova il 27 febbraio 2012.

L'estensore

Il Presidente.

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 209/2011

UDIENZA DEL

27/2/2012

ore 09:

**2. Sentenza 3/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente e relatore: Ghigliazza**

Intitolazione:

**TRIBUTI LOCALI – Imposta sulla pubblicità – omessa denuncia – presunzione di effettuazione della pubblicità – decorrenza – contenuto dell’avviso di accertamento.**

Massima:

*In tema di imposta sulla pubblicità, l’avviso di accertamento non deve riportare il periodo di effettiva esposizione del mezzo pubblicitario oggetto di imposizione: infatti, qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal primo gennaio dell’anno in cui è stata accertata, operando tale presunzione, per tutte le altre ipotesi, dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l’accertamento.*

**3. Sentenza 4/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente e relatore: Ghigliazza**

Intitolazione:

**TRIBUTI LOCALI – Imposta sulla pubblicità – notificazioni – persone giuridiche – assenza nel Comune della sede legale – provata l’esistenza nel Comune di altra sede, ufficio o azienda – equiparazione – validità della notifica.**

Massima:

*In tema di tributi locali, qualora nel Comune interessato la persona giuridica non abbia il domicilio fiscale, è comunque valida la notifica di un atto che sia effettuata presso ogni altra sede, ufficio o azienda di cui sia noto l’indirizzo nel Comune interessato, in quanto tali luoghi sono equiparati alla sede legale (nella specie, il Comune di Genova aveva notificato un atto di irrogazione di sanzioni, relativo all’imposta sulla pubblicità, non presso la sede legale della Società, situata a Napoli, bensì ad un indirizzo all’interno del proprio territorio in corrispondenza del quale la Società risultava svolgere la propria attività, così come dimostrato anche dall’avvenuto pagamento della TIA per tali superfici. Fattispecie conforme a Cass., 29/07/2009, n. 17590).*





## IMPOSTA DI SUCCESSIONE

*1. Sentenza 1/6/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Piazza, Relatore: Glendi*

Intitolazione:

**IMPOSTA DI SUCCESSIONE - Rettifica del valore dichiarato di immobile in base a rendita attribuita dall'Agenzia del Territorio ma annullata dal C.T.P. Con sentenza impugnata presso la C.T.R. - Illegittimità.**

Massima:

*L'annullamento della rendita accertata dall'Agenzia del Territorio in forza di sentenza della C.T.P. , confermativa della rendita proposta, impedisce all'ufficio di rettificare in base alla rendita accertata il valore dell'immobile dichiarato dall'erede nella denuncia di successione, sia pure per impedire il decorso dei termini di accertamento, non rilevando che la sentenza della C.T.P. fosse stata impugnata presso la C.T.R. ( che peraltro aveva poi confermato la sentenza di l° grado).*



## IMPOSTA SUL REDDITO

***1. Sentenza 78/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria – Presidente: Soave, Relatore: Cattaneo***

Intitolazione:

**IMPOSTE SUI REDDITI – operazioni soggettivamente inesistenti – costi sostenuti per il compimento di atti illeciti – indeducibilità – costi sostenuti per la commercializzazione di beni – deducibilità – sussiste.**

Massima:

*Per effetto del D.l. n. 16/12, non sono deducibili i costi e le spese dei beni e delle prestazioni di servizio direttamente impiegati per il compimento di atti illeciti; pertanto, anche nel caso in cui sia contestata l'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, è comunque lecita la deduzione dei costi sostenuti per l'acquisto dei beni destinati ad essere commercializzati.*

**2. Sentenza 87/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Soave, Relatore: Venturini**

Intitolazione:

**IRPEF – cancellazione dall’anagrafe dei residenti – residenza all’estero – Principato di Monaco – paradiso fiscale – residenza in Italia – presunzione – centro di interessi economici ed affettivi – dimostrazione – necessità.**

Massima:

*In forza dell’art. 2, comma 2-bis, d.p.r. n. 917/1986, il cittadino italiano che si sia cancellato dall’anagrafe della popolazione residente per trasferirsi nel Principato di Monaco, si considera comunque residente in Italia a meno che dimostri che la sussistenza di un prevalente centro di interessi affettivo – economico nel Paese estero (nella specie, sebbene il contribuente avesse dimostrato di dimorare periodicamente all’estero, la Commissione ha ritenuto che il “centro degli interessi economici ed affettivi” dovesse comunque essere ravvisato in Italia alla luce del fatto che i familiari del contribuente risiedevano in Italia nello stesso indirizzo presso il quale il contribuente ha individuato il proprio domicilio fiscale con la dichiarazione dei redditi, che il contribuente era amministratore e liquidatore di una società italiana, che aveva stipulato numerosi contratti di assicurazione in Italia e che non aveva dato convincenti prove in relazione a redditi prodotti, percepiti e dichiarati all’Estero).*



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>SOAVE</b>	<b>GIOVANNI</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>VENTURINI</b>	<b>MARIO CARLO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>BARABINO</b>	<b>MAURO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull' appello n° 2073/10 depositato il 09/11/2010
- avverso la sentenza n° 227/03/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE GENOVA

**proposto dal ricorrente:**

ZANOTTI ENNIO  
VIA MARCELLO STAGLIENO 10/27 16129 GENOVA GE

**difeso da:**

CRISCUOLI GISELDA  
VIA MARCELLO STAGLIENO 10/27 16129 GENOVA GE

**Atti impugnati:**

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4CM00412/2009 IRPEF 2004

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 2073/10

UDIENZA DEL

23/01/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

87

PRONUNCIATA IL:

23/1/2012

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

13 LUG. 2012

Il Segretario

*[Signature]*

*[Signature]*



(segue)

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Ufficio accerta ai sensi del 41 bis DPR 600/73 l'omessa dichiarazione nel mod. UNICO di redditi ai fini IRPEF e addizionali reg./com. da parte del ricorrente, che si pretende titolare (oltre a redditi da immobili) di redditi di lavoro dipendente per € 73.991,00, per l'attività svolta nel 2004 per la società COGESEL SCARL di Genova che ne ha dato atto in sede di presentazione del mod. 770 e gli ha rilasciato regolare CUD.

Il ricorrente presenta istanza per autotutela evidenziando di essere iscritto all'anagrafe dei residenti all'estero (AIRE) dal 09.11.87, ma l'Ufficio respinge ritenendo che egli abbia in Italia significativi e duraturi rapporti di lavoro.

Il contribuente ricorre alla CTP di Genova, chiede l'annullamento dell'atto opposto, ed eccepisce:

- 1- Che deve essergli consentito di dimostrare nei fatti che egli risiede all'estero e che non conserva residenza fiscale in Italia;
- 2- Che effettivamente risiede nel Principato di Monaco, come da documentazione agli atti;
- 3- Che in tale Stato oltre che ad avere residenza è anche titolare di utenze domestiche, di assistenza sanitaria, di rapporti bancari;
- 4- Che in tale Stato svolge rapporto continuativo di lavoro alle dipendenze della società ES-KO s.a.m.;
- 5- Che in Italia non ha rapporti familiari, e che quelli di lavoro con COGESEL non richiedono presenza temporaneamente significativa durante l'anno, contemplando per lo più lavoro all'estero (Croazia).

Con successiva memoria produce giurisprudenza asseritamente favorevole.

L'Ufficio insiste nelle proprie tesi, evidenziando inoltre che la moglie non risulta separata e risiede in Italia in appartamento di proprietà del contribuente.

La CTP respinge, sul presupposto che il contribuente non abbia provato sufficientemente la residenza all'estero in relazione alla esistenza di domicilio fiscale in Italia, ove intrattiene regolari rapporti quali stipula di contratti assicurativi e patrimoniali e il lavoro dipendente a favore di COGESEL. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese.

Successivamente il contribuente presenta appello presso questa CTR, insistendo sul fatto che i primi giudici non avrebbero approfondito sufficientemente le tesi difensive e le prove offerte; insiste in particolare sul fatto :

<<che da tempo risulta iscritto all'AIRE e che gli elementi di prova della effettiva residenza all'estero dallo stesso forniti debbono essere valutati compiutamente; li ripercorre tutti come in primo grado; aggiunge di essere iscritto al locale Yacht Club e all'Automobil Club di Monaco, nonché di essere stato insignito dell'onorificenza del cavalierato per servizi resi al Principato all'estero. Precisa di essere proprietario di due autovetture immatricolate in Monaco;

<<che l'appartamento dallo stesso posseduto in Italia è sì abitato dalla moglie ivi residente, ma che sussiste separazione di fatto non formalizzata;

<<che nel 2004 ha svolto attività lavorativa per COGESEL esclusivamente in Croazia, come risulta dal CUD 2005, e quindi non in Italia.

<<che l'incarico presso COGESEL richiedeva attività minima in Italia, consistendo prevalentemente nella conclusione e controllo di contratti all'estero. Che l'attività era resa dunque all'estero;

<< che la sede principale dei propri affari e relazioni personali era nel 2004 in Monaco e non certamente in Italia;

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 2073/10

UDIENZA DEL

23/01/2012

ore 01





(segue)

Chiede ritenersi provate le sue asserzioni e conseguentemente annullarsi l'avviso.

L'Ufficio insiste per la fondatezza delle proprie tesi, rilevando in particolare:

>>che il contribuente è proprietario di immobile in Italia, ove risiede la moglie che non risulta separata se non sulla base di una semplice dichiarazione rilasciata da essa stessa; che in Italia risiede anche la figlia, con la quale l'anno successivo, 2005, il contribuente ha acquistato altro immobile in Italia;

>>che nella società COGESEL rivestiva la carica di amministratore e legale rappresentante, per cui non è immaginabile che la sua presenza fosse così sporadica in sede;

>>che la residenza in Monaco è dimostrata solo formalmente, mentre non lo è sufficientemente in ordine alla prevalenza dei rapporti reddituali intercorrenti con lo Stato estero.

>>che dalla dichiarazione della società ES-Ko di Monaco si desume solo che la stessa è di proprietà di famiglia del contribuente, e che nella stessa ricopre la carica di amministratore unitamente a Franco Zanotti.

>>Che la stipula di numerosi contratti assicurativi in Italia mal si concilia con la presenza asseritamente sporadica in Italia.

Chiede conferma della sentenza di primo grado.

Si procede a udienza pubblica, nella quale le parti insistono come in atti.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, Letti gli atti e udite le parti, ritiene non fondati i motivi di impugnazione.

La Commissione osserva:

>>1 Il contribuente nei punti A),B),C),D dell'appello elenca le prove ritenute idonee a contestare l'assunto dei primi giudici che hanno ritenuto indimostrata la residenza in Montecarlo; sul punto, la Commissione osserva che il convincimento dei primi giudici è fondato su due motivi: principalmente sul fatto che il centro prevalente di interesse rilevante ai fini fiscali è stato ritenuto sussistente in Italia; "inoltre", il ricorrente non avrebbe prodotto prove certe e idonee a dimostrare la residenza all'estero. Dunque, tale aspetto non è considerato come fondamento principale del convincimento: quest'ultimo è basato essenzialmente sul fatto che il centro prevalente di interessi fosse in Italia, e solo a rafforzamento ("inoltre") viene considerato l'aspetto della residenza;

>>2 Le tesi difensive sono espresse come di seguito sinteticamente riportate:

\* Parte privata espone: il centro degli interessi economici e sociali del contribuente deve essere riconosciuto nel Principato, giacché: a) vi risiede in immobile di proprietà; b) gode ivi dell'assistenza medico-sanitaria; c) usufruisce ivi di utenze domestiche attestanti consumi costanti; d) ha accesso ivi due C.C. bancari; e) è amministratore delegato della soc. ES-KO avente sede nel Principato; f) non ha particolari legami in Italia, atteso che l'appartamento di cui è proprietario è abitato dalla moglie separata di fatto, la carica rivestita in COGESEL è di scarsa rilevanza viste le piccole dimensioni della società stessa, le polizze sono state stipulate per il predetto appartamento e a tutela delle responsabilità derivanti dalla carica di amministratore COGESEL, le rimesse di denaro al coniuge sono di non rilevante entità, non è iscritto ad alcun circolo o associazione italiana, è invece iscritto a numerosi e prestigiosi circoli in Montecarlo ed è stato ivi insignito del titolo di cavaliere, le due auto possedute sono immatricolate in Montecarlo.

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 2073/10

UDIENZA DEL

23/01/2012 ore 09:



(segue)

\*\* L'Ufficio espone: I legami affettivi (moglie e figlia) risiedono in Italia; la moglie (per la quale non esiste alcun provvedimento che attesti la separazione) risiede in Italia nello stesso indirizzo presso il quale il ricorrente ha individuato il proprio domicilio fiscale con la dichiarazione dei redditi; il contribuente non era solo dipendente di COGESEL, ma ne era amministratore/legale rappresentante ed ora ne è liquidatore; esistono numerosi contratti di assicurazione stipulati dal contribuente in Italia; l'art. 2 comma 2bis del TUIR –applicabile nella fattispecie essendo il Principato inserito tra i Paesi aventi regime fiscale privilegiato- prevede che i cittadini italiani cancellati dall'anagrafe si considerano residenti (quali soggetti passivi di imposta) fino a prova contraria, che deve quindi essere offerta dal contribuente; le prove offerte non testimoniano l'esistenza di centro prevalente di interessi famigliari ed economici presso il Principato;

>>3 Quanto alla residenza nel Principato, la Commissione ritiene che effettivamente le prove offerte dal contribuente (come integrate ed esplicitate in questo grado di giudizio) siano indicative dell'aver stabilito la propria residenza anagrafica in Montecarlo; ma è da ritenere che tale aspetto debba essere valutato in relazione alla sussistenza di prevalente centro di interessi in Italia: dal quadro normativo desumibile dalla normativa (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2) risulta (Cass. n. 13803/01; 10179/03) che il legislatore ha individuato tre criteri alternativi di collegamento territoriale per disciplinare l'esercizio della "sovranità fiscale":

a) il criterio della residenza (in Italia), in forza del quale il reddito mondiale del residente deve essere tassato in Italia, salvo le deroghe espressamente previste; questo criterio non è applicabile alla fattispecie, atteso che la residenza formale all'estero è da ritenere provata.

b) il criterio della territorialità del reddito prodotto, in forza del quale il reddito viene tassato nel luogo di produzione; questo –posto che si dia credito alle affermazioni di parte suffragate dai dati riportati nel CUD rilasciato da COGESEL- è di fatto la Croazia; ma nemmeno questo criterio è applicabile alla fattispecie, atteso che quando il datore di lavoro risiede in Stato diverso da quello in cui il reddito è prodotto, i redditi da lavoro dipendente sono tassabili nello Stato in cui ha sede il datore di lavoro, se l'onere della remunerazione non sia sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore abbia nell'altro Stato (v. Cass., 19/1/2009, n. 1138); e in questo caso non risulta che la soc. COGESEL di Genova abbia sedi in Croazia.

c) il criterio della origine del reddito, in forza del quale la tassazione avviene sulla base della nazionalità dell'ente pagatore (v. Cass., 13/2/2009, n. 3556), come nel caso in esame.

>>4 Le proprietà immobiliari in Italia –ancorché in uso a parenti del contribuente- debbono essere dichiarate, e sono, unitamente ai contratti assicurativi stipulati in tale Paese e ai redditi (tra l'altro di ammontare non irrilevante) certificati da CUD, indicative di consistente centro di interesse economico, da ritenere prevalente in assenza di diversa prova.

>>6 Alle considerazioni di cui al punto precedente viene opposta prova valida solo in ordine alla residenza all'estero del contribuente, ma limitatamente agli aspetti dei rapporti sociali e assistenziali (prova peraltro debole per quest'ultimo aspetto: va rilevato che tutte le certificazioni mediche prodotte sono relative a periodi diversi dall'annualità 2004); nulla viene validamente provato, per contro, in ordine alla consistenza economica del centro di interesse nel Principato, ovvero redditi tali da dimostrare prevalenza di tale centro di interesse rispetto a

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 2073/10

UDIENZA DEL

23/01/2012 ore 09:

4



(segue)

quello esistente in Italia. Al di là della esistenza di cariche nella società ES-KO e di titoli più o meno onorifici, nessuna indicazione è offerta in merito ai redditi prodotti, percepiti e dichiarati nel Principato. La dichiarazione 12.8.2009 di ES-KO attesta solo che è amministratore delegato, che il capitale sociale è di 560.000,00€, che ha compiuto funzioni amministrative e operative per le quali la sua presenza in Monaco era necessaria ("pour lesquelles sa présence à Monaco était nécessaire" : la traduzione italiana prodotta, non giurata, dal testo francese riporta ottimisticamente "presenza abituale"). Per contro, i prospetti della genovese COGESEL per l'INPS indicano costante presenza mensile lavorativa di 26 gg., e dal CUD 2005 per il 2004 non risulta effettuata ritenuta fiscale alcuna, né il contribuente dimostra che il reddito sia stato dichiarato presso il Principato o altrove.

Tanto ritenuto e considerato, la Commissione è dell'avviso che il reddito da lavoro dipendente risultante dal CUD rilasciato nel 2005 per il 2004 da COGESEL SCARL di Genova debba essere inserito nella dichiarazione dei redditi; conseguentemente, l'appello del contribuente va rigettato. La effettiva controvertibilità della questione in relazione alle ulteriori prove offerte in appello costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di questo grado di giudizio.

p.q.m.

La Commissione respinge l'appello del contribuente.

Spese compensate per questo grado di giudizio.

Così deciso in Genova il 23 gennaio 2012

L'estensore

Il Presidente

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 2073/10

UDIENZA DEL

23/01/2012 ore 09:

**3. Sentenza 88/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Soave, Relatore: Barabino**

Intitolazione:

**1. IRPEF – “incentivo all’esodo” – rimborso somme erroneamente trattenute – termine per poter chiedere il rimborso - art. 38 d.p.r. n. 602/1973 – applicabilità.**

**2. IRPEF – “incentivo all’esodo” – termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso – decorrenza - dalla sentenza della Corte di Giustizia che ha dichiarato incompatibile la normativa interna col diritto dell’unione – sussistenza.**

Massima:

*1. La richiesta di rimborso delle ritenute IRPEF effettuate, come sostituto di imposta, ai sensi dell’art. 23 del DPR 600/1973, da un datore di lavoro diverso dall’Amministrazione dello Stato, sulle somme a vario titolo corrisposte al dipendente, trova la sua disciplina esclusiva nell’art. 38 DPR 602/1973 che opera in tutte le ipotesi di inesistenza, anche parziale, dell’obbligazione tributaria, tanto se l’errore si riferisca al versamento, quanto nel caso in cui l’errore cada sull’an o sul quantum del tributo.*

*2. Qualora il contribuente abbia scontato la tassazione ordinaria in luogo di quella agevolata prevista per le ipotesi di “incentivo all’esodo”, il termine di decadenza per poter proporre la relativa istanza di rimborso decorre dal 16 gennaio 2008, data in cui la Corte di Giustizia ha dichiarato incompatibile con il diritto comunitario la disciplina nazionale.*

**4. Sentenza 90/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Soave, Relatore: Barabino**

Intitolazione:

**IMPOSTE SUL REDDITO – reddito di impresa – accertamento – perdite sui crediti – operatori stranieri – insolvenza – deducibilità – dichiarazione di insolvenza del debitore – necessità – esclusione.**

Massima:

*In tema di imposte sui redditi, non è necessario, al fine di ritenere deducibili le perdite su crediti, che il creditore fornisca la prova di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell'insolvenza del debitore estero e, quindi, l'assoggettamento di costui ad una procedura concorsuale, essendo invece sufficiente che tali perdite risultino documentate in modo certo e preciso.*

**5. Sentenza 94/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Moraglia, Relatore: Chiti**

Intitolazione:

**IRPEF – cessione di area suscettibili di utilizzazione edificatoria – plusvalenza – vincolo di in edificabilità – intento speculativo – assenza – imponibilità esclusione.**

Massima:

*L'art. 81 t.u.ir. prevede la tassazione delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione; non è quindi tassabile la cessione di un'area gravata da vincolo dell'inedificabilità preordinata all'esproprio non essendo ravvisabile in tale cessione alcun intento speculativo.*



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |          |            |            |
|--------------------------|----------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MORAGLIA | GIACOMO    | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CHITI    | ALFREDO    | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | ZANONI   | PIER LUIGI | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |          |            |            |
| <input type="checkbox"/> |          |            |            |
| <input type="checkbox"/> |          |            |            |
| <input type="checkbox"/> |          |            |            |

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 144/10

UDIENZA DEL

11/10/2010

ore 09:30

SENTENZA

N°

94

PRONUNCIATA IL:

11/10/2010

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

13 LUG. 2012.

Il Segretario

*[Signature]*

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 144/10 depositato il 26/01/2010
- avverso la sentenza n° 34/05/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE SAVONA

proposto dal ricorrente:

GORLERI ADRIANA  
VIA MAZZINI 20 17052 BORGHETTO SANTO SPIRITO SV

difeso da:

BUGELLI MASSIMO  
VIA DOTT. G. BEFFA 5/1 17031 ALBENGA SV

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4M010300542 IRPEF TASS. SEPARATA 2003



## FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La contribuente Gorleri Adriana impugnava l'avviso di accertamento N. R4M01030054Z con il quale l'Agenzia delle Entrate di Albenga recuperava a tassazione per l'anno 2003 la plusvalenza realizzata a fronte della Cessione da parte del de cuius Liliana Gandolfo di un terreno sito in Borghetto Santo Spirito, con atto Notaio Valentino di Alassio del 2/9/2003.

La ricorrente sosteneva che la plusvalenza non era soggetta a tassazione separata in quanto il terreno non era edificabile, come risultava dal certificato di destinazione urbanistica, era situato in zona omogenea di tipo F, ed inoltre era indicato nel Piano particolareggiato come area facente parte di opere pubbliche, come edifici per l'istruzione aree verdi, impianti sportivi e parcheggi pubblici.

L'Agenzia delle Entrate costituitasi in giudizio, evidenziava che l'atto di cessione riportava la richiesta di agevolazioni fiscali di cui all'art. 33 comma 3 Legge n. 388/2000, in quanto il cedente aveva dichiarato che il terreno era censito in area soggetta al Piano urbanistico particolareggiato e si impegnava a rispettare entro i primi cinque giorni dell'acquisto la utilizzazione edificatoria. Inoltre l'atto era registrato con il codice negozio 1119, previsto per la compravendita di soli terreni edificabili.

Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Savona con la sentenza n. 34/2009 respingeva il ricorso della contribuente, condannandola alle spese di lite.

Avverso detta decisione appella la contribuente avanzando dei motivi di nullità:

1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 81 lett.b) del DPR 917/86.

Per questo la sentenza impugnata è contraddittoria ed erronea perché dichiara suscettibile di utilizzazione edificatoria l'area in zona F, nonostante la stessa sia gravata dal vincolo della inedificabilità.

2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 35 D.Lgs. 546/92 in quanto la sentenza omette di prendere in considerazione la domanda relativa alla disparità di trattamento rispetto al trasferimento di aree edificabili ricadenti nella zona F, oggetto di esproprio.

L'Ufficio nelle controdeduzioni ribadisce come la contribuente ha richiesto ed ottenuto l'agevolazione fiscale di cui all'art.33 comma 3 della Legge n. 388/2000, che riguarda i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati.....a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello e la conferma della decisione impugnata.

#### MOTIVI

Dall'esame della documentazione prodotta in atti, pare incontestabile che il terreno oggetto della presente cessione ricada nella zona F del P.R.G. del Comune di Borghetto S.S. E ciò risulta inconfutabilmente dal certificato di destinazione urbanistica del Comune rilasciato in data 02/09/2003, come area inserita nel Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica ai sensi della Legge n. 167/1962, quali aree destinate ad attrezzature per la Pubblica Istruzione, per aree a verde pubblico e per

attrezzature sportive.

Orbene codesta Commissione deve esaminare se i motivi di appello avanzati dalla contribuente siano o meno fondati, vale a dire se vi sia stata la violazione dell'art. 81, lett.b) del DPR n. 917/86 (primo motivo di appello); e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 35 del D.Lgs. N. 546/92 relativamente alla eccezione di disparità di trattamento tributario per il trasferimento delle aree inserite in zona F.

L'art. 81 del D.P.R. N. 917/86 prevede la tassazione delle "plusvalenze" realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni.....nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione".

Dall'esame della documentazione urbanistica agli atti risulta, per certo, che l'area de quo, situata nella zona F è gravata dal vincolo della inedificabilità preordinata all'esproprio e pertanto non può ritenersi che tale area sia suscettibile di utilizzazione edificatoria.

L'art. 81 lett.b) non è pertanto applicabile alla fattispecie.

L'area, infatti era gravata da un vincolo di inedificabilità preordinato all'esproprio.

La cessione dell'area fu promossa dallo stesso Comune di Borghetto S.S. ad un prezzo concordato.

Ciò comportava per il proprietario la impossibilità di edificare sopra a quell'area .

Nel caso di specie, pertanto, non si può ravvisare nella cessione un



effettivo intento speculativo bensì una forma di salvaguardia e recupero della ricchezza a suo tempo investita per l'acquisto.

Investimento che non ha prodotto plusvalenza, a causa della impossibilità di attuare la edificazione che sola avrebbe potuto realizzare l'intento speculativo.

Non vi è dubbio, poi, che vi sia una disparità di trattamento relativamente alle aree in questione, laddove l'area in zona F non sarebbe soggetta a tassazione in caso di esproprio, mentre subirebbe l'imposizione fiscale in caso di cessione.

D'altro canto, nel ricorso al TAR depositato agli atti, è esposto chiaramente come l'area in questione è stata oggetto di una variante approvata con delibera consiliare del Comune di Borghetto S.S. che prevede l'esproprio della stessa area, e successiva approvazione da parte della Giunta Regionale.

Ciò trova conferma nelle norme di attuazione del P.R.G., dove all'art. 32 si evidenzia come le aree situate nella zona F sono destinate ad "attrezzature pubbliche e non potranno avere alta destinazione d'uso..."

Infine, nella lettera inviata dal Comune di Borghetto S.S. ed indirizzata all'Agenzia delle Entrate si legge che l'area in questione fa parte di "un piano particolareggiato di iniziativa pubblica ai sensi della Legge n. 167/62 approvata con D.P.R. n.465/96 e successiva variante approvata con Decreto della Provincia di Savona n. 14 del 13/02/2003".

Da quanto sopra ne discende che anche il secondo motivo di appello della contribuente è fondato e dovrà essere accolto.

La complessità della materia giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie l'appello. Spese compensate.

Genova li 11/10/2010.

IL RELATORE

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, sweeping strokes that form a stylized, somewhat abstract shape.

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing as a series of connected, somewhat vertical strokes with a few horizontal elements, forming a recognizable but stylized name.

**6. Sentenza 42/7/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Cardino, Relatore: Chiti**

Intitolazione:

**IRPEF – dipendenti Consorzio Autonomo Porto - pensione integrativa – disciplina D.lgs. n. 124/93 – applicabilità - ritenuta – sull’intero ammontare – esclusione – sull’87,50% - sussiste.**

Massima:

*A tutti i trattamenti pensionistici complementari esistenti alla data di entrata in vigore della L. n. 421/92 è applicabile la disciplina di cui al D.lgs. n. 124/93 che considera “integrative” tutte le forme pensionistiche complementari aventi la funzione di assicurare più elevati livelli di coperture previdenziali. Pertanto le prestazioni corrisposte dal fondo integrativo di previdenza gestito dall’Inps a carico del Consorzio Autonomo del Porto di Genova costituiscono reddito per l’87,50 dell’ammontare corrisposto.*

**7. Sentenza 42/7/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Cardino, Relatore: Chiti**

Intitolazione:

**IRPEF – ritenute – rimborso – termine di decadenza – quarantotto mesi – sussiste.**

Massima:

*Il rimborso delle ritenute Irpef è assoggettato al termine di decadenza di quarantotto mesi previsto dall'art. 38 d.p.r. n. 602/1973.*



**8. Sentenza 49/7/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Cardino, Relatore: Pennucci**

Intitolazione:

**IRPEF – ritenute – rimborso – termine di decadenza – quarantotto mesi – applicabilità.**

Massima:

*Il rimborso delle ritenute Irpef è assoggettato al termine di decadenza di quarantotto mesi previsto dall'art. 38 d.p.r. n. 602/1973.*

**9. Sentenza 49/7/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Cardino, Relatore: Pennucci**

Intitolazione:

**IRPEF – dipendenti Consorzio Autonomo Porto - pensione integrativa – ritenuta – sull’intero ammontare – esclusione – sull’87,50% - trattamento erogato da enti di cui alla L. n. 70/1975 – distinzione con enti non previsti dalla L. n. 70/1975 – insussistenza.**

Massima:

*Le forme pensionistiche complementari, comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del D.lgs. n. 124/1993, costituiscono reddito per l’87,50 dell’ammontare corrisposto, senza alcuna distinzione tra prestazioni pensionistiche erogate da enti previsti dalla l. n. 70 del 1975 da quelle erogate da enti non previsti dalla suddetta normativa (nella specie, è stato riconosciuto il rimborso della maggiore imposta trattenuta a dipendenti del Consorzio Autonomo del Porto di Genova sulla pensione erogata dallo specifico fondo gestito dall’Inps).*

**10. Sentenza 66/7/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria – Presidente e relatore: Caputo**

Intitolazione:

**IRPEF – maggiorazioni di prezzo – rilevanza – disposizioni di legge o clausole contrattuali – appalti pubblici – varianti in corso d’opera – riserva – mancata approvazione da parte della stazione appaltante – incertezza - maggiorazione di prezzo – configurabilità - esclusione.**

Massima:

*Le “maggiorazioni di prezzo” che, ai sensi dell’art. 93, c. 2, tuir, assumono rilevanza reddituale, finché non sono definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50%, sono quelle richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali, caratterizzate cioè dall’essere certe; pertanto, in materia di appalti pubblici, non costituiscono “maggiorazioni di prezzo” le richieste di maggiori corrispettivi avanzate dall’appaltatore in relazione a varianti progettuali eseguite in corso d’opera, in quanto, finché non sono espressamente riconosciute ed accettate dalla stazione appaltante, non costituiscono poste patrimoniali certe nell’“an” (tanto più che, nella specie, la contribuente aveva prodotto documentazione attestante il contenzioso esistente per il riconoscimento del diritto alla corresponsione degli importi relativi a tali riserve).*

***11. Sentenza 67/7/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria – Presidente e relatore: Caputo***

Intitolazione:

**IRPEF – cambi da valutazione – attività e passività – fine esercizio – rilevanza fiscale – esclusione.**

Massima:

*Gli oneri ed i proventi scaturiti dall'adeguamento delle attività e delle passività in valuta al cambio di fine esercizio non sono fiscalmente rilevanti.*

**12. Sentenza 72/7/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria – Presidente: Cardino, Relatore: Averoldi**

Intitolazione:

**IRPEF – cessione di terreni – edificabilità – vincolo di destinazione – preclusione al privato di costruire – plusvalenza – tassabilità – non sussiste.**

Massima:

*Non è tassabile la plusvalenza realizzata in occasione della cessione di un terreno supposto dall'Ufficio edificabile, in quanto la presenza di un vincolo di destinazione di una zona (nella specie, destinata ad area da gioco, uso speciale di pubblico interesse, parco urbano) impedisce la qualificazione di tale area come "suscettibile di attività edificatoria" dal momento che proprio la sussistenza di tale vincolo preclude al privato tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di "edificazione".*



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI GENOVA

SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CARDINO	ALBERTO VINCENZO	Presidente
<input type="checkbox"/>	AVEROLDI	LUCIANO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ASSANDRI	PIETRO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 567/11 depositato il 22/03/2011
- avverso la sentenza n° 6/04/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO RAPALLO

proposto dal ricorrente:  
VIVENZA ALESSANDRA  
VIA CORSICA 2/6 16128 GENOVA GE

difeso da:  
MICHELI FABIO  
VIA CORSICA 2/6 16128 GENOVA GE

Atti Impugnati:  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4G01T100589/2008 IRPEF TASS. SEPARATA 2004

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 567/11

UDIENZA DEL

20/02/2012 ore 09:30

SENTENZA

N°

72

PRONUNCIATA IL:

20/02/12

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

22/06/12

Il Segretario

*[Handwritten signature]*



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Sign.a Alesssandra Vivenza ha proposto appello per l'annullamento della sentenza della CTP di Genova n.6/4/2010 recante il rigetto del ricorso proposto per l'annullamento dell'avviso di accertamento n.R4G01T100589/2008 relativo ad IRPEF 2004 avente ad oggetto la tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione di terreni siti in Villafranca di Verona.

Si è costituita ritualmente l'Agenzia delle Entrate con deposito delle proprie controdeduzioni.

Nell'odierno procedimento le parti ribadiscono sostanzialmente gli assunti già sostenuti in primo grado.

## IN FATTO ED IN DIRITTO

A seguito della vendita di terreni in Villafranca di Verona da parte delle sorelle Vivenza alla Supermercati Marinelli s.r.l. avvenuta nel 2004, l'Agenzia delle Entrate notificava alle contribuenti avviso di accertamento relativo Irpef 2004 rilevando il realizzo di una plusvalenza tassabile sul presupposto che parte dei terreni ceduti fosse suscettibile di utilizzazione edificatoria.

In merito osserva la Commissione:

\_ i terreni oggetto della vendita sono nel PRG di Villafranca di Verona unicamente riconducibili alla zona F la cui destinazione è riservata ad "attrezzature ed impianti di interesse generale" e per la parte residua alla zona E, ossia "parte del territorio destinata ad uso agricolo",

\_ la presenza di un vincolo di destinazione di una zona, ad esempio ad attività sportive, verde pubblico, area parchi impedisce la qualificazione di tale area come "suscettibile di attività edificatoria" dal momento che proprio la sussistenza di tale vincolo preclude al privato tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione,

\_ nel caso di specie le aree, alienate con la loro destinazione come area gioco, uso speciale di pubblico interesse, parco urbano, non possono essere suscettibili di "utilizzazione edificatoria",



né vale in contrario il richiamo all'art.10 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, portato a sostegno dei propri assunti dall'Agenzia delle Entrate e fatto proprio dai primi Giudici, in quanto lo stesso stabilisce soltanto che le aree vincolate per legge a pubblico servizio non possono essere oggetto di esproprio soltanto se lo stesso privato esercita una funzione a soddisfacimento dell'interesse collettivo sulla base di un vincolo di destinazione della P.A., senza alcun riferimento ad eventuali possibilità edificatorie,

né si può ritenere che acquistino carattere edificatorio in base all'inciso contenuto nell'art.10 "...per gli edifici esistenti alla data di adozione del PRG, nelle Zone ZTO "F", in contrasto con la destinazione di zona, sono ammessi gli stessi interventi per gli edifici esistenti in fasce di rispetto stradale" quelle aree in cui, come nel caso in esame, non sono presenti edifici.

Per quanto esposto, le aree alienate non possono essere considerate suscettibili di "utilizzo edificatorio da parte dei privati e pertanto tassabili, mediante in sistema della plusvalenza, ai fini fiscali.

L'appello proposto deve conseguentemente trovare accoglimento.

Per la particolare natura della controversia si ritiene equo compensare le spese.

P.Q.M

accoglie l'appello.

Spese compensate.

Il Relatore

*Luigi Enrico D'Amico*

Il Presidente



**13. Sentenza 15/8/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria – Presidente: Delucchi, Relatore: Teppati**

Intitolazione:

**IMPOSTE DIRETTE – circolo ippico – ente di tipo associativo – qualificazione – ente non commerciale – attività senza scopo di lucro – dimostrazione – necessità.**

Massima:

*Affinché un circolo ippico possa usufruire della disciplina prevista per gli enti non commerciali è necessario che abbia agito senza scopo di lucro: a tale fine, deve essere dimostrato, ad esempio, il rispetto delle finalità statutarie, l'accesso da parte dei soci ad un certo numero di prestazioni gratuite, il pagamento di corrispettivi inferiori ai valori di mercato; al contrario, in assenza di adeguate spiegazioni da parte del contribuente, è indice dello svolgimento di un'attività commerciale la costituzione, all'interno del circolo, di una scuola di equitazione per cui siano stati impiegati le stesse aree e gli stessi istruttori del circolo, la mancata predisposizione di un valido rendiconto, il mancato rispetto delle regole relative alla tenuta delle assemblee.*



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI GENOVA

SEZIONE 8

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DELUCCHI	RENATO	Presidente
<input type="checkbox"/>	TEPPATI	LODOVICO	Relatore
<input type="checkbox"/>	D AVANZO	FRANCESCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull' appello n° 1961/10  
depositato il 21/10/2010  
- avverso la sentenza n° 196/12/2009  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA  
contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO GENOVA 3

**proposto dal ricorrente:**  
CIRCOLO IPPICO 'LA VALLE'  
VIA S.FELICE 120 R 16138 GENOVA GE

**difeso da:**  
DOMINICI REMO  
VIA ROMA 11/5 16100 GENOVA GE

**Atti impugnati:**  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4E030200828 IVA + IRAP 2006

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 1961/10

UDIENZA DEL

20/12/2011 ore 09:30

SENTENZA

N°

15

PRONUNCIATA IL:

20/12/11

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

6/02/12

Il Segretario





## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:

Appello RGA N. 1961/10 avverso la Sentenza N. 196/12/09 della CTP di Genova, sez. n. 12, depositata il 09/07/2009.

Proposto da: **Circolo Ippico La Valle**

Controparte: **Agenzia delle Entrate Ufficio Genova 3.**

Oggetto della Sentenza impugnata: avviso accertamento IVA + IRAP anno 2006.

Con la citata sentenza veniva stabilito: "in solo parziale accoglimento del ricorso, riduce la sola pena pecuniaria ad €. 60.000,00. Compensa le spese".

### Fatto:

- in data 17/03/2008, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Liguria, notificava al Circolo Ippico La Valle il PVC n. 14/2008, con cui evidenziava che tale Circolo non poteva essere qualificato quale associazione sportiva dilettantistica, ma bensì doveva considerarsi come Ente Commerciale;
- l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Genova 3 emetteva quindi l'avviso di accertamento n. R4E030200828/2008, con cui determinava ricavi nel periodo d'imposta 2006 in complessivi €. 243.846,59, accertando un reddito imponibile di €. 171.354,54 e un volume d'affari di €. 243.846,59 e liquidando IRES per €. 56.547,00, IVA per €. 47.124,00 ed IRAP per €. 6.985,00, oltre agli interessi e ad una sanzione pecuniaria unica pari ad €. 101.784,60;
- il Circolo Ippico La Valle, con atto notificato in data 05/02/2009, ricorreva alla CTP di Genova, la quale accoglieva solo parzialmente il ricorso, riconoscendo nel merito il recupero delle imposte liquidate ed operando la diminuzione delle sanzioni da €. 101.784,60 ad €. 60.000,00;
- avverso tale decisione ricorre oggi in appello il Circolo Ippico La Valle chiedendo l'integrale annullamento dell'avviso di accertamento impugnato o, in via subordinata, per la rideterminazione in diminuzione degli importi accertati.

In sede di appello, il Circolo Ippico La Valle sostiene quanto di seguito enunciato:

1. premessa: la sentenza impugnata nella parte motiva dà atto di quali siano le prospettazioni dell'Agenzia a supporto del proprio accertamento. Neppure una parola viene spesa dalla CTP con riguardo a quanto dal Circolo eccepito nel ricorso introduttivo che analiticamente considerava ciascuno degli elementi mossi dall'Agenzia per procedere alla loro confutazione.
2. Chi è il Circolo Ippico La Valle e come opera: è stato costituito più di trenta anni fa, "ha lo scopo di promuovere la pratica e la diffusione degli sport equestri" (art. 2 dello Statuto). La sua veste giuridica è quella dell'associazione sportiva non riconosciuta, da sempre affiliata alla FISE (Federazione Italiana Sport Equestri). Nel prosieguo viene esposta la storia del Circolo, delle



tipologie dei soci e la loro consistenza e composizione fra adulti e bambini/ragazzini.

3. La normativa di riferimento: agli effetti dell'imposizione sul reddito le norme che nella specie rilevano sono contenute nell'art. 148 TUIR, commi 1, 3 e 8, nonché nell'art. 149, commi 1 e 4. Viene quindi esposto in modo dettagliato il contenuto ed il significato normativo di tali citati articoli. E' inoltre richiamata ed illustrata la normativa IVA di riferimento che è contenuta nell'articolo 4, 4° comma, del DPR n. 633 del 1973 e ne espone i contenuti.
4. I criteri per qualificare un ente come commerciale o non commerciale ai fini dell'imposta sul reddito: viene richiamato ed esposto il quadro normativo di riferimento. Sostenendo che pare indubbio che "lo scopo di promuovere la pratica e la diffusione degli sport equestri come strumento di movimentazione personale e di impegno sociale", come stabilito dallo Statuto contrassegni l'ente de quo come non commerciale, perché tale è lo status proprio di ogni associazione dilettantistica.
5. ... e ai fini dell'IVA: agli effetti dell'IVA il riconoscimento del Circolo La Valle come associazione sportiva dilettantistica consente di affermare in linea di principio la non imponibilità delle prestazioni svolte nei confronti dei propri associati, anche dietro pagamento di corrispettivi specifici. Peraltro tale regime è subordinato al rispetto di taluni requisiti del tutto identici a quelli cui il TUIR condiziona la non imponibilità agli effetti reddituali.

I requisiti previsti dall'art. 148, 8° comma, TUIR e dall'articolo 4, 7° comma del DPR n. 633 del 1972, alla luce dei rilievi contenuti nel processo verbale del 17/03/2008: il Circolo La Valle considera l'ipotesi che non abbia osservato le condizioni imposte dall'articolo 148, comma 8, TUIR, la conseguenza di ciò non è la qualificazione dell'ente come commerciale, né l'imponibilità della quota e dei contributi associativi, ma soltanto dei corrispettivi pagati dagli associati a fronte di specifiche prestazioni da essi ricevute (art. 148, 2° comma). Alla luce di ciò vengono analizzate le tipologie di proventi considerate dall'Agenzia per giungere alla determinazione del maggior reddito. Viene esposta in modo dettagliato la ripresa delle singole voci ed il calcolo ritenuto corretto da parte del Circolo La Valle che, ritenendo sempre in denegata ipotesi, si verifichi l'adesione alla tesi dell'Agenzia, conduce alla quantificazione dei presunti ricavi commerciali nell'ammontare € 105.408,00 cui vanno aggiunti i costi riconosciuti dall'Agenzia per € 72.491,31. Risulta così un reddito pari a € 32.917,00 e un imponibile IVA pari a € 105.408,00.

Chiede:

- in parziale riforma dell'impugnata sentenza, di annullare l'atto impugnato dichiarando per l'effetto non dovute le imposte pretese.
- In linea subordinata e salvo gravame voglia rideterminare il reddito di natura commerciale nell'ammontare di € 32.917,00 e l'imponibile IVA nella misura di € 105.408,00.



- Con vittoria di spese e onorari e con espressa istanza affinché la trattazione del presente appello avvenga in pubblica udienza.

L'Ufficio presenta controdeduzioni e appello incidentale, con le motivazioni di seguito riportate in sintesi:

- Sulla ex adverso asserito vizio di nullità della sentenza: il Circolo La Valle ritiene la sentenza della CTP viziata per l'omessa e/o insufficiente motivazione. In particolare i giudici si sarebbero limitati a richiamare acriticamente gli elementi dichiarati dall'Agenzia nelle sue difese senza elaborarli e/o suffragarli con personali ragionamenti. A parere dell'Ufficio, l'obbligo di motivazione, per quel che riguarda il merito del recupero, è stato ritualmente adempiuto e rispettato, di talché davvero non si vede perché si debba parlare di vizio della sentenza tale da inficiarne la sua validità.
- Sulla legittimità del recupero e sull'infondatezza della altrui argomentazioni: vista l'integrale riproposizione delle doglianze già sollevate in sede di prime cure, si pone la necessità di richiamarsi a quanto già illustrato in tale occasione. L'Ufficio ritiene, come in effetti appurato dai verbalizzanti in sede di verifica, l'attività svolta dal Circolo Ippico abbia i caratteri propri dell'attività esercitata a fini di lucro. Nello specifico sono stati appurati dai verbalizzanti i seguenti elementi, contrari a quanto previsto dall'articolo 148 ottavo comma TUIR (enti di tipo associativo), nonché allo statuto del circolo:
  - dal 03/04/2006, risulta costituita presso la sede del Circolo la "Scuola di Equitazione San Felice S.a.s.", di cui risulta socia accomandataria al 95% la Signora Bergaglio, società che si avvale della stessa area e degli stessi istruttori del Circolo; tale società, nella domanda presentazione alla Sviluppo Italia Liguria per ottenere un finanziamento, in parte a fondo perduto, ha indicato i prezzi che avrebbe applicato per le varie tipologie di lezioni impartite in misura inferiore a quelli applicati dal Circolo Ippico (vedere pag. 15 del PVC). Questa situazione contravviene con la finalità non lucrativa del Circolo, configurando invece l'esercizio di una attività economica commerciale finalizzata al conseguimento di utili. Inoltre le entrate dell'associazione vengono direttamente incassate e gestite dalla Signora Bergaglio e dal coniuge Signor Francesco Cartagenova, i quali, per l'anno 2006, non hanno dichiarato alcun reddito derivante da attività lavorativa o imprenditoriale.
  - Dall'esame del Circolo, per l'anno 2006 non è stata rinvenuta alcuna domanda di ammissione al Circolo, nessuna accettazione di soci è stata verbalizzata dal consiglio direttivo e infine nessuna assemblea risulta essere stata convocata né tenutasi (l'ultima assemblea si è svolta il 20/03/2002 ed in quella sede è stato approvato il rendiconto dell'anno 2001). Questo elemento evidenzia ulteriormente l'inerzia della struttura associativa e la totale disapplicazione delle norme agevolative previste



dal TUIR in materia di associazioni sportive, così come richiamate anche dallo Statuto dell'ente.

- Il consiglio direttivo ha disatteso l'art. 9 dello Statuto stesso atteso che l'ultima nomina risulta deliberata nell'assemblea del 20/03/2002 (non è stato rispettato il termine quadriennale per l'elezione del consiglio direttivo).
- Non è stato predisposto il rendiconto per l'anno 2006, seppur siano state presentate ai verbalizzanti, solo nel corso della verifica, due versioni divergenti del rendiconto 2006, non sottoscritte dall'organo sociale preposto e non approvate dall'assemblea ordinaria, quindi del tutto prive di valore. In assenza di trasparente e precisa rendicontazione, punto richiamato dall'art. 148 del TUIR, non risultano comprovabili le finalità sociali e la distribuzione degli eventuali avanzi di gestione. La mancata sottoposizione del rendiconto delle entrate e delle uscite del Circolo Ippico all'approvazione dell'assemblea avvalorata ulteriormente la tesi secondo cui la gestione economica è riferibile esclusivamente ai coniugi Signori Bergaglio e Cartagenova.
- Infine, ultimo punto da sottolineare è il fatto che la maggior parte degli incassi del Circolo Ippico deriva dall'attività di pensione dei cavalli e dalla scuola di equitazione, piuttosto che dalle quote sociali; risulta ancor più evidente, quindi, il vantaggio fiscale che ha indotto i coniugi Signori Bergaglio e Cartagenova a simulare l'esistenza di una associazione dilettantistica anziché costituire da subito un ente commerciale o una società.
- Relativamente al conteggio dei ricavi attribuibili effettuata dall'Ufficio (come da dettaglio esposto a pag. 7 delle controdeduzioni), si nota che a seguito dei contraddittori svoltisi con la parte e sulla base della documentazione prodotta si è addivenuti ad una riduzione dei ricavi accertati rispetto a quelli rilevati nel PVC da €. 316.460,86 ad €. 243.846,00 e ad una quantificazione dei costi deducibili pari ad €. 72.491,31; il reddito così determinato, in €. 171.354,54, è stato calcolato sulla base anche di quanto esposto dalla parte nella memoria difensiva presentata nel corso del contraddittorio instauratosi con l'Ufficio, quindi le eccezioni del ricorrente sul punto andranno del tutto disattese.

Appello incidentale: la CTP ha optato per la riduzione delle sanzioni inizialmente irrogate, diminuendole dagli iniziali €. 101.784,60 ad €. 60.000,00 e motivando tale scelta sulla scorta di presunte "condizioni di incertezza dovute a una normativa dall'ambito di applicazione non del tutto chiaro" che avrebbe favorito l'evasione da parte del Circolo Ippico. Su questo punto l'Ufficio ritiene di non concordare con quanto asserto dal Collegio, in quanto onestamente non si comprende quale sarebbe



esattamente il contesto normativo che avrebbe favorito l'evasione né dove risiederebbero la nebulosità e/o l'incertezza.

Chiede:

- I. in via principale, accertare e dichiarare che le ragioni sottese all'atto di appello notificato dal Circolo Ippico La Valle in data 15/10/2010 sono completamente prive di qualsivoglia fondamento, e conseguentemente, respingere le domande;
- II. sempre in via principale, accogliere la domanda formulata quale appello incidentale dall'Agenzia e, conseguentemente, disporre la parziale riforma della sentenza n. 196/12/09 del 09/07/2009 nel senso della conferma integrale, anche nella parte concernente specificamente le sanzioni, della legittimità dell'avviso di accertamento n. R4E030200828/2008;
- III. in via subordinata di merito, qualora non fosse accolto l'appello incidentale, confermare la sentenza n. 196/12/09 della CTP di Genova, sez. 13, depositata il 09/07/2009;
- IV. in ogni caso, con vittoria di spese di giudizio, di primo e di secondo grado.

**MOTIVI DELLA SENTENZA:**

La Commissione, in via preliminare, rileva che la sentenza impugnata non risulta essere carente di motivazione e ritiene che, nel formulare le valutazioni sul caso in esame, la CTP abbia tenuto in giusto conto le motivazioni esposte dalle parti, esclude pertanto che vi sia un vizio nella sentenza tale da poterla invalidarla.

Codesta CTR per poter formulare, a sua volta, il proprio giudizio deve verificare se quanto stabilito dalla sentenza di primo grado resta valido, anche alla luce degli atti riproposti in sede d'appello dal Circolo Ippico La Valle, nonché delle controdeduzioni e dell'appello incidentale dell'Ufficio.

Pertanto la Commissione visti gli atti motiva il giudizio sulla base di quanto di seguito esposto:

- col PVC sono stati rilevati comportamenti attuati dal Circolo Ippico La Valle, in violazione a quanto stabilito dall'articolo 148, 8° comma, riguardante gli enti di tipo associativo ed il mancato rispetto di quanto stabilito dallo Statuto del Circolo stesso. In particolare risulta che dal 03/04/2006 sia stata costituita presso la sede del Circolo la "Scuola di Equitazione San Felice S.a.s.", con socia accomandataria al 95% la Signora Bergaglio Raffaella, società che si avvale della stessa area e degli stessi istruttori del Circolo. Questa situazione risulta essere in evidente contrasto con la finalità non lucrativa del Circolo, configurando invece l'esercizio di un'attività commerciale a scopo di lucro. Su tale rilievo l'appellante non produce valide giustificazioni.



- Per quanto riguarda l'attività del Circolo, per l'anno 2006, è stato rilevato che non esiste alcuna domanda di ammissione e che nessuna accettazione di soci è stata verbalizzata dal Consiglio Direttivo. Inoltre risulta che l'ultima assemblea si è svolta il 20/03/2002 per l'approvazione del rendiconto dell'anno 2001. Non è stato quindi rispettato l'art. 9 dello Statuto che stabilisce il termine quadriennale per l'elezione del consiglio direttivo, l'ultima nomina risultando deliberata dall'assemblea del 20/03/2002. Non è stato predisposto un valido rendiconto per l'anno 2006, in quanto redatto in due versioni divergenti e non sottoscritte dall'organo sociale preposto e non approvate dall'assemblea ordinaria. Tali gravi inadempienze risultano prive di adeguate giustificazioni da parte dell'appellante, per cui va confermato anche in sede d'appello quanto già stabilito dalla CTP di Genova con la sentenza appellata. Il Circolo Ippico doveva dimostrare di aver agito senza scopo di lucro producendo, ad esempio, gli atti di convocazione delle assemblee, dimostrando che i soci avevano avuto diritto a un certo numero di prestazioni gratuite e che i corrispettivi pagati non corrispondono ai prezzi di mercato.
- Il Circolo appellante contesta anche i conteggi effettuati dall'Ufficio e riportati in dettaglio nelle controdeduzioni, che hanno portato alla quantificazione del maggior reddito accertato di €. 171.354,54. Dagli atti risulta che i ricavi rilevati nel PVC erano pari ad €. 316.460,86 e sono stati ridotti dall'Ufficio ad €. 243.846,00 a seguito dei contraddittori che hanno avuto luogo fra le parti, avendo tenuto conto di quanto esposto dal Circolo Ippico nella memoria difensiva presentata in tale sede. Quindi le eccezioni poste dall'appellante su tale punto non possono essere accolte in quanto sono già state oggetto di verifica in sede di contraddittorio.

Appello incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Genova 3:

- L'Ufficio presenta appello incidentale contestando la riduzione apportata dalla CTP alle sanzioni irrogate, diminuendole dagli iniziali €. 101.780,60 ad €. 60.000,00. Tale riduzione è stata motivata dal rilievo da parte della CTP di presunte "condizioni di incertezza dovute a una normativa dall'ambito di applicazione non del tutto chiaro". Questo Collegio non ritiene sussistano tali incertezze del quadro normativo da applicarsi nel caso di specie. D'altra parte anche l'appellante richiama, al punto 3 dell'appello "la normativa di riferimento", dimostrando quindi di averne piena conoscenza. Pertanto l'appello incidentale dell'Ufficio va accolto.

La Commissione in base alle considerazioni sopra esposte, risultanti dagli atti, ritiene che l'appello principale proposto dal Circolo Ippico La Valle vada respinto e vada accolto l'appello incidentale presentato dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Genova 3, dichiarando dovute le sanzioni pari ad €. 101.784,60.

Ritiene sussistano giusti motivi per poter compensare le spese.

**P.Q.M.**

rigetta  
l'appello principale proposto dal Circolo Ippico "La Valle";  
accoglie  
l'appello incidentale dell'Ufficio;  
per l'effetto  
in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara dovute la pena pecuniaria di  
€. 101.784,60;  
conferma,  
nel resto, l'impugnata sentenza;  
dichiara  
compensate tra le parti le spese del giudizio.

Genova, 20/12/2011.

IL RELATORE  
Dr. Lodovico Teppati



IL PRESIDENTE  
Dr. Renato Delucchi



**14. Sentenza 28/11/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria – Presidente: Spirito, Relatore: Locci**

Intitolazione:

**IRPEF – pensione integrativa – ritenuta – sull’intero ammontare – esclusione – sull’87,50% - trattamento erogato da enti di cui alla L. n. 70/1975 – distinzione con enti non previsti dalla L. n. 70/1975 – insussistenza – rimborso – termine – decadenza – art. 38 d.p.r. n. 602/1973 – esclusione – inesistenza obbligazione tributaria - indebito oggettivo – termine di prescrizione decennale – applicabilità.**

Massima:

*Qualora non esista alcuna norma impositiva alla luce della quale configurare un’obbligazione tributaria, il termine per il contribuente per poter domandare il rimborso di quanto versato non è quello decadenziale di cui all’art. 38, d.p.r. n. 602/1973, riferibile solamente all’inesistenza di un obbligo di versamento, bensì quello di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., riferibile alle ipotesi di indebito oggettivo (fattispecie relativa al riconoscimento del trattamento agevolato, già previsto per le prestazioni pensionistiche erogate da enti previsti dalla l. n. 70 del 1975, anche alle forme pensionistiche complementari erogate da altri enti).*



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 11

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>SPIRITO</b>	<b>VITTORIO</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>LOCCI</b>	<b>LUCIANO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>ALASSIO</b>	<b>GIAN PAOLO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull' appello n° 1246/10 depositato il 09/06/2010
- avverso la sentenza n° 121/20/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO CHIAVARI

**proposto dal ricorrente:**

TOSCA GUIDO  
VIA COSTASECCA 56 16040 LEIVI GE

**difeso da:**

GUERCI GIORDANO  
PIAZZA CORVETTO 1/9 16100 GENOVA GE

**Atti impugnati:**

SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRPEF 1998

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 1246/10

UDIENZA DEL

30/03/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

28

PRONUNCIATA IL:

130 MAR. 2012.

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

31 MAG. 2012.



Tosca Guido, ricorre verso la sentenza della CTP per IRPEF per gli anni 1998 - 2006.

**APPELLO**

la questione verte sull' applicabilità dell' agevolazione della tassazione ridotta al 87,50% introdotta nell' articolo 48, comma 7 bis, del TUIR approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 , dell' articolo 13, comma' 8, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dall' articolo 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Tale disposizione, a seguito dell' approvazione del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, è stata traslata senza modifiche nella lettera d), comma 1, dell' articolo 48bis del TUIR (attualmente articolo 52). Con decorrenza dal 1 gennaio 2001 la predetta disposizione è stata modificata dall' articolo 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.

L' Agenzia delle Entrate già nel 2002, con risoluzione n. 295/E aveva espresso parere negativo all' applicazione dell' agevolazione sulle erogazioni pensionistiche effettuate dai fondi integrativi degli istituti di previdenza di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ma a seguito del contenzioso sorto e l' orientamento della giurisprudenza che dava ragione ai ricorrenti, ha riesaminato la questione e con circolare n. 25/E del 26 giugno 2006, sentita anche l' Avvocatura dello Stato che con parere n. 40695 del 5 aprile 2006, ha riconosciuto che il predetto orientamento giurisprudenziale è da considerarsi ormai consolidato, ha concluso l' analisi della questione ritenendo "non più opportuno proseguire nella coltivazione delle controversie in questione., e con l' invito agli uffici dell' Agenzia "ad uniformarsi all' orientamento della Corte di Cassazione, con conseguente riesame caso per caso del contenzioso pendente concernente la materia in esame e, ricorrendone i presupposti, abbandono secondo le modalità di rito, se del caso previa esecuzione del rimborso richiesto". La suprema Corte con diversi giudicati, infatti aveva ammesso l' applicazione della tassazione agevolata anche per fondi integrativi costituiti prima dell' entrata in vigore del D. Lgs. 124/93 motivando tra l' altro con le seguenti argomentazioni: Sentenza n. 10842 del 23.05.2005: le norme contenute nel D. Lgs. 124/93 fanno riferimento: "... a tutte le forme complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421/92, nessuna esclusa..." e quindi "... ambito di applicazione concerne tutte le forme di previdenza preordinate all' erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico..."; Sentenza n. 10842 del 23.05.2005 "il diritto al beneficio fiscale... non può essere escluso per la sola ragione della trasformazione delle preesistenti forme pensionistiche integrative in nuovi modelli di trattamento pensionistico complementare". (In senso conforme Cassazione: 10 giugno 2005, n. 12356; 12 luglio 2005, n. 14655 ed 11 novembre 2005, n. 22843).

Sulla base delle osservazioni sopra esposte, appare fondato il diritto del contribuente ad ottenere il rimborso richiesto.

**CONTRODEDUZIONI**

L'atto di appello é inammissibile poiché l'appellante avrebbe dovuto chiedere la riforma della sentenza di primo grado e non, come ha fatto, l'annullamento della stessa.

L'art. 59 del dlgs. n. 546/1992 elenca infatti tassativamente i casi di annullamento e conseguente rimessione delle causa alla Commissione Provinciale e la presunta mancanza di motivazione sostenuta dal contribuente non rientra tra i casi di annullamento della decisione.

In via subordinata, solo per mero scrupolo difensivo, si fa presente quanto segue.

I Giudici di Prime Cure hanno motivato adeguatamente la decisione. Dopo attenta valutazione delle contrapposte posizioni, esaminata la documentazione prodotta, ritenendo condivisibili le motivazioni dell'Ufficio, hanno respinto il ricorso del contribuente, negandogli il diritto al rimborso, rilevandone la tardività.:

il meccanismo di funzionamento dei fondi svolge solo una funzione di riequilibrio delle posizioni previdenziali obbligatorie, in quanto mira a garantire che la pensione obbligatoria mantenga la stessa, più favorevole, misura prevista quando la gestione obbligatoria era affidata alle Casse interne di previdenza.

### MOTIVAZIONI

In appello il Contribuente chiede il rimborso delle somme dovute.

I Giudici di prime cure negano il diritto al rimborso riconducendo la fattispecie nell'alveo dell'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, la norma, cioè, che stabilisce il termine entro cui la domanda di rimborso delle ritenute deve essere inoltrata.

Ma una simile impostazione non è condivisibile per due motivi. Innanzitutto, il problema non concerne tanto l'individuazione del termine di decadenza, quanto, e ancora prima, se sussista una norma che preveda, nella fattispecie in esame, la debenza della somma di cui si chiede il rimborso. Se, infatti, il contribuente non era tenuto a subire l'onere di quel prelievo perchè nessuna norma lo prevede, non gli può essere opposto il rispetto dell'art. 38.

Una delle ragioni che legittimano il diritto al rimborso di una somma indebitamente versata è la carenza di una norma impositiva che sancisca la debenza di un tributo e che determini, quindi, il sorgere dell'obbligazione tributaria.

Ma se il pagamento della somma di cui è stato chiesto il rimborso da parte del sig. Tosca è riconducibile all'indebito oggettivo, è chiaro che esso soggiace, per quanto concerne il termine entro cui avanzare il proprio diritto, alle regole generali civilistiche.

Ciò vuol dire che deve farsi ricorso all'art. 2946 ce, il quale sancisce che *"Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni"*.

Da qui la tempestività della domanda avanzata dal Contribuente. Inoltre, ed è questo il secondo profilo di critica nei confronti della posizione assunta dai Giudici di prima istanza, non si tratta di distinguere fra le due tipologie di versamenti diretti, ma fra due diverse ipotesi di "obbligo".

L'inesistenza dell'obbligazione tributaria, di più ampio spettro rispetto a quella dell'obbligo di versamento, significa che fra Fisco e Contribuente non si è instaurato alcun rapporto di imposta per mancanza del presupposto impositivo che lo legittimerebbe.

Diversamente si configura l'inesistenza dell'obbligo di versamento che presuppone l'esistenza dell'obbligazione tributaria e costituisce un autonomo e distinto obbligo a valle della stessa.


Alla luce di tali considerazioni si evince l'errore in cui è incorso il primo Giudice: l'art. 38 si riferisce solo all'inesistenza dell'obbligo di versamento, laddove la fattispecie in esame è connotata dall'inesistenza dell'obbligazione tributaria, non esistendo una norma tributaria che sancisca l'assoggettamento a tassazione, nella misura del 100%, del trattamento pensionistico integrativo.

La complessità della causa porta a ritenere equa la compensazione delle spese.

### P.Q.M.

In riforma della sentenza di 1° grado, accoglie l'appello del Contribuente. Spese compensate. Così deciso a Genova il 30 marzo 2012.

IL RELATORE  
Dott. Lucia Trocchi



IL PRESIDENTE  
Dott. Vittorio Spirito





**15. Sentenza 49/11/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria – Presidente: Spirito, Relatore: Locci**

Intitolazione:

**IRPEF – rimborso – termine – art. 38 d.p.r. n. 602/1973 – applicabilità – condizioni – art. 21 d.lgs. n. 546/92 – sopravvenuto diritto al rimborso – applicazione.**

Massima:

*L'articolo 38, d.p.r. n. 602/1973, si applica solamente alle ipotesi di errore materiale, duplicazione ed inesistenza, totale o parziale, dell'obbligo di versamento, ossia ad ipotesi nelle quali il versamento richiesto a rimborso, già nel momento in cui fu eseguito, non era dovuto in tutto od in parte. Pertanto, nel caso in cui il diritto al rimborso sia sopravvenuto, trova applicazione il termine biennale di cui all'art. 21, d.lgs. n. 546/92*

**16. Sentenza 25/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente e relatore: Cingano**

Intitolazione:

**IRPEF - valori di magazzino – rimanenze non coincidenti con le giacenze iniziali – presunzione di cessione dei beni in nero – mancata sottrazione dei beni – doppia presunzione – presunzioni gravi, precise e concordanti – accertamento – illegittimità.**

Massima:

*La riscontrata differenza dei valori del magazzino non costituisce una presunzione grave, precisa e concordante di maggiori ricavi non contabilizzati; al contrario, la presunzione dell'Ufficio secondo cui la sola differenza di valori registrata a fine e inizio esercizio comporta una sottrazione di merci, dalla quale possa conseguentemente presumersi una vendita in nero delle stesse, rappresenta una doppia presunzione mancante di un'effettiva dimostrazione, tale da rendere illegittimo l'accertamento dell'Ufficio.*



**17. Sentenza 1/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente e relatore: Ghigliazza**

Intitolazione:

**IMPOSTE SUI REDDITI – incentivo all’esodo – rimborso – sopravvenuto diritto al rimborso – sentenza della Corte di Giustizia – normativa nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione – sopravvenuto diritto al rimborso – momento successivo al pagamento – disciplina applicabile – art. 21 d. lgs. n. 456/92 – sussistenza – art. 38 d.p.r. n. 602/1973 – inapplicabilità.**

Massima:

*In ipotesi di “incentivo all’esodo”, il diritto alla restituzione di quanto trattenuto in eccedenza dal sostituto di imposta deve considerarsi sorto nel momento in cui è stata emessa la sentenza della Corte di Giustizia (ord. del 16/1/2008) che ha dichiarato incompatibile la normativa nazionale con il diritto comunitario. In tali ipotesi, essendo il diritto alla restituzione sorto in data posteriore al pagamento del tributo, trova applicazione il termine di decadenza biennale previsto dall’art. 21 d. lgs. n. 546/92 e non il termine decadenziale di cui all’art. 38, d.p.r. n. 602/1973, che disciplina il rimborso con riguardo ai casi di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento, trovando applicazione solo quando il versamento del quale si chiede il rimborso non era dovuto, in tutto o in parte, già nel momento in cui il versamento è stato eseguito ed è sorto l’interesse ed il diritto del contribuente a domandarne il rimborso.*

**18. Sentenza 5/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente e relatore: Ghigliazza**

Intitolazione:

**IRPEF – pensione integrativa – ritenuta – sull’intero ammontare – esclusione – sull’87,50% - trattamento erogato da enti di cui alla L. n. 70/1975 – distinzione con enti non previsti dalla L. n. 70/1975 – insussistenza.**

Massima:

*Le forme pensionistiche complementari, comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del D.lgs. n. 124/1993, costituiscono reddito per l’87,50 dell’ammontare corrisposto, senza alcuna distinzione tra prestazioni pensionistiche erogate da enti previsti dalla l. n. 70 del 1975 da quelle erogate da enti non previsti dalla suddetta normativa; tale forma di tassazione continua ad applicarsi nei limiti previsti dalla disciplina transitoria di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 47/2000 (nella specie, è stato riconosciuto il rimborso della maggiore imposta trattenuta a dipendenti del Consorzio Autonomo del Porto di Genova sulla pensione erogata dallo specifico fondo gestito dall’Inps).*

***19. Sentenza 66/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Di Napoli, Relatore: Castelli***

Intitolazione:

**IMPOSTE SUI REDDITI – detrazione – art. 1 d.lgs. n. 449/1997 – posto auto pertinenziale – mancata produzione di documenti – decadenza dal beneficio – esclusione.**

Massima:

*Ai fini della concessione della detrazione prevista dall'art. 1 del d.lgs. n. 449/97 (nella specie, relativamente all'acquisto di un box pertinenziale), tale disposizione non richiede la tempestiva produzione dei documenti necessari a pena di decadenza dalla concessione del beneficio.*

**20. Sentenza 24/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Brusco, Relatore: Giusti**

Intitolazione:

**IMPOSTE DIRETTE – canoni di locazione finanziaria – deducibilità – art. 102, c. 7, t.u.i.r. – condizioni.**

Massima:

*Ai sensi del comma 7 dell'art. 102 del t.u.i.r. (anteriormente alla modifica di cui al d.l. n. 16/2012, conv. in l. n. 44/2012), per l'impresa utilizzatrice, la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria imputati a conto economico è subordinata al fatto che il contratto stipulato non abbia una durata inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente previsto dal comma 2 in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa.*

**21. Sentenza 30/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Ghigliazza, Relatore: Del Vigo**

Intitolazione:

**IRPEF – agevolazione – incentivo all’esodo – art. 19, c. 4-bis, d.p.r. n. 917/1986 – somme erroneamente trattenute sussistenza - condizioni di cui al regime transitorio ex art. 36, c. 23, d.l. 223/2006 – rimborso - sussistenza.**

Massima:

*Per effetto del regime transitorio introdotto con l’art. 36, c. 23 del d.l. n. 223/2006, la disciplina prevista dall’art. 19, c. 4-bis, t.u.i.r. (che assoggettava a tassazione agevolata gli emolumenti erogati in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori di età superiore a 50 anni, se donne, e 55 anni se uomini) “continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori” al 4 luglio 2006. In questa ultima ipotesi rientra la contribuente che abbia usufruito dell’agevolazione all’esodo stabilita dalla Regione Liguria con specifica delibera di giunta, approvata prima del 4 luglio 2006, data entro la quale i dipendenti avrebbero potuto presentare la relativa domanda per usufruire dell’incentivo.*

**22. Sentenza 5/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Mignone, Relatore: Penna**

Intitolazione:

**IMPOSTE DIRETTE – accertamento – soggetto cancellato dall’Anagrafe della popolazione residente – Principato di Monaco – mancata dimostrazione della effettività della residenza estera – rapporti economici e affettivi in Italia – soggettività all’imposta sul reddito – sussistenza.**

Massima:

*E’ considerato residente in Italia il contribuente che si sia cancellato dall’Anagrafe della popolazione residente per trasferirsi nel Principato di Monaco, nel caso in cui non abbia fornito prove certe ed idonee a dimostrare il carattere reale della propria residenza all’estero a fronte della riscontrata esistenza della stipula, in Italia, di numerosi contratti assicurativi e patrimoniali nonché della sussistenza delle sue relazioni personali (nella specie, è risultato che in Italia il contribuente continuava ad avere la maggioranza dei legami affettivi e familiari, continuava a percepire importi assolutamente rilevanti, deteneva immobili ad uso abitativo cointestati con la figlia, stipulava polizze assicurative ed effettuava operazioni finanziarie).*

**23. Sentenza 59/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Loffredo, Relatore: Simonazzi**

Intitolazione:

**IRPEF – trattamento pensionistico integrativo – ritenuta – sull'intero ammontare – esclusione – sull'87,50% - vecchi e nuovi fondi – distinzione – insussistenza.**

Massima:

*Le forme pensionistiche complementari, comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del d.lgs. n. 124/93, costituiscono reddito per l'87,50% dell'ammontare corrisposto, senza alcuna distinzione tra fondi di vecchia e di nuova istituzione.*



**24. Sentenza 76/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente e relatore: Mignone**

Intitolazione:

**IMPOSTE SUI REDDITI – dichiarazione – natura di atto di scienza – emendabilità – anche in fase contenziosa – sussiste.**

Massima:

*La dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e valutazione sui dati riferiti, e costituisce un momento dell'“iter” procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria; pertanto essa è emendabile anche in sede contenziosa.*

**25. Sentenza 4/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente e relatore: Ghigliazza**

Intitolazione:

**1. IMPOSTE SUI REDDITI – iscrizione a ruolo ex art. 36-bis d.p.r. n. 600/1973 – somme dichiarate dal sostituto di imposta – TFR - obbligo di invio della comunicazione dell'esito del controllo al contribuente – insussistenza**

**2. IMPOSTE SUI REDDITI – redditi percepiti all'estero – doppia imposizione sui redditi - convenzioni internazionali contro la doppia imposizione – dimostrare l'avvenuto pagamento del tributo nello stato estero – necessità**

Massima:

*1. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dichiarate dal sostituto di imposta, ai sensi dell'art. 36-bis d.p.r. n. 600/1973, non è necessario che al contribuente venga inviata la relativa comunicazione dell'esito della liquidazione (fattispecie relativa alla liquidazione di somme versate a titolo di TFR).*

*2. Il contribuente che abbia percepito all'estero dei redditi che in base alle convenzioni contro la doppia imposizione (nella specie, siglate tra Italia e Gran Bretagna e tra Italia ed Irlanda del nord) sono ivi imponibili, per non scontare la relativa tassazione anche in Italia deve comunque provare di aver già pagato il tributo nello Stato estero.*

**26. Sentenza 28/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Fenizia, Relatore: Scanu**

Intitolazione:

**IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEG ed IRAP – termini per versamento del saldo risultante dalla dichiarazione – art. 17, d.p.r. n. 435/2001 - approvazione del bilancio oltre quattro mesi dopo la chiusura dell’esercizio sociale “in base a disposizioni di legge” – necessità.**

Massima:

*La disposizione dell’art. 17 del d.p.r. n. 435/2001, che prevede che il saldo dovuto in base alla dichiarazione IRPEG ed IRAP sia versato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, subordina la previsione di tale termine al fatto che la società abbia approvato il proprio bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio “in base a disposizioni di legge”: non è quindi invocabile tale disposizione qualora l’approvazione del bilancio sia avvenuta, non “in base a disposizioni di legge”, bensì a causa di motivi tecnici relativi alla gestione societaria (Nella specie, la ricorrente affermava che l’approvazione differita del bilancio fosse dipesa dal cambiamento del sistema informatico e dei dati contabili delle sedi distaccate, così come ammesso dallo statuto societario, redatto in conformità all’art. 2364 c.c.; tuttavia la mancata allegazione in giudizio di copia dello statuto ha impedito al Collegio di verificare se nello statuto fosse stata effettivamente prevista una clausola del tipo di quella prevista dall’art. 2364 c.c.).*

**27. Sentenza 50/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Ghigliazza, Relatore: Scanu**

Intitolazione:

**IMPOSTE SUI REDDITI – consulente tributario – mancata presentazione della dichiarazione e mancato versamento delle imposte – responsabilità del contribuente per l'imposta non assolta – sussistenza.**

Massima:

*Nell'ipotesi in cui il professionista delegato dal contribuente non abbia provveduto a presentare la dichiarazione dei redditi ed a versare le relative imposte, il contribuente resta comunque obbligato al versamento del tributo, essendo colui che ha realizzato il relativo presupposto ed a nulla rilevando su tale debenza l'avvenuto conferimento della delega.*

**28. Sentenza 58/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Fenizia, Relatore: Piu**

Intitolazione:

**1. IMPOSTE SUI REDDITI – circolare interpretativa dell’Amministrazione finanziaria – natura – fonte di diritti – esclusione.**

**2. IMPOSTE SUI REDDITI – Autorità portuale – aree oggetto di concessione – disponibilità ed amministrazione delle aree attribuite per legge – titolarità di diritto di proprietà o altro diritto reale – esclusione – redditi fondiari – configurabilità del presupposto – esclusione.**

Massima:

*1. Le circolari, quali atti di emanazione di risoluzioni ministeriali, non possono essere considerate fonti di diritti altrimenti insussistenti (principio espresso con riferimento alla circ. n. 41/E del 2008 dell’Agenzia delle Entrate che, avendo riconosciuto alle Autorità Portuali natura giuridica di enti pubblici non economici le cui attività svolte hanno carattere istituzionale e non commerciale, ha fatto discendere che gli introiti derivanti dai canoni di concessione demaniale non sono produttivi di reddito di imprese bensì assumono rilevanza come redditi di natura fondiaria).*

*2. L’Autorità portuale ha solo la disponibilità e l’amministrazione dei beni demaniali che le sono stati attribuiti per legge per l’esercizio dei compiti e dei fini istituzionali; non avendo quindi la proprietà o altro diritto reale su di essi non è conseguentemente configurabile il presupposto impositivo dei redditi di fabbricati ai sensi degli artt. 25 e 26 t.u.i.r.*

**29. Sentenza 25/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente e relatore: Torti**

Intitolazione:

**IRPEF – “incentivo all’esodo” – rimborso somme erroneamente trattenute – art. 38 d.p.r. n. 602/1973 ed art. 21 d.lgs. n. 546/92 - dies a quo per la presentazione dell’istanza di rimborso – sentenza della Corte di Giustizia che ha dichiarato incompatibile con il diritto comunitario la normativa interna – momento successivo all’effettuazione del pagamento – termine biennale di decadenza - applicabilità**

Massima:

*Qualora il contribuente abbia scontato la tassazione ordinaria in luogo di quella agevolata prevista per le ipotesi di “incentivo all’esodo”, la relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall’art. 21 d.lgs. n. 546/92 decorrente dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia 21/07/2005, C-207/04, “Vergani”, che ha dichiarato incompatibile con il diritto comunitario il regime agevolato per gli incentivi all’esodo. Al riguardo, non è infatti applicabile il termine di decadenza previsto dall’art. 38, d.p.r. n. 602/1973, posto che la disposizione che contempla l’ipotesi di sopravvenuto diritto al rimborso rispetto al momento in cui è stato effettuato il pagamento è l’art. 21 d.lgs. n. 546/92 (N.d.r.: sulla decorrenza del termine dalla pubblicazione della sentenza della C.d.G. europea si veda anche la sentenza della C.T.P. di Savona, n. 66/1/11, dep. 11/05/11; fa invece decorrere il termine di decadenza dal momento in cui è stata effettuata la ritenuta la sentenza della C.T.P. di Genova, n. 58/20/12, dep. il 7/03/2012).*

**30. Sentenza 57/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente e relatore: Ghigliazza**

Intitolazione:

**IMPOSTE SUL REDDITO – INDAP – restituzione somme su cui è stata operata la ritenuta – rimborso delle ritenute operate – tutela affidamento del contribuente sulla possibilità di ottenere il rimborso dall’Erario rimborso – spettanza**

Massima:

*A seguito della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 71/E del 29 febbraio 2008, l’istanza di rimborso di somme versate dal sostituto di imposta a titolo di ritenute è ammessa esclusivamente per ipotesi di errore materiale, duplicazione o inesistenza parziale o totale del versamento, e cioè per ipotesi in cui il prelievo alla fonte è viziato esclusivamente sotto il profilo tributario per vizi inerenti alla debenza delle imposte e non anche in conseguenza delle particolari vicende a cui il reddito, al quale la ritenuta accede, dal momento che il recupero dell’imposta versata e non dovuta può avvenire attraverso la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui la somma è restituita oppure attraverso la presentazione della dichiarazione integrativa. Ciò nonostante, esigenze di tutela dell’affidamento del contribuente e di impedire un indebito arricchimento dell’Amministrazione finanziaria impongono che debba essere disposto il rimborso delle ritenute operate dall’INDAP, nella veste di sostituto di imposta, laddove quest’ultimo abbia espressamente garantito al contribuente la possibilità di ottenerne il rimborso a seguito della presentazione di apposita istanza all’Agenzia delle Entrate.*



**31. Sentenza 66/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Torti, Relatore: Piu**

Intitolazione:

**1. IMPOSTE SUI REDDITI – incentivo all’esodo – rimborso – sopravvenuto diritto al rimborso – sentenza della Corte di Giustizia – primato del diritto comunitario su quello nazionale – sussistenza**

**2. RIMBORSO – sopravvenuto diritto al rimborso – momento successivo al pagamento – disciplina applicabile – art. 21 d. lgs. n. 456/92 - sussistenza**

Massima:

*1. In ipotesi di “incentivo all’esodo”, il diritto alla restituzione di quanto trattenuto in eccedenza dal sostituto di imposta deve considerarsi sorto nel momento in cui è stata emessa la sentenza della Corte di Giustizia che ha dichiarato incompatibile la normativa nazionale con il diritto comunitario, stante il suo effetto vincolante per il giudice nazionale e la sua immediata applicazione in forza della prevalenza delle norme comunitarie su quelle interne.*

*2. In caso di diritto alla restituzione sorto in data posteriore al pagamento del tributo, trova applicazione il termine di decadenza biennale previsto dall’art. 21 d. lgs. n. 546/92 e non il termine decadenziale di cui all’art. 38, d.p.r. n. 602/1973, decorrente dal versamento del tributo.*

**32. Sentenza 73/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente e relatore: Ghigliazza**

Intitolazione:

**IMPOSTE SUI REDDITI – incentivo all’esodo – rimborso – art. 38 d.p.r. n. 602/1973 – casi di applicazione - esclusione - sopravvenuto diritto al rimborso –sentenza della Corte di Giustizia che dichiara la normativa interna incompatibile con il diritto dell’Unione – momento successivo alla data del pagamento - disciplina applicabile – art. 21 d.lgs. n. 456/92.**

Massima:

*L'art. 38 del d.p.r. n. 602/1973 disciplina il rimborso con riguardo ai casi di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento, trovando applicazione solo quando il versamento del quale si chiede il rimborso non era dovuto, in tutto o in parte, già nel momento in cui il versamento è stato eseguito ed è sorto l'interesse ed il diritto del contribuente a domandarne il rimborso. Pertanto, con riguardo al rimborso delle somme erroneamente trattenute nei casi di "incentivo all'esodo", il diritto alla restituzione di quanto trattenuto in eccedenza dal sostituto di imposta deve considerarsi sorto solo a seguito delle pronunce comunitarie che hanno dichiarato incompatibile la normativa italiana con il diritto comunitario, trovando, in tale caso, applicazione non l'art. 38 cit. ma l'art. 21, c. 2, d.lgs. n. 546/92, in forza del quale la domanda di restituzione non può essere presentata dopo due anni dal pagamento o, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.*

**33. Sentenza 13/2/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona – Presidente: Schito, Relatore: Lomazzo**

Intitolazione:

**IRES/IRAP/IVA - Associazione sportiva dilettantistica per la pratica del golf – Possibile coesistenza accanto all'attività istituzionale senza fini di lucro di attività di natura commerciale - Regime impositivo applicabile: art. 143 T.U. 917/86 -Accertamento analitico induttivo del reddito d'impresa - Va limitato alle sole componenti commerciali - Necessità di contabilità separata per tali attività.**

Massima:

*Non perde la qualifica di ente associativo non commerciale l'associazione sportiva che oltre all'attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, svolge anche attività di natura commerciale, così come previsto dall'art. 143 T.U. 917/86. Tale è da considerare l'attività non direttamente riferibile a quella istituzionale di sponsorizzazione, di servizio piscina, l'affidamento in gestione di negozio di articoli sportivi e di bar ristorante - foresteria in forma risultante da scritture private di comando gratuito, ma con prestazioni corrispettive di tale entità da non giustificare la gratuità delle concessioni, configurando invece contratto di affitto di azienda. Per tali attività si rendeva, quindi, necessaria l'adozione di contabilità separata. L'accertamento deve dunque concernere la ripresa a tassazione soltanto di tali componenti commerciali in relazione alle quali correlare anche la sanzione.*

**34. Sentenza 23/3/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona – Presidente: Zerilli, Relatore: De Stefano**

Intitolazione:

**IRES/IRAP - Associazione sportiva dilettantistica esercente attività di danza artistica - Mancanza di effettiva vita associativa e gestionale esclusiva dell'attività da parte di nucleo familiare in forma privatistica - Configura l'esercizio di attività commerciale, soggetta all'ordinaria imposizione.**

Massima:

*Ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dall'art 148, c.2° T.U. 917/86, deve essere valutata, al di là delle previsioni statutarie, l'attività in concreto svolta da un'Associazione Sportiva Dilettantistica. Sicché, la gestione in forma esclusiva dell'attività da parte di un nucleo familiare, la mancata partecipazione dei soci alla vita associativa, la mancata approvazione del bilancio, la mancanza di prove sull'effettivo operato dei revisori dei conti, l'obbligo di versamento mensile per la partecipazione ai corsi e versamento di corrispettivo per le lezioni, trasformando in pratica i soci in clienti, ed altresì la riferibilità della quasi totalità delle spese al pagamento delle retribuzioni, dei canoni di locazione e di pubblicità, sono elementi tutti rivelatori di esercizio di natura commerciale dell'attività realmente svolta dall'Associazione, esclusa, quindi, dal regime agevolativo dalla suddetta norma contemplata.*



IMU/ICI

***1 Sentenza 8/8/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria – Presidente: Delucchi, Relatore: D’Avanzo***

Intitolazione:

**TRIBUTI LOCALI – ICI - area fabbricabile - nozione**

Massima:

*Ai sensi dell’art. 2, d.lgs n. 504/92, l’area fabbricabile assoggettabile ad ICI è quella comunque utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali, indipendentemente dalla percentuale di possesso di tale area e dal fatto che essa sia immediatamente ed incondizionatamente edificabile.*



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI GENOVA

SEZIONE 8

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DELUCCHI	RENATO	Presidente
<input type="checkbox"/>	D AVANZO	FRANCESCO	Relatore
<input type="checkbox"/>	TEPPATI	LODOVICO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 1226/10  
depositato il 07/06/2010  
- avverso la sentenza n° 42/04/2010  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA  
contro: COMUNE DI FINALE LIGURE

**proposto dal ricorrente:**

GHIGLIAZZA IMMOBILIARE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
VIA STEFANO CAGNA N. 6 17024 FINALE LIGURE SV

**difeso da:**

OBERTO MARIO  
VIA ASSAROTTI 19/1 16100 GENOVA GE

**Atti impugnati:**

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1394757 I.C.I. 2006

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 1226/10

UDIENZA DEL

25/10/2011 ore 09:30

SENTENZA

N°

8

PRONUNCIATA IL:

25/10/11

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

6/2/12

Il Segretario



Il Comune di Finale Ligure aveva notificato alla GHIGLIAZZA IMMOBILIARE SRL avviso di accertamento per ics 2006 in relazione ad aree fabbricabili possedute dalla società.

La società si opponeva tale accertamento facendo presente di possedere solo il 49% dei terreni contro il 75% necessario per l'edificabilità e determinando in € 5,00/mq il valore dei terreni contro € 32,00/mq determinato dall'ufficio.

Si opponeva il Comune chiedendo la conferma dei valori accertati.

La C.T.P. rilevava che il valore determinato dal Comune risultava il più basso fra quelli previsti dal piano urbanistico ma accoglieva parzialmente l'appello di parte riducendo il valore dei terreni ad € 23,00/mq.

Ricorre la Società affermando l'inedificabilità dei terreni sia per il degrado dell'area sia per il possesso inferiore al 75% necessario.  
Chiede pertanto di determinare il valore con criterio di equità.

Controdeduce il Comune di Finale Ligure sostenendo che la mancata edificazione derivante dalle dimensioni di un lotto di terreni non può servire a negarne la natura edificatoria. Chiede la conferma dell'avviso di accertamento con vittoria di spese.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, valutati gli atti ed ascoltati i rappresentanti delle parti, ritiene che la decisione impugnata debba essere confermata.

Ai fini dell'applicazione del D.L. 30.12.92 n.504 la disposizione dell'art.2 ,comma 1 lett.b , deve interpretarsi nel senso che un'area è da considerarsi comunque fabbricabile se è utilizzabile in base allo strumento urbanistico generale : non è pertanto necessario che il terreno sia immediatamente ed incondizionatamente edificabile per far ricorso alla valutazione commerciale.

Inoltre a nulla vale il rilievo del possesso del solo 49% ,in luogo del 75% necessario , in considerazione della definizione sopra riportata di area edificabile.

Il prezzo determinato dal Comune risulta il più basso individuato nel piano urbanistico comunale ed occorre ,inoltre, tenere conto che un proprietario può raggiungere i limiti prefissati per l'edificabilità anche solo acquistando i diritti dei confinanti senza acquisirne materialmente l'area.

Tutto quanto sopra considerato , appare equo, tenendo conto della particolarità della zona , la riduzione apportata in primo grado al prezzo a mq che viene pertanto confermato in € 23,00.

r.g.a. n. 1226/10

La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del grado di giudizio.


P. Q. M.

La Commissione rigetta l'appello del contribuente e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.

Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.

Genova, 25.10.2011

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



**2. Sentenza 19/8/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria – Presidente: Failla, Relatore: D’Avanzo**

Intitolazione:

**TRIBUTI LOCALI – ICI – parrocchia – esenzione per gli immobili destinati all’esercizio del culto – prova – necessità.**

Massima:

*Ai fini del riconoscimento in capo ad una Parrocchia dell’esenzione dall’ICI prevista dalla lettera d), art. 1, c. 7, d.lgs. n. 504/92, è necessario che sia verificata la destinazione effettiva dell’immobile all’esercizio del culto, prova che può ad esempio essere fornita attraverso la produzione delle bollette relative alle utenze, la produzione di fotografie, del certificato di residenza dei religiosi addetti alla parrocchia.*



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI GENOVA

SEZIONE 8

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 1844/10

UDIENZA DEL

16/01/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

18

PRONUNCIATA IL:

16/01/12

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

24/05/12

Il Segretario



riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                  |                       |                   |
|--------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>FAILA</b>     | <b>MARIA CRISTINA</b> | <b>Presidente</b> |
| <input type="checkbox"/> | <b>D AVANZO</b>  | <b>FRANCESCO</b>      | <b>Relatore</b>   |
| <input type="checkbox"/> | <b>DEL SANTO</b> | <b>GIAN CARLO</b>     | <b>Giudice</b>    |
| <input type="checkbox"/> |                  |                       |                   |
| <input type="checkbox"/> |                  |                       |                   |
| <input type="checkbox"/> |                  |                       |                   |
| <input type="checkbox"/> |                  |                       |                   |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 1844/10 depositato il 05/10/2010
- avverso la sentenza n° 304/13/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA contro: COMUNE DI GENOVA

**proposto dal ricorrente:**  
PARROCCHIA S. ANTONIO IN BOCCADASSE  
BELVEDERE FIRPO 2B 16146 GENOVA GE

**difeso da:**  
BOLDRINI RENZO  
VIA ORTO BOTANICO 11 35100 PADOVA PD

**Atti impugnati:**  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 557276/2004 I.C.I. 2004

LA Parrocchia S. Antonio di Boccadasse Genova, aveva presentato ricorso in C.T.P. avverso l'accertamento relativo all'imposta ICI per i fabbricati adiacenti alla chiesa parrocchiale.

La C.T.P. respingeva il ricorso affermando che non era stata data prova dal ricorrente in merito alla destinazione dei locali.

Ricorre la Parrocchia sostenendo che la norma prevede l'esenzione per gli immobili destinati al culto, per le loro pertinenze e per quelli destinati ad attività ricettive, culturali e ricreative. A ciò sono destinati gli immobili in questione, per i quali fornisce foto relative all'utilizzo e copia bollette utenze dimostranti che i locali sono utilizzati direttamente.

Si oppone il Comune di Genova sostenendo che non sia sufficiente la dichiarazione di parte ma che debba esser provato quanto dichiarato, prove date solo attualmente e non in Commissione Provinciale, Chiede la conferma della sentenza

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, valutati gli atti ed ascoltati i rappresentanti delle parti, ritiene che la decisione appellata debba essere riformata.

La Parrocchia ha provato quanto già dichiarato in primo grado: la documentazione relativa a bollette utenze, foto degli ambienti, copia certificato di residenza dei frati addetti alla parrocchia ecc., non può essere considerata un motivo nuovo apportando solo chiarimenti ad una situazione già esposta in precedenza.

La stessa Corte di Cassazione ha stabilito doversi sempre considerare la destinazione effettiva dell'immobile, mediante la verifica dell'attività che vi viene svolta: nel caso in esame risulta chiaramente che siamo in presenza di attività istituzionali della parrocchia che determinano l'esenzione dall'imposizione ICI.

Esenzione già riconosciuta, inoltre, da altre sentenze per altri anni d'imposta.


Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

P. Q. M.

La Commissione accoglie l'appello del contribuente. Spese compensate.

Genova, 16.01.2012

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



**3 Sentenza 20/8/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria – Presidente: Failla, Relatore: Assandri**

Intitolazione:

**TRIBUTI LOCALI – ICI – Onlus – esenzione – condizioni - immobile utilizzato direttamente per l'esercizio dell'attività non commerciale – necessità.**

Massima:

*Nel caso di una ONLUS, l'esenzione dall'imposta prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), è subordinata alla compresenza di un "requisito oggettivo", rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell'esenzione, e di un "requisito soggettivo", costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali: in particolare, ai fini della sussistenza del requisito oggettivo è necessario verificare che tale attività, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di un'attività commerciale.*



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 8

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FAILLA	MARIA CRISTINA	Presidente
<input type="checkbox"/>	ASSANDRI	PIETRO	Relatore
<input type="checkbox"/>	DEL SANTO	GIAN CARLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull' appello n° 1322/10  
depositato il 17/06/2010  
- avverso la sentenza n° 115/05/2009  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA  
contro: COMUNE DI ANDORA  
**difeso da:**  
AVV. QUAGLIA ALBERTO E AVV. GAGGERO PAOLO  
VIA ROMA 3/9 16100 GENOVA

**proposto dal ricorrente:**

FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - ONLUS  
LEGALE RAPP. MONS. ENRICO COLOMBO  
VIA PATTARI N.6 20122 MILANO MI

**difeso da:**

BARONI - FEDELI - SICCARDI  
C/O AVV SICCARDI  
PIAZZA MARCONI 1/3 17100 SAVONA SV

**Atti impugnati:**

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 5975/08 I.C.I. 2006  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 5976/08 I.C.I. 2007

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 1322/10

UDIENZA DEL

07/11/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

20

PRONUNCIATA IL:

07/11/11

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

24/05/12

Il Segretario





La Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale di Savona per l'annullamento degli avvisi di accertamento n. 5975 e 5976, notificati il 29.5.2008, con il quale il Comune di Andora accertava il mancato pagamento dell'ICI per l'immobile sito in Via del Poggio 36 liquidando la relativa imposta nonché la sanzione per l'omessa dichiarazione, relativamente agli 2006 e 2007.

Specificata la propria qualità di persona giuridica civilmente riconosciuta ex art. 12 e seg. cod.civ. e la qualifica di Onlus e le attività sanitarie e sociosanitarie svolte, autorizzate dalla Regione Liguria, convenzionate con le ASL territoriali, poste così a carico del SSN con completa gratuità delle degenze per gli utenti, sosteneva che le spettava la totale esenzione dall'ICI a mente di quanto previsto dall'art. 7, lett. i) del D.Lgs. n. 504/1992.

Osservava che l'ICI mai era stata in precedenza pretesa dal Comune così come non l'aveva richiesta per le altre due strutture in Andora, comunità alloggio per disabili in Via S. Ambrogio e la struttura a mare di Vicolo S. Andrea.

Sosteneva che sussistevano sia il requisito soggettivo sia quello oggettivo, anche in base all'art. 7, co. 2 bis del D.L. n. 203/2005 convertito nella L. n. 248/2005 e all'art. 39 del D.L. 223/2006 convertito nella L. n. 248/2006, e richiamata la disciplina di cui al D.Lgs. n. 460/1997 (la cui prima parte riguarda gli enti non commerciali e la seconda le ONLUS) ed in particolare l'art. 12 che aveva introdotto nel T.U.I.R. l'art. 111 ter (ora art. 150) per cui non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, per cui per definizione la natura fiscale delle attività istituzionali delle ONLUS non sono mai commerciali.

Ricordava poi l'art. 4, co. 1 del Regolamento ICI del Comune di Andora che riconosceva alla ONLUS l'esenzione in esame.

Eccepite il difetto di motivazione dell'accertamento e la violazione del richiamato Regolamento Comunale concludeva chiedendo che venissero dichiarati nulli o inefficaci gli atti di avviso di accertamento e liquidazione impugnati o, comunque annullati, siccome illegittimi.

Si costituiva il Comune ribadendo che difettava il requisito oggettivo trattandosi di attività commerciale, in presenza del pagamento di un corrispettivo. Ribadiva che vi era l'obbligo della dichiarazione ICI e la legittimità dell'applicazione delle sanzioni posto che la stessa era stata omessa. Concludeva chiedendo "che il ricorso avversario venga rigettato in quanto inammissibile, improcedibile, e comunque infondato nel merito. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio".

Con sentenza n. 115 del 16.3.2009 venivano confermati gli accertamenti e dichiarate non dovute le sanzioni ex art. 6, co. 2 D.Lgs. 472/92.

Interponeva appello la Fondazione così concludendo:

*"Voglia l'Ecc.ma Commissione Tributaria Regionale per la Liguria, contrariis reiectis, così giudicare 1) annullare e/o riformare la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Sez. V, 4 maggio 2009 n. 115, nella parte in cui ha rigettato la domanda di annullamento degli avvisi di accertamento d'ufficio 27.5.2008 n. 5975 e 27.5.2008 n. 5976, ritenendo non applicabile l'esenzione di cui all'art. 7, c. 1, lett. i), D.lgs. n. 504/1992, confermando la pronuncia di non debenza delle sanzioni amministrative irrogate; 2) accogliere nel merito il ricorso, e dichiarare nulli o inefficaci i predetti avvisi di accertamento impugnati o, comunque, annullarli, siccome illegittimi, per i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese e onorari di giudizio."*

L'appello veniva basato sui seguenti motivi:

- a) Erronea interpretazione e applicazione dell'art. 7, lett. i) D.Lgs. n. 504/1992 e dell'art. 7, co. 2 bis D.L. n. 203/2005, riformulato dall'art. 39 del D.L. 223/2006, convertito con

modificazioni dalla legge n. 248/2006. Violazione della Circolare 261/2009 n. 2/DF. Assoluta carenza di motivazione e apoditticità. Dopo aver percorso le modifiche intervenute sul testo e sulla portata dell'art. 7 cit., l'appellante sostiene che occorre verificare se l'attività dell'ente non commerciale, rientrando in una delle tipologie indicate nella lett. i), sia svolta in diretta e principale attuazione degli scopi ideali che contraddistinguono l'Ente e degli scopi solidaristici sottesi alle predette attività e riconosciuti dall'ordinamento di interesse generale per la collettività.

L'esenzione non spetterebbe se da tale verifica dovesse emergere che l'attività svolta persegue "esclusivamente" scopi di lucro oggettivo. Dalla descrizione, dalle modalità e dagli scopi perseguiti (anche per vincolo statutario) deriva, secondo l'appellante, che trattasi di attività istituzionale dell'Ente volta a perseguire, senza fini di lucro, esclusivamente fini di solidarietà sociale.

Sussistono pertanto sia il requisito soggettivo, trattandosi di fondazione, rientrando nell'art. 14 e segg. cod.civ., che ha assunto la qualifica fiscale di ONLUS, che quello oggettivo rientrando tra quelle menzionate dall'art. 7, lett. i) (assistenziali e sanitarie) effettivamente svolte in via esclusiva nell'immobile in questione.

- b) Erroneità e illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 7, co. 1 lett. c) del D.Lgs. 504/1992, dell'art. 150 del D.P.R. 917/1986, dell'art. 4 co. 1 del Regolamento Comunale, violazione del principio di diritto di cui alla sentenza delle Sez. Unite della Cass. n. 24883/2008. Difetto di motivazione, apoditticità e travisamento dei fatti.

Sostiene l'appellante che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice nel primo grado, vi era l'assenza di rette versate a titolo di corrispettivo degli utenti.

Afferma inoltre che, in base alla seconda parte del D.Lgs. 460/1997 (artt. 10 e ss.) ed in particolare dell'art. 12, introduttivo dell'art. 111 ter, ora art. 150, secondo il quale per le O.N.L.U.S., ad eccezione delle società cooperative, "non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociali". Da tale previsione deriva la stessa definizione della natura fiscale delle attività istituzionali delle ONLUS, che non sono mai commerciali. Ne derivava anche la illegittimità degli accertamenti per aver violato l'art. 4, c. 1 del Regolamento Comunale che espressamente prevede l'esenzione ICI ai fabbricati posseduti e utilizzati dalle organizzazioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/97.

- c) Erroneità ed illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 7, c. 1, lett. i) D.Lgs. 504/92 per violazione dell'art. 143, c. 3 lett. b) del D.P.R. 917/86. Difetto di motivazione, omessa valutazione delle prove documentali, travisamento dei fatti.

Sotto tale profilo di appello, la ONLUS ribadisce che trattasi di attività sanitarie e socio sanitarie svolte in base a specifiche autorizzazioni e convenzioni stipulate con le ASL territoriali. Queste ultime sostengono i costi delle prestazioni per cui non vi sono versamenti di rette da parte degli utenti, ospitati in regime di completa gratuità.

Le tariffe corrisposte dalle ASL – fissate dalla Regione – non possono considerarsi corrispettivi ma contributi a copertura dei costi di un servizio convenzionato, rientranti fiscalmente nella previsione di cui all'art. 143, c. 3, lett. b) del D.P.R. 917/1986.

- d) Violazione dell'art. 6, co. 2 del D.Lgs. 18.12.1997 n. 472 e dell'art. 10, co. 4 del D.Lgs. 504/92.

Detto motivo riguarda l'annullamento delle sanzioni irrogate per omessa dichiarazione unicamente sotto il profilo dell'art. 6, co. 2 del D.Lgs. 472/97 (obiettive condizioni di incertezza sulla portata e applicazione di applicazione della norma).

Si costituiva l'appellato Comune di Andora sostenendo la mancanza del requisito oggettivo richiesto dalla norma, dovendosi qualificare l'attività svolta come oggettivamente

commerciale. In particolare il Comune rileva che l'art. 39 del D.Lgs. 4.7.2006 (di interpretazione autentica dell'art. 7 cit.) costituisce la norma speciale ed esaustiva preordinata a regolare fattispecie quali quella in esame, non superabili da disposizioni di carattere generale. Secondo il Comune alcuna rilevanza ha la disciplina normativa contenuta nel D.Lgs. 460/1997 e l'esenzione opera solo quando l'attività non abbia "esclusivamente natura commerciale". Posto che l'attività è svolta a fronte del pagamento di un corrispettivo trattasi di attività commerciale ancorchè svolta da un soggetto senza fine di lucro, per cui non può spettare l'esenzione.

Definiva infondati i motivi di appello posto l'irrelevanza delle convenzioni, tipiche di ogni attività sanitaria, e delle previsioni statutarie; ribadiva come elemento fondamentale era l'attività di natura commerciale svolta dall'ONLUS.

Concludeva richiedendo che il ricorso in appello venisse respinto in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondato nel merito.

La vertenza veniva discussa all'udienza del 7.11.2011 e viene così decisa.

\*\*\* \*\*

L'art. 7, lett. i) del D.Lgs. 504/1992, cos' come modificato dall'art. 39 D.L. 4.7.2006 n. 223, prevede l'esistenza di due requisiti ai fini di usufruire dell'esercizio ICI: soggettivo, gli immobili siano utilizzati dai soggetti ex art. 87 del T.U.I.R, comma primo lett. c) (enti non commerciali in genere); oggettivo, che gli immobili siano destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività.

La sussistenza del primo requisito non è in discussione né mai contestata dal Comune.

Quanto al secondo, l'esenzione è stata subordinata alla compresenza della duplice condizione e che vi sia l'utilizzazione diretta da parte dell'ente possessore e la loro esclusiva destinazione alle attività elencate senza produzione di reddito (Cass. Sent. Nn. 24500, 20501, 24502 tutte del 20.11.2009).

Nel caso in esame vi è l'utilizzazione diretta così come la destinazione ad attività sanitaria. Quanto alla produzione di reddito, il disposto di cui all'art. 111 ter (ora art. 150) del T.U.I.D. non è rilevante posto che disciplina il trattamento fiscale solo ai fini delle imposte dirette e la definizione della natura fiscale dell'attività qualificata come non commerciale non può influire sulla norma speciale dettata per l'ICI, Per la stessa ragione non ha parimenti rilevanza che il pagamento delle prestazioni avvenga mediante rette o mediante le ASL in base alle convenzioni stipulate e secondo le tariffe disposte dalla Regione.

Venendo alla natura esclusivamente commerciale, la stessa deve ritenersi sussistere – anche considerandone le specifiche modalità d'esercizio (Cass. n. 5485/2008). Da ultimo l'ordinanza n. 2080 del 28.1.2011 ha ribadito le conseguenze interpretative apportate dall'art. 39 del D.L. 4.7.2006 n. 223 che nell'estendere l'esenzione alle attività indicate nell'art. 7, lett. i) "a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse" (versione originaria) e poi a quelle "che non abbiano esclusivamente natura commerciale" (versione vigente), ha carattere innovativo e non interpretativo. La questione di cui alla citata ordinanza n. 2080/2011 riguarda inoltre proprio una ONLUS.


La sentenza appellata viene dunque confermata anche in relazione all'annullamento delle sanzioni essendo evidenti le incertezze interpretative dalla norma ed inoltre non essendo stato proposto appello incidentale. Per le stesse ragioni vanno compensate le spese anche del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Respinge l'appello confermando per l'effetto la sentenza impugnata. Spese compensate.

Genova, li 7.11.2011

Il Relatore



Il Presidente



**4. Sentenza 46/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente e Relatore: Cingano**

Intitolazione:

**TRIBUTI LOCALI – ICI – imposta richiesta al titolare del fabbricato risultante in catasto – contestazione della titolarità sollevata dal ricorrente – ordine del giudice alle parti di chiamata in causa dell’Agenzia del Territorio – ricorrente – onere della chiamata – incombenza.**

Massima:

*In tema di ICI, il Comune è tenuto ad uniformarsi alle risultanze del catasto al fine di liquidare l'imposta a carico di colui che dal catasto stesso risulti titolare del fabbricato oggetto di imposizione. Qualora il ricorrente contesti la titolarità dell'immobile ed il giudice ordini alle parti di integrare il contraddittorio chiamando in causa l'Agenzia del Territorio, al fine di verificare la titolarità del bene, incombe al contribuente l'onere di tale chiamata potendo in tal modo dare sostegno probatorio alle proprie affermazioni.*

**5. Sentenza 3/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente e Relatore: Ghigliazza**

Intitolazione:

**CONTROVERSIE CATASTALI – richiesta declassamento immobile in categoria “A/1” – caratteristiche intrinseche – rilevanza – comparazione con immobili esistenti nella zona – irrilevanza – fattispecie.**

Massima:

*Ai fini dell'attribuzione di una categoria catastale ad un appartamento assumono rilevanza le caratteristiche intrinseche dello stesso, essendo irrilevante la comparazione con altre unità immobiliari esistenti nella zona e classificate in categorie diverse, posto che l'attribuzione della categoria catastale dipende dalle caratteristiche proprie di ciascun singolo immobile (nella specie, è stata ritenuta corretta l'attribuzione della categoria catastale “A/1” ad un appartamento dotato di ampi vani, con plurimi servizi, di 275 mq, esteso su di un intero piano, ed ubicato in zona di rilevante mercato immobiliare e nelle immediate vicinanze al mare. Inoltre, la rettifica della categoria catastale era avvenuta a seguito di presentazione della DOCEFA da parte del ricorrente, senza che l'Agenzia del Territorio abbia provveduto a notificarla al contribuente, il quale ne ha preso atto solamente a seguito della notifica, da parte del Comune, dell'ingiunzione con cui era richiesto il pagamento della maggiore ICI determinata sulla base della nuova rendita attribuita).*

**6. Sentenza 16/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Ghigliazza, Relatore: Mazzarino**

Intitolazione:

**TRIBUTI LOCALI – ICI – esenzione per immobili posseduti da ente non commerciale – art. 7, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 504/92 – Regolamento ICI del Comune – possesso dell’immobile a titolo di proprietà o di altro diritto reale – condizione.**

Massima:

*L'esenzione da ICI prevista dall'art. 7, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 504/92, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ICI del Comune di Genova è subordinata al fatto che gli immobili utilizzati da Enti non commerciali siano dallo stesso ente posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario: tali condizioni non sussistono qualora l'Ente non possieda il bene in quanto oggetto di contratto di locazione.*

**7. Sentenza 65/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Ghigliazza, Relatore: Mazzarino**

Intitolazione:

**TRIBUTI LOCALI – ICI – maggior valore di un terreno a seguito della variazione della sua destinazione urbanistica – accertamento – mancata indicazione delle ragioni che hanno giustificato la variazione – motivazione – illegittimità.**

Massima:

*Qualora un Comune accerti la maggiore ICI dovuta da un contribuente per un appezzamento di terreno posseduto, a seguito dell'attribuzione del maggior valore del terreno stesso derivante dall'intervenuta variazione della sua destinazione urbanistica (che da terreno agricolo/uliveto è stato variato in terreno edificabile), l'accertamento non è motivato se si limita ad indicare la sola variazione del valore senza indicare le ragioni che l'hanno giustificata (tanto più che, nella specie, il terreno risultava avere caratteristiche diverse rispetto a quelle possedute da altri appezzamenti confinanti i quali erano stati oggetto della medesima variazione).*



**8. Sentenza 86/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Ghigliazza, Relatore: Castelli**

Intitolazione:

**TRIBUTI LOCALI – ICI – termine di decadenza per l'esercizio dell'azione accertatrice – quinto anno successivo a quello in cui deve essere presentata la dichiarazione – sussistenza.**

Massima:

*In tema di ICI, il Comune deve notificare l'accertamento entro il quinto anno successivo a quello in cui deve essere presentata la relativa dichiarazione*

**9. Sentenza 91/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Ghigliazza, Relatore: Simonazzi**

Intitolazione:

**TRIBUTI LOCALI – ICI – immobili di proprietà di un Comune situati in altro Comune - esenzione ICI - art. 7, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 504/92 – spettanza – necessaria dimostrazione della esclusiva destinazione dell'immobile a compiti istituzionali dell'ente.**

Massima:

*Nel caso in cui un Comune possieda degli immobili nel territorio di un altro Comune ed intenda invocare l'esenzione dall'ICI prevista dall'art. 7, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 504/92, per poter usufruire dell'esenzione deve dimostrare che tali immobili sono immediatamente e direttamente destinati a compiti istituzionali. Pertanto, qualora il Comune possieda immobili di edilizia residenziale pubblica e li abbia concessi in locazione, non spetta l'esenzione se manca la prova della loro diretta ed immediata destinazione e dell'utilizzazione dei canoni per le finalità istituzionali dell'ente*

**10. Sentenza 1/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Ghigliazza, Relatore: Del Vigo**

Intitolazione:

**TRIBUTI LOCALI – ICI – immobili non dichiarati in catasto - L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1 commi 336 e 337 – invito del Comune a regolarizzare la posizione – effetti fiscali della regolarizzazione – retroattività – sussiste.**

Massima:

*L'art. 1, comma 336 della Finanziaria per il 2005 ha previsto che i Comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata (nella specie, di un parcheggio) non dichiarati in catasto, richiedono ai titolari di diritti reali sugli stessi di regolarizzare la situazione catastale; ai sensi del successivo comma 337, le rendite catastali dichiarate a seguito della notificazione della richiesta del Comune producono effetto fiscale, in deroga alle disposizioni vigenti, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal Comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del Comune. Con tali disposizioni, la Finanziaria per il 2005 ha voluto quindi colpire efficacemente le evasioni dei tributi protrattesi per anni, stabilendo la retroattività degli effetti fiscali, con l'unico limite dei termini di decadenza previsti dalla legge.*

***11. Sentenza 7/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Ghigliazza, Relatore: Bruni***

Intitolazione:

**TRIBUTI LOCALI – ICI – area demaniale marittima scoperta – soggettività al tributo – esclusione – area coperta – soggettività.**

Massima:

*Non sono soggette ad ICI le aree demaniali marittime scoperte utilizzate quali banchine, terminali, piazzali per ricezione, stoccaggio, imbarco e sbarco delle merci, restando invece soggette ad ICI le corrispondenti aree coperte.*

**12. Sentenza 14/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente e Relatore: Ghigliazza**

Intitolazione:

**TRIBUTI LOCALI – ICI – immobile locato - dimora abituale dell'inquilino – rilevanza probatoria delle utenze domestiche e della tassa sui rifiuti – esclusione.**

Massima:

*L'inquilino che voglia usufruire dell'aliquota ICI ridotta per gli immobili locati non può provare il fatto che ivi ha la dimora abituale attraverso l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle utenze domestiche e della tassa per la raccolta dei rifiuti urbani, essendo questi elementi che non possiedono il significato univoco di identificare la dimora abituale.*

**13. Sentenza 15/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Ghigliazza e Relatore: Giusti**

Intitolazione:

**TRIBUTI LOCALI – ICI – accertamento – valore dell’immobile - area edificabile – mancata comunicazione del Comune dell’edificabilità dell’area – conoscenza dell’edificabilità da parte del contribuente.**

Massima:

*L'art. 31, c. 20, della L. n. 289/90 dispone che i Comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente. Al riguardo, il contribuente non può eccepire di non essere stato formalmente informato dal comune dell'edificabilità dell'area quando, nello stesso anno oggetto di imposizione, ha provveduto a presentare al Comune un progetto di edificabilità dello stesso corredandolo di relazione tecnico amministrativa, con ciò dimostrandone la piena conoscenza.*

**14. Sentenza 18/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente e Relatore: Brusco**

Intitolazione:

**TRIBUTI LOCALI – ICI – riscossione – notifica della cartella di pagamento – termine – tre anni dalla definitività dell'accertamento – applicabilità ai rapporti di imposta pendenti – sussistenza.**

Massima:

*Ai sensi dell'art. 1, c. 163, L. n. 296/2006, nel caso di riscossione dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo, termine applicabile anche ai rapporti di imposta pendenti ai sensi del successivo comma 171 (nella specie, la Commissione ha annullato una cartella di pagamento notificata il 12 aprile 2010 a fronte di un accertamento divenuto definitivo nel settembre 2006).*



**15. Sentenza 66/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente e Relatore: Mignone**

Intitolazione:

**ICI – rendita catastale – Agenzia del Territorio – unico soggetto legittimato a determinarle – ritardo nella determinazione – Comune – “ruolo sostitutivo” – illegittimità.**

Massima:

*Le rendite catastali devono essere determinate unicamente dall’Agenzia del Territorio; qualora quest’ultima ritardi nel provvedere, il Comune non può sostituirsi ad essa in tale determinazione, arrogandosi quindi delle competenze che non gli spettano, potendo solamente limitarsi a sollecitare insistentemente chi di dovere affinché provveda.*

**16. Sentenza 72/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Torti, Relatore: Podestà**

Intitolazione:

**TRIBUTI LOCALI – ICI – agevolazione per l’abitazione principale – classificazione catastale dell’immobile in cui è posta la residenza come A/10 – irrilevanza.**

Massima:

*In tema di ICI, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni per l’abitazione principale è indispensabile la concessione, da parte del Comune, della residenza piena, indipendentemente dal tipo di classamento catastale attribuito all’appartamento; deve infatti presumersi che il Comune, nel corso della verifica che ritualmente si esplica in sede di concessione della residenza, abbia previamente valutato che l’immobile possiede le caratteristiche logistiche ed oggettive necessarie per potervi abitare anche se accatastato ad uso diverso da abitazione (fattispecie in cui il contribuente pur avendo ottenuto la residenza in un appartamento nel 2005 solo nel 2010 aveva modificato il suo classamento da A/10 ad A/2, con la conseguenza che il Comune, per il 2006, aveva revocato le agevolazioni ICI per l’abitazione principale).*

**17. Sentenza 10/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente e Relatore: Ghigliazza**

Intitolazione:

**TRIBUTI LOCALI – ICI – abolizione della relativa dichiarazione disposta dal d.l. n. 223/2006 – decorrenza – periodi di imposta anteriori alla abolizione – obbligo di comunicazione previsto dal regolamento comunale – applicabilità.**

Massima:

*E' solo a seguito della Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Territorio 18 dicembre 2007 (che ha reso operativo il sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i comuni) che è stato effettivamente abolito l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI (già disposto con d.l. n. 223/2006). Pertanto, per i periodi di imposta anteriori, trova comunque applicazione l'obbligo di comunicazione previsto dal Regolamento comunale, in virtù del quale il contribuente è tenuto alla comunicazione al Comune degli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, con l'individuazione dell'unità immobiliare interessata, entro 60 giorni dalla data dell'avvenuta variazione (nella specie, il ricorrente aveva acquistato degli immobili il 23/05/2006 presentando la relativa comunicazione al Comune solo in data 28/07/2007, quindi oltre i termini previsti dal regolamento, legittimando in tal modo il Comune a procedere ad accertamento ed all'irrogazione di sanzioni).*

**18. Sentenza 41/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Rovelli, Relatore: Bozzano**

Intitolazione:

**ICI – SANZIONI - comunicazione tardivamente presentata in base al regolamento comunale ma tempestiva in base alla norma statale – violazione formale – causa di non punibilità prevista dall’art. 10 l. n. 212/2000 – applicabilità.**

Massima:

*Non sono irrogabili le sanzioni ai sensi dell’art. 10, c. 3, l. n. 212/2000, qualora il contribuente non abbia inviato la comunicazione ICI nei termini previsti dal regolamento comunale (entro sessanta giorni dalla data dell’evento) ma l’abbia comunque inviata, su modello ministeriale, nei termini più ampi previsti dalla normativa nazionale (e cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio). La violazione commessa non ha infatti cagionato alcun danno all’erario configurandosi quale violazione formale non punibile.*

**19. Sentenza 49/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Presidente: Rovelli, Relatore: Bozzano**

Intitolazione:

**TRIBUTI LOCALI – ICI – attribuzione di nuova rendita nel corso dell’anno – decorrenza – 1° gennaio dell’anno successivo – applicazione delle sanzioni – esclusione.**

Massima:

*Qualora nel corso dell’anno, per effetto di lavori intervenuti che ne hanno modificato la destinazione, sia modificata la rendita catastale di un immobile, ai fini della liquidazione dell’ICI trova applicazione il disposto del comma 2 dell’art. 5, d.lgs. n. 504/92 (“per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione (...”). Conseguentemente, qualora il pagamento dell’ICI sia stato effettuato in un’unica soluzione applicando la vecchia rendita, il Comune non può accertare la differenza di imposta sulla base della nuova rendita (che troverà quindi applicazione dal 1° gennaio dell’anno successivo) ed irrogare le sanzioni per omessa o tardiva comunicazione correlata all’omesso versamento del tributo.*